

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 21 aprile 1999**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 122. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Misura cautelare concessa *ante causam* - Inizio del processo di merito nel termine perentorio di giorni 30 - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, promosso quando la domanda non era ancora proponibile - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.C., art. 669-*octies*, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 210).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 11

N. 123. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Giurisdizione - Giudice di pace - Dovere di astensione - Provvedimento del capo dell'ufficio - Diritto del giudice di pace di astenersi - Decisione secondo equità - Ipotesi tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore senza margini di discrezionalità - Ragionevolezza - Riferimento alla ordinanza n. 35/1988 della Corte - Manifesta infondatezza.**

(Legge 21 novembre 1991 n. 374, art. 10; c.p.c., artt. 51, comma 2 e 78, delle disp. att. del c.p.c.; c.p.c., art. 52).

(Cost., artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma) ..... » 13

N. 124. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Procedimento per decreto - Inammissibilità quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 192/1991 e sentenze n. 98/1996 e n. 353/1994) - Diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non costituente oggetto di garanzia costituzionale come tale - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 459, comma 4).

(Cost., art. 24, secondo comma) ..... » 16

## N. 125 Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Codice civile - Casa familiare - Assegnazione in godimento al genitore naturale affidatario di figlio minore anche se l'affidatario non sia titolare di diritti reale o di godimento sull'immobile - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 166/1998 - Manifesta infondatezza.**

(C.C., art. 155, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 30) ..... Pag. 19

## N. 126. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Rapporto di parasubordinazione - Competenza territoriale per le controversie - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 241/1993, ordinanza n. 370/1998 e sentenza n. 228/1998) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 413, comma 4, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128).

(Cost., art. 3) ..... » 20

## N. 127. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 2, del c.p.p. nei confronti di uno o più concorrenti nel reato - Potere di giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato - Incompatibilità del giudice - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza n. 371/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 34, comma 2)

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 22

## N. 128. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Competenza del giudice - Limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia - Discrezionalità legislativa - Coerenza con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 38)

(Cost., art. 25) ..... » 25

## N. 129. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi - Ammissibilità. .... » 26**

N. 130. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi - Ammissibilità. ....**

Pag. 28

N. 131. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Insussistenza di un contrasto tra la Camera e l'autorità giudiziaria - Inammissibilità. ....**

» 29

N. 132 Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Provvedimento cautelare atipico *ante causam* - Notificazione all'estero - Perfezionamento - Requisiti - Riferimento alla sentenza della Corte n. 358/1996 - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.C., art. 142, comma 3, e 669-*sexies*, commi 2 e 3).**

**(Cost., artt. 3 e 24) .....**

» 31

N. 133. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che, in sede di riesame o di appello, pronunciando nei confronti di uno o più concorrenti in ipotesi di reati a concorso necessario, abbia valutato la posizione di altri coindagati - Preclusione alla partecipazione al giudizio - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza n. 331/1997 dalla Corte, di rinvio alle proprie pronunce nn. 306, 307 e 308 del 1997, e declaratoria di inammissibilità di analoga questione - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 34, comma 2).**

**(Cost., art. 3 e 24) .....**

» 32

N. 134. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice del dibattimento che abbia, in precedente processo, già giudicato lo stesso fatto a carico di alcuni imputati con contestuale trasmissione degli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti - Incompatibilità a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel successivo giudizio - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte - Riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia (v. sentenze nn. 292/1992 e 352/1997) - Manifesta infondatezza.**

**(C.P.P., art. 34, comma 3).**

**(Cost., art. 3 e 24) .....**

» 34

N. 135. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, precedente sentenza nei confronti di altro soggetto concorrente nel medesimo reato nella quale, pur non essendo stata valutata la posizione di quello stesso imputato, sia stata valutata positivamente una prova rilevante per la sua posizione - Divieto di partecipazione al giudizio - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 - Inesistenza di una valutazione in ordine alla responsabilità penale del terzo concorrente nel medesimo reato - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 34, comma 2).

Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 36

N. 136. Ordinanza 12-16 aprile 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Contenzioso tributario - Sospensione del processo - Omessa previsione nel caso che altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipenda la decisione del ricorso - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 31/1998) - Manifesta infondatezza.**

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 38

**ATTI DI PROVOMIVENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**

N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1999 (della regione siciliana).

**Imposte e tasse in genere - Contributo straordinario per l'Europa - Retribuzione, a ciascun contribuente, di un importo pari al 60% di quello effettivamente trattenuto o versato - Prevista compensazione con altri tributi che debbano essere versati o trattenuti - Lamentata mancanza di precise garanzie per l'immediata ed integrale restituzione alla regione siciliana delle somme pari al minor gettito riscosso - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Riproposizione delle doglianze prospettate con il ricorso n. 46/1998.**

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 1 e 28, comma 16).

(Cost. artt. 81, quarto comma; statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2) ..... » 41

N. 211. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Como del 5 febbraio 1999.

**Contenzioso tributario - Conciliazione extra-processuale - Possibilità delle parti di proporre la relativa istanza in via permanente e senza limiti - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Attribuzione al giudice del potere di verificarne i presupposti e le condizioni di ammissibilità - Incidenza sul dovere di concorrere alle spese pubbliche in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale - Violazione dei principi della riserva di legge in materia tributaria - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e di soggezione del giudice alla sola legge.**

**Contenzioso tributario - Conciliazione extra-processuale - attribuzione al dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze del potere di stabilire le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della relativa proposta - Violazione del principio che impone la riserva di legge in materia tributaria - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 48, comma 5 e 37, comma 4-bis).

(Cost., artt. 2, 23, 53, 97 e 101) ..... Pag. 45

N. 212. Ordinanza del pretore di Udine, sezione distaccata di Latisana del 27 gennaio 1999.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Prevista notificazione degli accertamenti in rettifica nei confronti del solo marito - Responsabilità solidale dei coniugi (nella specie: della moglie separata, per dichiarazione infedele del marito) - Asserita, lamentata assunzione di tale responsabilità, oltre che per l'imposta dichiarata, anche per pagamenti futuri ed incerti, dipendenti da eventuali accertamenti fiscali - Lesione del principio di eguaglianza tra coniugi - Violazione del diritto di difesa e alla inviolabilità della corrispondenza - Incidenza sul principio della capacità contributiva.**

(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, commi 2, 3, 4 e 5).

(Cost., artt. 3, 15, 24, 29 e 53) ..... » 48

N. 213. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 14 dicembre 1998.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione, in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306/1992, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis).

(Cost., art. 3 e 27, terzo comma) ..... » 51

N. 214. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia del 4 dicembre 1998.

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti (art. 4-bis, legge n. 354/1975) - Concessione della detenzione domiciliare - Preclusione - Irragionevole disparità di trattamento, a fronte del previsto possibile accesso, per i medesimi condannati, ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., art. 3 e 27) ..... Pag. 53

N. 215. Ordinanza del pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso del 17 febbraio 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, in precedente procedimento civile riguardante il medesimo fatto storico, si sia pronunciato in ordine alla responsabilità dell'attuale imputato (nella specie: morte intervenuta a seguito di infortunio sul lavoro) - Incompatibilità a giudicare lo stesso fatto in sede penale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialità dell'organo giudicante - Compressione del diritto di difesa - Violazione delle direttive della legge di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77) ..... » 56

N. 216. Ordinanza del tribunale di Napoli, sezione per il riesame del 23 novembre 1998.

**Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.**

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) ..... » 57

N. 217. Ordinanza del tribunale di Napoli, sezione per il riesame del 23 novembre 1998.

**Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.**

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) ..... » 62

## N. 218 Ordinanza del pretore di Brescia del 15 dicembre 1998.

**Processo penale - Condanna per la responsabilità civile - Lamentata attribuzione alle dichiarazioni della parte civile di valore di mezzo di prova anche per l'accertamento della responsabilità civile - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento dell'imputato rispetto alla tutela della stessa situazione soggettiva accordata in sede civile.**

(C.P.P. 1988, art. 538).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma) ..... Pag. 64

## N. 219. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania del 9 dicembre 1998.

**Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Divieto di nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi, con eccezionale possibilità di deroga, da parte dei piani regolatori comunali, per una densità territoriale massima di 0,30 mc/mq e previo parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali territorialmente competente - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia (legge n. 431/1985), costituenti principi di riforma economica e sociale e, in particolare, di quello relativo all'esclusione dal divieto di edificazione delle zone A e B dei Piani regolatori generali - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sul diritto di proprietà - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 437/1991, 110/1994 e 529/1995.**

(Legge regione Sicilia, 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 41 e 42) ..... » 67

## N. 220. Ordinanza del pretore di Venezia del 26 giugno 1996.

**Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e con il pagamento dell'oblazione - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell'impugnato d.lgs. n. 758/1994 - Disparità di trattamento.**

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25).

(Cost., art. 3) ..... » 75

## N. 221. Ordinanza del pretore di Patti, sezione distaccata di Naso del 14 gennaio 1999.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 459).

(Cost., art. 3 e 24) ..... » 77

- N. 222. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria del 27 gennaio 1999.

**Giustizia amministrativa - Competenza territoriale del t.a.r. Lazio, secondo il diritto vivente, sui ricorsi contro atti amministrativi individuali emessi da organi centrali dello Stato (nella specie: revoca del programma speciale di protezione emanato dalla Commissione centrale di cui all'art. 10, secondo comma, legge n. 82/1991) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale - Irragionevolezza per l'assenza di interesse ed esigenza di difesa dello Stato - Violazione del principio del decentramento della giustizia amministrativa.**

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, secondo e terzo comma, combinato disposto).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma e 125, secondo comma) .....

Pag. 80

- N. 223. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Chieti del 22 gennaio 1999.

**Contenzioso tributario - Giudizio innanzi le Commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Lamentata, conseguente inutilizzabilità, a favore dell'Amministrazione finanziaria, delle dichiarazioni rese da soggetti estranei alla lite, idonee a provare l'evasione fiscale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio della capacità contributiva.**

**Contenzioso tributario - Giudizio innanzi le Commissioni tributarie - Asserita, lamentata preclusione per il contribuente, nel caso in cui fosse riconosciuta a favore dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese da soggetti estranei alla lite, di addurre prova contraria a tali dichiarazioni, a mezzo di altre dichiarazioni, rese, del pari, da soggetti estranei alla lite - Irragionevole lesione del diritto di difesa.**

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) .....

» 84

- N. 224. Ordinanza del giudice di pace di Cesena del 12 gennaio 1999.

**Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione nella competenza del tribunale delle cause di cui trattasi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.**

[R.D. 13 febbraio 1993, n. 215, art. 21, c.p.c., art. 9 (*recte*: 12 febbraio 1933, n. 215)].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 113) .....

» 87

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 122

Ordinanza 12-16 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Misura cautelare concessa *ante causam* - Inizio del processo di merito nel termine perentorio di giorni 30 - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* promosso quando la domanda non era ancora proponibile - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 669-*octies* in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 210).

(Cost., art. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-*octies* del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lavoriero Daniela ed altri e Kerer Alois, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa l'11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-*octies* del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, a seguito di misura cautelare concessa *ante causam* anche nell'ipotesi in cui l'instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilità della domanda, dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969;

che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare *ante causam* è stato instaurato nel rispetto del termine stabilito dall'art. 669-*octies* cod. proc. civ., ma prima del decorso dello *spatium deliberandi* di sessanta giorni dall'invio all'assicurazione della lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento del danno, imposto dall'indicato art. 22;

che il rimettente si duole del mancato coordinamento delle menzionate disposizioni che prescrivono rispettivamente il termine perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima del decorso del quale la domanda di risarcimento del danno è improponibile;

che, ad avviso del rimettente, non vi sarebbe altro modo di osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di richiedere il provvedimento cautelare *ante causam* solo quando sia stata inviata all'assicuratore la lettera raccomandata e sia già decorso un periodo di tempo tale che la scadenza del termine per l'inizio del giudizio di merito sia successiva alla scadenza del termine dilatorio;

che ciò tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con la natura stessa dell'azione cautelare, posta a tutela di chi, nelle more del giudizio, può subire un danno irreparabile;

che, inoltre, se il giudizio di merito non è instaurato nel termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, a norma dell'art. 669-*novies* cod. proc. civ.;

che, a parere del rimettente, il sistema dell'assicurazione obbligatoria può rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale è costretto a ritardare la richiesta di una misura cautelare a garanzia del credito risarcitorio, ovvero, qualora agisca tempestivamente nei confronti del responsabile, può vedersi paralizzare la domanda di merito per non aver posto l'assicurazione in condizione di trattare;

che la descritta situazione configura quindi, ad avviso del rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che le censure del rimettente investono l'art. 669-*octies* del codice di procedura civile, che prescrive il termine perentorio di trenta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare *ante causam*;

che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio *a quo*, benché promosso nel rispetto del detto termine perentorio, è stato tuttavia instaurato prima del decorso del termine dilatorio, prescritto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969;

che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata costituisce un presupposto processuale, il quale deve sussistere al momento della instaurazione del giudizio ed il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio, oltre che su eccezione della parte interessata, come si è verificato nella specie, con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda;

che appare quindi di tutta evidenza come nella fattispecie il rimettente non possa adottare altro provvedimento se non la declaratoria di improponibilità della domanda a causa del mancato decorso, all'atto della instaurazione del giudizio pendente dinanzi ad esso rimettente, dell'indicato termine dilatorio di sessanta giorni;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ., «nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito a seguito di misura cautelare concessa *ante causam* anche nell'ipotesi in cui l'instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 a pena di improponibilità della domanda», è priva di rilevanza nel giudizio *a quo* il quale è stato promosso quando la domanda non era ancora proponibile;

che nella descritta situazione processuale anche un eventuale intervento di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente non avrebbe alcun effetto, poiché comunque non potrebbe essere rimossa la causa di improponibilità della domanda, già irrimediabilmente verificatasi;

che, infatti, seppure il termine per l'inizio del giudizio di merito decorresse dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile, come è previsto per le controversie individuali di lavoro dal testo novellato del medesimo art. 669-*octies* cod. proc. civ., ciò non varrebbe a sanare il difetto di proponibilità della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo è stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni;

che, in definitiva, la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile, essendo l'esito del giudizio *a quo* indipendente dal giudizio di costituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0388

N. 123

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Giurisdizione - Giudice di pace - Dovere di astensione - Provvedimento del capo dell'ufficio - Diritto del giudice di pace di astenersi - Decisione secondo equità - Ipotesi tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore senza margini di discrezionalità - Ragionevolezza - Riferimento alla ordinanza n. 35/1988 della Corte - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 21 novembre 1991 n. 374, art. 10; c.p.c., artt. 51, comma 2 e 78, delle disp. att. del c.p.c.; c.p.c., art. 52).  
(Cost., artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); degli artt. 51, secondo comma, e 52 del codice di procedura civile e dell'art. 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1998 dal giudice di pace di Imola nel procedimento civile vertente tra la Ditta C.E.J. e la Ditta Elettro C.F. s.r.l., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace di Imola, dopo aver chiesto al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi ed a seguito del relativo diniego, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, in via gradata:

A) dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), soprattutto riguardo alla decisione secondo equità;

a) «nella parte in cui, prescrivendo che il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, e quindi all'osservanza dei doveri di cui all'art. 51, comma 2, cpc, prevede e attribuisce al capo dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della richiesta dell'autorizzazione di astensione anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice istante, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità»;

b) «nella parte in cui non prevede il (riconosciuto) diritto del giudice di pace di astenersi (per obbedire alla coscienza), nel caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità»;

B) degli artt. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, soprattutto riguardo alla decisione secondo equità:

a) «nella parte in cui prevedono e attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all'astensione, anche nel caso in cui la grave ragione di convenienza, valutata sussistente dal giudice istante, riguarda il difetto o il pericolo di imparzialità»;

b) «nella parte in cui non prevedono il (riconosciuto) diritto del giudice di pace di astenersi (per obbedire alla coscienza), nel caso in cui questi valuta sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità»;

C) dell'art. 52 del codice di procedura civile, soprattutto riguardo alla decisione secondo equità, nella parte in cui non prevede che ciascuna delle parti, alle quali dovrebbe essere notificato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'astensione riguardo all'istanza del giudice che ha valutato sussistente il difetto o pericolo di imparzialità, possa proporre ricusazione del giudice mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, da depositarsi in cancelleria due giorni dopo la notifica;

che, ad avviso del rimettente, le garanzie di imparzialità e terzietà del giudice dovrebbero essere assicurate anche nei casi di astensione facoltativa, allorché sia lo stesso giudice a dichiarare di essere privo della necessaria serenità di giudizio;

che le ipotesi in cui il giudice valuti e dichiari sussistente il difetto o il pericolo di imparzialità non sono invece contemplate né dall'art. 10 della legge istitutiva del giudice di pace, né tra i casi tassativi di astensione obbligatoria, di cui all'art. 51 cod. proc. civ., con la conseguenza che nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di astensione, avanzata per gli indicati motivi, il giudice avrebbe comunque il dovere di definire il giudizio, violando in tal modo i principi costituzionali del «giusto processo», nei quali è insita l'esigenza di imparzialità e di terzietà del giudice;

che la disposizione di cui all'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché essa affida l'accertamento della sussistenza del difetto di imparzialità al capo dell'ufficio sotto un profilo, quello soggettivo-interiore, che sfugge alla sua cognizione;

che la indicata norma violerebbe, inoltre, i principi costituzionali del giusto processo, in quanto il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad astenersi non costituisce un mezzo efficace per «ridare al giudice l'imparzialità ovvero per vincere effettivamente la forza della prevenzione»;

che tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione vi è anche quello «di essere, di sentirsi uomo giusto» e tali diritti sarebbero gravemente lesi dalle norme che non consentono al giudice di astenersi, quando egli ritenga di non essere imparziale;

che le disposizioni disciplinanti l'astensione si porrebbero inoltre in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, in quanto il fine di tali norme costituzionali è quello di garantire ai giudici una assoluta autonomia di giudizio e di sottrarli a rapporti di tipo gerarchico, che potrebbero pregiudicare tale autonomia;

che il provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad astenersi, pur avendo natura amministrativa, interferisce invece nell'ambito della funzione giurisdizionale, perché statuisce circa la sussistenza di uno dei presupposti processuali del giusto processo e prevale sulle determinazioni giurisdizionali già adottate;

che sussisterebbe, infine, violazione del diritto di azione e di difesa, in quanto il procedimento relativo all'astensione facoltativa è configurato come un procedimento interno di carattere amministrativo, cui restano estranee le parti, le quali non possono proporre ricusazione e non hanno quindi modo di evitare il concreto pericolo di una sentenza ingiusta, non essendo nemmeno poste in condizione di conoscere la «situazione di pregiudizievole sofferenza» in cui si trova il giudice, che, pur avendo denunciato il pericolo di imparzialità, deve provvedere alla definizione del giudizio;

che risulterebbe quindi irragionevole attribuire alle parti il potere di ricusazione del giudice nei casi di presunta parzialità di cui all'art. 51, primo comma, cod. proc. civ., e non attribuirlo, invece, nel caso di dichiarato, concreto ed effettivo pericolo di parzialità.

Considerato che il rimettente censura le norme che attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialità, e che non prevedono il diritto del giudice di astenersi, né la possibilità per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi;

che in definitiva il rimettente vorrebbe che l'astensione «facoltativa», di cui all'ultimo comma dell'art. 51 cod. proc. civ., fosse configurata come un diritto insindacabile del giudice;

che le questioni sono manifestamente infondate;

che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce tuttavia una deroga al dovere di *ius dicere* che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario;

che pertanto le ipotesi in cui il giudice è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità;

che oltre ai casi tipici nei quali è già espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialità dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendono opportuna l'astensione del giudice in presenza di «gravi ragioni di convenienza»;

che la espressione formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varietà delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice;

che del tutto ragionevolmente il legislatore ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, e ciò sia per impedire arbitrarie astensioni allorché difettino i relativi presupposti, sia per consentire un giudizio più obiettivo e distaccato sulla opportunità che il giudice sia esonerato dall'obbligo di decidere;

che, come ha già affermato questa Corte, il provvedimento del capo dell'ufficio «riveste un carattere meramente ordinatorio in quanto espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva» (ordinanza n. 35 del 1988), sì che al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione;

che la tutela delle dette parti si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, secondo comma, del codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, e dell'art. 52 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Imola con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0389

N. 124

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Procedimento per decreto - Inammissibilità quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 192/1991 e sentenze n. 98/1996 e n. 353/1994) - Diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non costituente oggetto di garanzia costituzionale come tale - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 459, comma 4).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con otto ordinanze emesse l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Pistoia ha sollevato, con ordinanza dell'11 maggio 1998 (r.o. n. 518/1998), questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, come riferisce l'ordinanza di rinvio, nel giudizio principale, relativo al reato di frode nell'esercizio del commercio (per consegna di un prodotto diverso da quello richiesto), la persona offesa dal reato — in persona del legale rappresentante del consorzio preposto, secondo la normativa vigente, alla tutela del prodotto oggetto della richiesta — ha depositato un atto con il quale, oltre a chiedere di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 cod. proc. pen. e di ricevere gli avvisi previsti dalla disciplina processuale, ha dichiarato la propria intenzione di costituirsi parte civile nel corso del processo penale, e successivamente il pubblico ministero ha formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, richiesta sulla quale si trova a dover decidere il rimettente;

che il giudice *a quo* osserva che l'accoglimento della domanda di emissione del decreto penale, nella specie possibile in mancanza di qualsiasi ragione ostativa, comporterebbe, per la persona offesa, un pregiudizio, consistente appunto nell'impossibilità di costituirsi parte civile nel prosieguo del processo, senza d'altra parte che a tale preclusione faccia riscontro la possibilità, per la stessa persona offesa, di giovare dell'efficacia di giudicato del decreto penale, giacché l'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che il decreto di condanna esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;

che l'anzidetta disciplina, se da un lato pone l'imputato al riparo dalle conseguenze extrapenali del provvedimento di condanna, derogando alla regola generale dell'art. 651 del codice in tema di efficacia del giudicato penale, anche per disincentivare l'interesse a proporre opposizione, dall'altro, ad avviso del rimettente, priva di tutela la persona offesa che sia intenzionata a esercitare l'azione risarcitoria in sede penale e che tale intenzione abbia manifestato, poiché a questa viene sottratto il «diritto di promuovere l'azione civile nel processo penale», restando essa obbligata, per far valere le proprie ragioni, ad agire esclusivamente in sede civile;

che inoltre la norma denunciata inciderebbe sull'attività decisoria del giudice richiesto del decreto penale, poiché, essendo possibile a norma dell'art. 460, comma 2, cod. proc. pen., concedere con il decreto la sospensione condizionale della pena, ed essendo questa passibile, secondo l'art. 165 cod. pen., di subordinazione all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, l'impossibilità di una qualsiasi pronuncia sull'azione civile nel procedimento per decreto precluderebbe al giudice di fare ricorso a tale istituto, in vista della tutela degli interessi del danneggiato;

che, per le ragioni anzidette, il giudice rimettente ravvisa nella disciplina impugnata la lesione della garanzia costituzionale della difesa della persona offesa «costituenda» parte civile, prospettando pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso rimettente con altre sette ordinanze, tutte in data 11 maggio 1998 (r.o. nn. da 519 a 525/1998), emesse in altrettanti procedimenti penali;

che è intervenuto in tutti i giudizi così promossi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, inquadrando la denunciata limitazione nell'ambito del più generale intento di incentivazione del ricorso ai riti alternativi, e rilevando d'altra parte la possibilità per la persona offesa di agire comunque per il danno nella sede propria, ha concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con identica motivazione, la medesima questione e che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con un'unica decisione:

che il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia che, per consentire alla persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, escluda l'ammissibilità del ricorso al procedimento speciale disciplinato dal titolo V del libro VI cod. proc. pen., per il sol fatto che l'anzidetta intenzione sia stata manifestata dalla persona offesa in modo esplicito, anteriormente all'esercizio dell'azione penale;

che in senso contrario rispetto a questa prospettazione deve in primo luogo essere ribadito il rilievo, già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (v. sentenze nn. 353 del 1994, 192 del 1991);

che più in particolare, con riferimento alla lamentata compressione del diritto di difesa — e di azione — del soggetto cui il reato ha recato danno, questa Corte ha già più volte rilevato che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor

prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni «separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze nn. 443 del 1990, 171 del 1982, 166 del 1975);

che la lamentata esclusione della «potenziale» parte civile dalla possibilità di far valere le proprie ragioni nel giudizio penale, in conseguenza dell'adozione del procedimento per decreto, d'altra parte, non deriva da una disciplina relativa alla partecipazione di detto soggetto al processo penale, bensì consegue alla radicale impossibilità di esercitare l'azione di danno prima e al di fuori della fase processuale in senso proprio, non potendosi dare la costituzione di «parte» se non allorché sia insorto un vero e proprio rapporto processuale (sentenza n. 192 del 1991 citata);

che, per questo aspetto, non può darsi seguito all'idea del rimettente di rovesciare i termini della disciplina, escludendo che possa definirsi il procedimento attraverso un determinato rito alternativo solo perché sia espressa dalla persona offesa un'intenzione di costituirsi in una fase, quella del giudizio, che, nella struttura del procedimento per decreto, è eventuale e successiva, conseguente all'opposizione;

che risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte;

che l'anzidetto rilievo è ulteriormente avvalorato dalla constatazione secondo la quale il diritto per il danneggiato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di garanzia costituzionale, come tale (sentenza n. 98 del 1996);

che, alla stregua delle osservazioni che precedono, e dell'evidente possibilità per il danneggiato di far valere le pretese risarcitorie in sede propria, non può ravvisarsi la lamentata violazione del parametro costituzionale dedotto;

che d'altra parte il profilo dell'«incidenza» della mancanza di un soggetto-parte civile sulla determinazione giudiziale relativa alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione di pena non è idoneo a condurre a diversa conclusione, perché, una volta che non si dia luogo all'azione di danno, senza che ciò ponga problemi di costituzionalità, l'impossibilità di subordinare il beneficio sospensivo a statuizioni «civili» della sentenza non produce altro effetto se non quello di rendere semplicemente inoperante, nella specie, la disposizione che regola il particolare istituto;

che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pistoia, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* ZAGREBELSKY

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 125

Ordinanza 12-16 aprile 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Codice civile - Casa familiare - Assegnazione in godimento al genitore naturale affidatario di figlio minore anche se l'affidatario non sia titolare di diritti reale o di godimento sull'immobile - Mancata previsione - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 166/1998 - Manifesta infondatezza.**

(C.C., art. 155, comma 4).

(Cost., artt. 3 e 30).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1997 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Sainas Giuseppa e Sabeddu Alessio, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1998.

• Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di merito, instaurato a seguito della concessione di un provvedimento cautelare, avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare al genitore naturale affidatario di figli minori, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 4 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e del principio di garanzia di ogni tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, là dove non prevede la possibilità, sia pure in termini di criterio preferenziale rimesso alla discrezionalità del giudice, di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un figlio minore nato da una convivenza *more uxorio*;

che, come sostiene il rimettente, la *ratio* della norma è quella di assicurare tutela all'interesse della prole, al fine di evitare alla stessa un forzoso allontanamento dall'ambiente familiare, dovendosi sottolineare come l'art. 30 della Costituzione abbia inteso attribuire all'interesse dei minori pari dignità e tutela, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano nati dal matrimonio o al di fuori dello stesso.

Considerato che con sentenza n. 166 del 1998, successiva all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha esaminato la medesima questione di legittimità costituzionale, prospettata negli stessi termini proposti dall'odierno rimettente;

che la detta questione è stata dichiarata non fondata, essendosi rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di filiazione, e specificamente degli artt. 261, 147 e 148 del codice civile, consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli, della cessazione della convivenza di fatto, senza necessità di ricorrere all'analogia, né ad una declaratoria di incostituzionalità;

che, in particolare, si è osservato come il principio di responsabilità genitoriale, che trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione, implichi la soddisfazione delle esigenze di mantenimento dei figli, indipendentemente dalla qualificazione dello *status* non potendo l'attuazione del citato obbligo di mantenimento — che si sostanzia anche nell'assicurare ai figli l'idoneità della dimora — essere condizionata dall'assenza del vincolo coniugale tra i genitori;

che non adducendo il giudice *a quo* profili nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0391

N. 126

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Rapporti di parasubordinazione - Competenza territoriale per le controversie - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. ordinanza n. 241/1993, ordinanza n. 370/1998 e sentenza n. 228/1998) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 413, comma 4, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Determinazione della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1995 dal pretore di Roma sul ricorso proposto da Conti Luigi contro la Malesci S.p.a., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1998 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Conti Luigi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Sergio Vacirca per Conti Luigi e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Conti Luigi nei confronti della Malesci S.p.a., con sede in Firenze, il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte il 7 gennaio 1998 ed iscritta al r.o. n. 6 del 1998), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Determinazione della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile) — il cui art. 1 (ed unico) ha introdotto il quarto comma dell'art. 413 del codice di procedura civile — «nella parte in cui non prevede che al giudice nella cui circoscrizione si trova il suo domicilio possa far ricorso anche il lavoratore subordinato che espliciti la sua attività al di fuori della sede dell'azienda ovvero di una dipendenza di essa»;

che il rimettente — nell'escludere la possibilità di applicare al caso di specie la «lettera della disposizione *de qua* che si riferisce espressamente ai soli rapporti di c.d. parasubordinazione» — reputa la questione rilevante ai fini della decisione della controversia, «atteso che la esclusione del rapporto intercorrente tra le parti dal novero di quelli per cui è possibile il ricorso al giudice del luogo di residenza del prestatore imporrebbe una immediata pronuncia di incompetenza territoriale»;

che, inoltre, secondo il rimettente, la questione stessa si appalesa non manifestamente infondata, in considerazione del *vulnus* che la disposizione denunciata infliggerebbe al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore subordinato, che svolge attività al di fuori della sede aziendale o di una sua dipendenza, rispetto al «lavoratore subordinato che presta la propria attività presso la sede o una dipendenza dell'azienda» ed al lavoratore c.d. parasubordinato, essendo in entrambi questi casi agevolata «la proposizione del giudizio a tutela della parte più debole del rapporto, con il ricorso al giudice del luogo nel quale l'attività si è esplicata»;

che si è costituito Conti Luigi, ricorrente nel giudizio *a quo* il quale ha concluso, in via principale, per «la emanazione di una sentenza interpretativa di rigetto» (tale da portare ad affermare la competenza del pretore di Roma) e, in via subordinata, per l'accoglimento della questione «così come proposta dal giudice remittente»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir «dichiarare la manifesta inammissibilità» della proposta questione di costituzionalità, eccependo, da un lato, che «dal testo dell'ordinanza pretorile non risulta l'oggetto della domanda introdotta» e, dunque, «la rilevanza della questione stessa ai fini del decidere» e, osservando, dall'altro, che «analoga questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile» con l'ordinanza n. 241 del 1993;

che entrambe le predette parti hanno ribadito le rispettive conclusioni con memorie integrative depositate in prossimità dell'udienza.

Considerato, preliminarmente, che l'eccezione — sollevata dalla parte pubblica intervenuta — di inammissibilità della proposta questione di costituzionalità, sotto il profilo della mancata motivazione in punto di rilevanza nel giudizio *a quo* è da reputarsi infondata;

che, difatti, avendo l'ordinanza di rimessione affermato, con motivazione non implausibile, la natura subordinata del rapporto lavorativo oggetto di cognizione nel giudizio principale e precisato le relative modalità di esplicazione (al di fuori della sede aziendale o di una sua dipendenza), risulta del tutto evidente il nesso di pregiudizialità tra la questione stessa e la decisione che il rimettente è tenuto ad adottare sull'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla società convenuta nel giudizio *a quo*;

che, peraltro, questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1993, si è già pronunciata sul dubbio di costituzionalità concernente l'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 1 della legge n. 128 del 1992, «nella parte in cui non prevede l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con modalità di esecuzione assimilabili a quelle di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile (scissione tra attività lavorativa e struttura aziendale)», prospettato sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, «per la disparità di trattamento che si verificherebbe fra i lavoratori di cui all'art. 409 c.p.c. e gli altri lavoratori subordinati che operano in una determinata zona del tutto svincolati dalle filiali o dipendenze, intese come strutture di riferimento dell'attività lavorativa»;

che, in quell'occasione, si è ritenuto frutto di corretta e ragionevole scelta legislativa, pur sempre discrezionale nel generale ambito di individuazione dei criteri di determinazione della competenza per territorio (secondo un costante orientamento, recentemente ribadito dall'ordinanza n. 370 del 1998 e dalla sentenza n. 228 del 1998), la previsione, per i soli rapporti di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, del foro territoriale esclusivo del «domicilio» del lavoratore parasubordinato e ciò in virtù di un «equo contemperamento degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore»;

che, non emergendo a sostegno dell'ordinanza di rimessione argomentazioni e profili nuovi o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Determinazione della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0392

n. 127

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. nei confronti di uno o più concorrenti nel reato - Potere di giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato - Incompatibilità del giudice - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza n. 371/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost. artt. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, ed il 9 giugno 1997 dal pretore di Bassano del Grappa, rispettivamente iscritte ai nn. 481 e 745 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 30 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con ordinanza in data 30 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. nei confronti di uno o più concorrenti nel reato, a giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato;

che il remittente riferisce che egli ha già pronunciato, previa separazione del processo, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di un concorrente nel medesimo reato ascritto anche agli imputati ora sottoposti al suo giudizio, e che il presidente del tribunale ha rigettato la sua successiva dichiarazione di astenersi nel giudizio nei confronti dei concorrenti;

che uno dei coimputati — riferisce ancora il remittente — ha presentato in prosieguo dichiarazione di ricasazione, che è stata però respinta dal tribunale;

che l'ordinanza richiama la sentenza n. 371 del 1996, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, alla luce di tale pronuncia — argomenta il giudice *a quo* — la valutazione di merito, compiuta nella sentenza che ha definito il rito speciale, in ordine alla rilevanza penale di una condotta ascritta, a titolo di concorso, a più imputati, non potrebbe non riflettersi sulla posizione dei concorrenti che lo stesso giudice sia chiamato successivamente a giudicare con rito ordinario, «attesa la struttura unitaria che il reato commesso in concorso di persone — ancorché eventuale e non già necessario — presenta»;

che, per ovviare alla vulnerazione che altrimenti ne conseguirebbe al principio del giusto processo, si imporrebbe un ulteriore intervento additivo sull'art. 34 del codice di procedura penale nei termini prospettati;

che, con altra ordinanza in data 9 giugno 1997, il pretore di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti, chiamati a rispondere della stessa imputazione in concorso di persone con il primo;

che, con argomentazioni non dissimili da quelle contenute nella precedente ordinanza, il remittente osserva che con la sentenza che ha definito il rito speciale egli ha comunque esaminato il merito dell'accusa, pervenendo alla conclusione che non ricorrevano i presupposti di una sentenza di proscioglimento degli imputati che avevano richiesto la pena concordata;

che tale valutazione, a suo avviso, non potrebbe non riflettersi sulla posizione dei residui concorrenti che hanno inteso affrontare il rito ordinario, in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta implicherebbe quanto meno l'opinione della sussistenza del fatto e della sua previsione come reato;

che in difetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 34 del codice di procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo, la cui latitudine sarebbe maggiore della questione decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i remittenti dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che abbia pronunciato sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato di reato a titolo di concorso eventuale, a giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato;

che, secondo le ordinanze di remissione, la logica sottesa alla sentenza n.371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o altri concorrenti;

che, invece, quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che l'incompatibilità del giudice non può essere dunque estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di altro coimputato rimasto formalmente estraneo al processo;

che adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, e dal pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 128

*Ordinanza 12-16 aprile 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Competenza del giudice - Limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia - Discrezionalità legislativa - Coerenza con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 38).

(Cost., art. 25).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1998 dal giudice di pace di Cassino nel procedimento civile vertente tra Buttagliari Antonio e il comune di Piedimonte S. Germano, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale, in sede di conclusioni, era stata eccepita l'incompetenza per materia o per valore del giudice adito, il giudice di pace di Cassino, con ordinanza emessa il 2 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, in quanto tale norma, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio della precostituzione del giudice, poiché permette la sostituzione del giudice naturale con altro giudice «virtuale, speciale e per una sola causa», il quale verrebbe ad acquisire il potere giurisdizionale non in forza di una previsione normativa, ma per una mera omissione delle parti;

che in tal modo la individuazione del giudice sarebbe rimessa alla disponibilità delle stesse parti, che potrebbero accordarsi per scegliere un giudice incompetente.

Considerato che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza;

che il legislatore può quindi legittimamente introdurre limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo;

che la *ratio* del novellato art. 38 del codice di procedura civile, consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza, ed essa risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile;

che gli inconvenienti lamentati dal rimettente, i quali consisterebbero nella possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza;  
che la questione è quindi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Cassino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0394

N. 129

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi - Ammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in data 17 giugno 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, proposto dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 102 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod. pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto egli, nel corso di una trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione del dr. Antonio Di Pietro, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ha proposto, con ordinanza dell'8 ottobre 1998, depositata il 14 novembre successivo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 17 giugno 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non avrebbe esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta dell'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati il 17 giugno 1998.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Bergamo deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (*ex plurimis*, ordinanze n. 60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, in quanto è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;

che, infine, dal ricorso si ricavano «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia» come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 130

Ordinanza 12-16 aprile 1999

**Giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.****Costituzione della Repubblica - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi - Ammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati in data 25 giugno 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dott.ssa Gemma Cotti Cometti, proposto dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, con ricorso depositato il 14 novembre 1998 ed iscritto al n. 103 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595, primo secondo e terzo comma, cod. pen., 61, n. 10, cod. pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in relazione all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto egli, nel corso di una trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione ed il prestigio della dr.ssa Gemma Cotti Cometti, magistrato in servizio presso il Tribunale di Brescia, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ha proposto, con ordinanza dell'8 ottobre 1998, depositata il 14 novembre successivo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 25 giugno 1998, con la quale la Camera dei deputati, su proposta difforme della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati non avrebbe esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla sussistenza del presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare e chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati la valutazione della condotta dell'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, annulli la relativa deliberazione, adottata dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1998.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale di Bergamo deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (*ex plurimis*, ordinanze n. 60 del 1999 e n. 471 del 1998; sent. n. 289 del 1998);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, dato che essa è competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le altre, ordinanze n. 60 del 1999; nn. 469, 407, 261, 254 del 1998);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;

che, infine, dal ricorso si ricavano «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia» come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, seconda sezione penale, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:*

*Il redattore:*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

99C0396

N. 131

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica - Tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - On. Vittorio Sgarbi - Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Insussistenza di un contrasto tra la Camera e Autorità giudiziaria - Inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso depositato il 3 dicembre 1998 ed iscritto al n. 104 del registro ammissibilità conflitti, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale di Caltanissetta, prima sezione penale.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva in ordine a taluni effetti prodotti dall'«uso distorto di mezzi di diffusione di notizie»;

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo carico per il suindicato reato vulnera le norme della Costituzione che rispettivamente garantiscono la libertà di pensiero, l'esercizio del diritto di difesa, pongono il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, definiscono le funzioni dei membri del Parlamento e stabiliscono che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio di dette funzioni (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione);

che, secondo l'istante, sussiste la «legittimazione del membro del Parlamento a richiedere il giudizio della Corte su di un conflitto ex art. 134 della Costituzione» e, quindi, egli chiede che la Corte dichiari che, «con i comportamenti denunciati, i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il Tribunale di Caltanissetta, sezione prima penale» «hanno avviato un conflitto contro il Parlamento».

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare *incidenter tantum* la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (*ex plurimis* ord. n. 446 del 1998; sentenze n. 265 del 1997; n. 1150 del 1998);

che, ancora secondo detto orientamento giurisprudenziale, la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto *a posteriori* quando risulti una divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria;

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il procedimento penale in oggetto;

che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 132

Ordinanza 12-16 aprile 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Provvedimento cautelare atipico ante causale - Notificazione all'estero - Perfezionamento - Requisiti - Riferimento alla sentenza della Corte n. 358/1996 - Manifesta infondatezza.****(C.P.C., art. 142, comma 3 e 669-sexies, commi 2 e 3).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal giudice designato del tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra Cas. di T. S.r.l. e Midas Corporation Manufactures ed altro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il giudice designato del Tribunale di Nola — nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, fissata a seguito della pronuncia *ante causam* con decreto *inaudita altera parte* di un provvedimento cautelare atipico nei confronti di una società avente sede nella Corea del Sud — con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200»:

che, secondo il rimettente, il combinato disposto delle norme impugnate impone che la notificazione del decreto venga effettuata, ove il destinatario sia residente all'estero, nel termine perentorio massimo di ventiquattro giorni, entro il quale il notificante deve inviare a mezzo Ufficiale giudiziario l'atto al Console italiano del paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato *ad quem*;

che ciò comporterebbe un sacrificio del diritto di difesa ed una disparità di trattamento nei beneficiari di un provvedimento cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilità che, nel breve termine sancito dall'art. 669-sexies non si perfezioni la notificazione nello Stato estero (come in concreto verificatosi);

che, sempre secondo il rimettente, la specifica e limitata portata della sentenza n. 69 del 1994 — con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. «nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200» — non consente di risolvere la presente questione in via interpretativa.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 358 del 1996 (ignorata dal rimettente) — muovendo dalla premessa dell'avvenuto ripristino, a seguito della citata sentenza n. 69 del 1994, dell'operatività del principio della sempre possibile «scissione soggettiva» fra il momento perfezionativo per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della notificazione di atti al di fuori dal territorio della Repubblica —, ha già affermato che il meccanismo della notifica all'estero, sotto il suo aspetto funzionale, è stato definitivamente modificato appunto da tale declaratoria di incostituzionalità, la quale, per la sua valenza generale, «trascende la specifica fattispecie

oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ., delimitandone l'ambito di operatività, le modalità ed i momenti di perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi»;

che alla stregua di tale affermazione, da ribadire ancora una volta, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dal giudice designato del tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0398

N. 133

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che, in sede di riesame o di appello, pronunciando nei confronti di uno o più concorrenti in ipotesi di reati a concorso necessario, abbia valutato la posizione di altri coindagati - Preclusione alla partecipazione al giudizio - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza n. 331/1997 dalla Corte, di rinvio alle proprie pronunce nn. 306, 307 e 308/1997, con declaratoria di inammissibilità di analoga questione - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., art. 3 e 24).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1996 dal tribunale di Napoli, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con ordinanza del 6 dicembre 1996 il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, in sede di riesame (o di appello), pronunciando nei confronti di uno o più concorrenti in ipotesi di reati a concorso necessario, abbia valutato la posizione di altri coindagati»:

che l'ordinanza richiama la sentenza n. 131 del 1996, con la quale questa Corte ha chiarito che la disciplina dell'incompatibilità, contenuta nell'art. 34 del codice di procedura penale, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di giudizi della medesima natura da parte dello stesso giudice, e quindi sulla esigenza di proteggere il giudizio di merito dal rischio di pregiudizio, effettivo o anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria espresse in occasione di atti compiuti in precedenti fasi processuali;

che — rileva il remittente — questa Corte, con la sentenza n. 432 del 1995, aveva già affermato che i principi sopra ricordati devono trovare applicazione anche in riferimento ai provvedimenti cautelari personali nei loro rapporti col giudizio di merito sulla imputazione, in quanto le pronunce cautelari presuppongono pur sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità, ancorché basato su indizi e non ancora su prove;

che successivamente — ricorda ancora il giudice *a quo* — questa Corte, con la sentenza n. 371 del 1996, ha ulteriormente esteso le ipotesi di incompatibilità, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, alla luce di tali pronunce, il remittente dubita della legittimità costituzionale del citato art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di alcuni coimputati di reato a concorso necessario il giudice che, essendosi pronunciato, in sede di riesame o di appello, su misura cautelare personale disposta nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato, ne abbia già valutato la posizione;

che la mancata previsione di questa ulteriore ipotesi di incompatibilità violerebbe il principio del giusto processo, poiché si avrebbe una duplicazione di giudizi della medesima natura da parte dello stesso giudice, con conseguente rischio di pregiudizio derivante da precedenti valutazioni sul merito dell'ipotesi accusatoria espresse dallo stesso giudicante.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331 del 1997, ha dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del 1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di incompatibilità e chiarendo che, se il pregiudizio deriva non da una sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel caso di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di tutela non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice:

che i precedenti di questa Corte appena citati sono idonei ad offrire la soluzione della presente questione, poiché le pronunce in sede di riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in sede di applicazione di tali misure (sentenza n. 131 del 1996);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0399

N. 134

*Ordinanza 12-16 aprile 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice del dibattimento che abbia, in precedente processo già giudicato lo stesso fatto a carico di alcuni imputati con contestuale trasmissione degli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti - Incompatibilità a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel successivo giudizio - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale in materia (v. sentenze nn. 292/1992 e 352/1997) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 34, comma 3).

(Cost., art. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal pretore di Ferrara, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1997 il pretore di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia, in precedente processo, già giudicato lo stesso fatto a carico di alcuni imputati con contestuale trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di altri soggetti, a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel successivo giudizio;

che il remittente premette di avere già avuto cognizione del medesimo fatto attualmente sottoposto al suo giudizio allorché ebbe ad assolvere per la stessa imputazione, con sentenza divenuta irrevocabile, soggetti diversi ed a disporre la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso, essendo emerse dall'istruttoria dibattimentale probabili responsabilità dei terzi, che, a seguito di promovimento dell'azione penale, si trova ora a giudicare;

che, ad avviso del giudice *a quo* il caso in esame non potrebbe ritenersi assorbito nell'ipotesi di «incompatibilità del denunciante» espressamente prevista dall'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, poiché la mera trasmissione degli atti al pubblico ministero per una valutazione in ordine all'esercizio dell'azione penale costituirebbe un *minus* rispetto alla denuncia e, tuttavia, la «forza della prevenzione» agirebbe anche in questa fattispecie, in quanto la trasmissione degli atti presupporrebbe una valutazione delle risultanze istruttorie di altro procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 330 del 1997, ha già dichiarato non fondata analoga questione, chiarendo che l'ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma dell'art. 34 cod. proc. pen;

che, in particolare, nell'anzidetta pronuncia, sulla scia della sentenza n. 292 del 1992, questa Corte ha inquadrato il provvedimento di trasmissione degli atti fra le denunce obbligatorie alle quali sono generalmente tenuti i pubblici ufficiali che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio (sent. n. 352 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 135

Ordinanza 12-16 aprile 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, precedente sentenza nei confronti di altro soggetto concorrente nel medesimo reato nella quale, pur non essendo stata valutata la posizione di quello stesso imputato, sia stata valutata positivamente una prova rilevante per la sua posizione - Divieto di partecipazione al giudizio - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 371/1996 - Inesistenza di una valutazione in ordine alla responsabilità penale del terzo concorrente nel medesimo reato - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 34, comma 2).

Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1997 dal Tribunale di Macerata, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 10 giugno 1997 il Tribunale di Macerata, nel corso di un procedimento penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altro soggetto concorrente nel medesimo reato, nella quale, pur non essendo stata valutata la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale, sia stata tuttavia valutata positivamente una prova rilevante per la sua posizione;

che il remittente riferisce che due componenti del collegio hanno già giudicato, in procedimento separato e quali membri di altro collegio, due concorrenti nel medesimo reato ascritto ai due imputati attualmente sottoposti a giudizio;

che — espone ancora il giudice *a quo* — la Corte d'appello di Ancona, pronunciandosi su una dichiarazione di ricasazione, relativa ai due magistrati avanzata dai due residui coimputati, l'ha dichiarata inammissibile per tardività, osservando tuttavia che l'incompatibilità conseguirebbe a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, ad avviso del remittente, il processo sottoposto al suo esame pone una questione estranea al tessuto argomentativo della richiamata sentenza, poiché nel pronunciarsi nei confronti di un concorrente il tribunale

non pervenne affatto a una valutazione della responsabilità dei correi allora estranei al processo ed attualmente sottoposti al suo giudizio, ma si limitò a valutare una prova rilevante anche nel successivo giudizio nei confronti degli altri concorrenti;

che il Tribunale di Macerata, ritenendo che anche in questa ipotesi gli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati per la possibilità che il giudice nel successivo giudizio sia prevenuto, sollecita una ulteriore sentenza additiva sull'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nei termini sopra riferiti.

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o altri concorrenti;

che, invece, quella sentenza mantiene espressamente ferma la precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze n.186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che l'incompatibilità del giudice non può essere dunque estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato;

che l'aver in una precedente sentenza valutato una prova nei confronti di un imputato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti nel reato rimasti estranei al processo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 136

Ordinanza 12-16 aprile 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Contenzioso tributario - Sospensione del processo - Omessa previsione nel caso che altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 31/1998) - Manifesta infondatezza.****(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse il 18 aprile 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sui ricorsi proposti dall'Ufficio IVA di Frosinone contro Frasca Franco, iscritte ai nn. 736 e 737 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 18 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso»;

che, a parere della rimettente, la norma denunciata, limitando la sospensione del processo tributario alle sole ipotesi tassative in cui sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità di disciplina che si verrebbe in tal modo a determinare rispetto a quella risultante dall'art. 295 del codice di procedura civile che estende, invece, la sospensione del processo civile ad ogni caso in cui occorre risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;

che la stessa norma, ad avviso del giudice *a quo* sarebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione per le limitazioni che comporterebbe all'esercizio del diritto di difesa nella controversia pregiudicata;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia:

che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1998, ha già dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica a quella sollevata nel presente giudizio;

che nelle ordinanze di remissione non vengono prospettati profili nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0402



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1999  
(della regione siciliana)*

**Imposte e tasse in genere - Contributo straordinario per l'Europa - Restituzione, a ciascun contribuente, di un importo pari al 60% di quello effettivamente trattenuto o versato - Prevista compensazione con altri tributi che debbano essere versati o trattenuti - Lamentata mancanza di precise garanzie per l'immediata ed integrale restituzione alla regione siciliana delle somme pari al minor gettito riscosso - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione siciliana - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Riproposizione delle doglianze prospettate con il ricorso n. 46/1998.**

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 1 e 28, comma 16).

(Cost., artt. 81, quarto comma; statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Ricorso della regione siciliana in persona del Presidente *pro-tempore* on.le Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Liana Cordone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana, in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 21 gennaio 1999;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 302, serie generale, del 29 dicembre 1998.

F A T T O

L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, rubricato «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa», ha disposto al comma 1, che «A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato».

Le modalità per provvedere a tale restituzione risultano dallo stesso articolo determinate a seconda della tipologia dei contribuenti, ma comunque prevedendo — con la sola eccezione, disciplinata al comma 6, in ordine ai contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare del contributo straordinario di cui è disposta la restituzione, e per i quali è prevista la presentazione di una apposita istanza di rimborso — che essa sarà effettuata mediante compensazione con altri tributi dovuti dagli stessi contribuenti. Considerato che da tali disposizioni, ed in particolare dal delineato sistema di compensazione con altri tributi che, per quanto riscossi nell'ambito del proprio territorio risultano di spettanza della Regione, consegue una compressione delle entrate tributarie della regione medesima al di fuori di ogni previsione di riserva all'erario statale, si è provveduto a proporre ricorso innanzi a codesta ecc.ma Corte (atto depositato in cancelleria il 4 dicembre 1998, ed iscritto al n. 46 del registro impugnativo in via principale) chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suddetto decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, nella presupposizione che la mancata espressa previsione di un trasferimento di somme in favore della regione siciliana, e a carico dello Stato, di un importo pari a quanto da restituire in via compensativa con tributi di spettanza della regione medesima, concreta — tenuto altresì conto dell'immediata entrata in vigore e della conseguente correlata immediata operatività del decreto-legge impugnato — una diretta diminuzione delle entrate tributarie regionali e quindi una altrettanto immediata lesione delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza.

L'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (c.d. collegato alla legge finanziaria 1999), oggetto del presente giudizio, anch'esso rubricato «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa», riproduce nel suo nucleo precettivo essenziale e addirittura nella sua stessa formulazione lessicale, la norma contenuta nella disposizione

del decreto-legge a suo tempo impugnato, con la sola novità recata dall'ultimo periodo del comma 6, il quale fissa un termine entro il quale il Centro di servizio provvede, per il tramite della tesoreria provinciale, ad effettuare il rimborso a favore dei contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione delle imposte dovute la quota ad essi spettante a titolo di restituzione.

In conseguenza della riproposizione della normativa in questione (nonché delle altre norme di cui al decreto citato, le quali però non rilevano ai fini del presente ricorso) l'art. 17 della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto l'abrogazione del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378 statuendo altresì, con una tipica clausola di salvezza, che «restano in ogni caso validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 2 novembre 1998 n. 378».

Infine, con una disposizione avente il carattere della novità, recata dall'art. 28, comma 16, della stessa legge 448 del 1998, rubricato «Patto di stabilità interno», ed anch'essa censurata con il presente ricorso, viene previsto che «Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione».

Nonostante tale ultima, riportata, previsione, si ritiene che persista la lesione delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, e si impugnano conseguentemente gli artt. 1 e 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le seguenti ragioni;

## DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e del correlato art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 nonché dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

Tutte le eccezioni di incostituzionalità a suo tempo sollevate dalla regione siciliana nei confronti del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, si ripropongono invero in relazione alle disposizioni impuginate con il presente ricorso, poiché la riportata formulazione della norma contenuta nell'art. 28, comma 16, della legge n. 448 del 1998, non garantisce che la restituzione alla regione siciliana delle somme alla stessa spettanti in quanto corrispondenti al minore gettito riscosso — in virtù del sistema di compensazione previsto dall'impugnato art. 1 — a fronte dei tributi di competenza, avvenga in maniera integrale ed immediata.

La presente impugnativa si rende in buona sostanza necessaria proprio in conseguenza dell'inserimento della disposizioni di cui al citato art. 28, comma 16, poiché, in mancanza di tale previsione, ben avrebbe potuto codesta ecc.ma Corte trasferire di fatto le proprie valutazioni dal decreto-legge a suo tempo impugnato alla legge censurata con il presente atto in ordine alla stessa norma già contenuta nel primo e riprodotta nella seconda.

Ed invero nella giurisprudenza costituzionale risulta con chiarezza affermato (cfr. sentenza 21 marzo 1996, n. 84) il principio della «valorizzazione della perdurante identità della norma pur nel mutamento della disposizione per *ius superveniens*», in forza del quale consegue l'ammissibilità dell'esame nel merito delle censure formalmente proposte nei confronti di una disposizione sostituita.

Al fine di inquadrare compiutamente la censura avanzata va preliminarmente ribadito che la compensazione prevista è destinata ad operare con quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto, o di imposta sul reddito delle persone fisiche, o di ulteriori imposte, tributi e contributi, sia che i relativi importi debbano essere versati, in acconto e/o a saldo, dai singoli contribuenti — unitariamente, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 421, o meno — sia che debbano essere trattenuti, nei casi normativamente previsti, dai sostituti d'imposta.

Ora, considerato che il contributo straordinaria per l'Europa, istituito ai sensi dei commi 194 e seguenti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato versato per intero all'erario dello Stato (e precisamente, secondo quanto disposto dal decreto 7 febbraio 1997 del Ministro delle finanze, al capo VI, capitolo 1051), in quanto riservato all'erario, ai sensi dell'art. 3, comma 216, della stessa legge 662/1996, poiché finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht — e viene oggi, di contro, attraverso l'anzidetto sistema della compensazione, rimborsato anche con tributi di sicura pertinenza regionale ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria», si dà luogo ad una decurtazione del conseguente gettito e si pone, pertanto, a carico del bilancio regionale, l'onere del rimborso come sopra disposto.

Ed invero, dalla circostanza che la titolarità del contributo straordinario per l'Europa risulta intestata in via esclusiva allo Stato, ne consegue l'attribuzione al medesimo Ente di tutti gli adempimenti conseguenti alla percezione del relativo gettito; da ciò, in particolare deriva — quale applicazione ed esplicitazione del principio generale che pone l'obbligo della restituzione in capo al soggetto che ha indebitamente percepito una qualsivoglia somma di denaro — che i rimborsi relativi al contributo in discorso, qualora siano state acquisite somme non dovute, ovvero, come nella fattispecie di che trattasi, le restituzioni conseguenti a nuove, cogenti, determinazioni normative, non possono che essere imputate al soggetto percettore, e cioè allo Stato.

Si osserva poi che nella forma di compensazione che viene in concreto a realizzarsi con entrate di spettanza della regione, viene a mancare la caratteristica fondamentale richiesta per tale figura di estinzione del rapporto obbligatorio, e cioè l'esistenza di un reciproco, ed inverso, rapporto di credito e debito tra due soggetti. Nella specie, infatti, il contribuente è sì contemporaneamente debitore e creditore, ma debitore della regione — cui spetta la percezione del gettito del tributo in parte soggetto a compensazione (IRPEF, I.V.A., ecc.) — e creditore dello Stato che ha in via esclusiva, attesa la riserva apposta in correlazione con la finalizzazione dello stesso, percepito il contributo straordinario per l'Europa.

Premesso quanto sopra, si osserva che la formulazione lessicale del censurato comma 16 dell'art. 28, peraltro assolutamente impropria sotto il profilo giuridico, non appare definire compiutamente la questione del rimborso alla regione delle somme corrispondenti alle minori entrate dalla stessa percepite in forza delle modalità previste per la restituzione ai contribuenti del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa, in quanto non garantisce il trasferimento integrale ed immediato in favore della regione, ed a carico dello Stato. degli importi in questione, e consente altresì — alla luce della mancata disciplina dei tempi, modalità e procedure attraverso le quali pervenire al suddetto rimborso delle somme corrispondenti al minor gettito tributario riscosso — di ritenere la sussistenza di un residuale, indebito, potere discrezionale esercitabile sia nella determinazione dell'ammontare sia nell'individuazione del momento in cui il conseguente accreditamento di somme alla regione debba avvenire.

Si rileva infatti, innanzitutto, che il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione siciliana, quale risulta fissato dallo statuto e dalle correlate norme di attuazione, consentendo alla regione la riscossione diretta dei tributi spettanti — con il conseguente immediato riversamento alle proprie casse e senza pertanto alcun atto formale di devoluzione, previsto viceversa per le altre regioni a statuto speciale — non contempla alcuna «determinazione delle spettanze» da parte statale, e pertanto viene a mancare la sede in cui possa procedersi in tal senso al fine di ristorare la perdita di gettito sofferta dalla regione medesima.

Nè può intendersi che con tale generica indicazione, contenuta nel citato comma 16, si sia voluto operare un riferimento al provvedimento legislativo cui ha riguardo il successivo comma 17 dello stesso art. 28. Ed invero tale provvedimento, da emanare entro il 30 settembre 1999, risulta testualmente finalizzato, e limitato, «alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali», e pertanto non si ritiene possibile che, in tale sede, si tenga conto anche del minor gettito percepito dalla regione nell'anno 1999 a causa della restituzione del contributo straordinario per l'Europa.

Parimenti appare da escludere l'ipotesi che possano essere utilizzate, al fine che qui rileva, le procedure e gli strumenti cui ha riguardo il precedente comma 14 dello stesso art. 28; ciò sia poiché le ripartizioni di disponibilità finanziarie in detta norma previste hanno una finalizzazione specifica e settoriale, sia poiché nessuna competenza può essere ascritta, in ordine alla fattispecie in discorso, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Ancora, infine, non ci si esime dall'osservare che neppure potrebbe ritenersi richiamato il momento dell'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale spettante alla regione siciliana ai sensi dell'art. 38 dello statuto, poiché — ed anche a prescindere dalla considerazione che dal 1991 detto contributo non è più stato erogato — secondo quanto dallo stesso art. 38 disposto, l'assegnazione in questione è soggetta ad una revisione quinquennale, mentre il riferimento all'annualità identifica soltanto la cadenza temporale dei versamenti, e poiché inoltre, secondo quanto affermato da codesta Corte (sentenza 31 marzo 1987, n. 87) nessuna garanzia costituzionale sussiste in ordine alle relative modalità di erogazione; circostanza quest'ultima che indebitamente si riverbererebbe anche sulla restituzione in discorso.

Ma in ogni caso lesiva delle spettanze e delle attribuzioni della regione risulta la previsione, recata dal comma 16 in discorso, secondo cui, del minor gettito derivante dall'applicazione dell'art. 1 della stessa legge n. 448, semplicemente «si tiene conto».

Ed invero, posto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 12, rubricato «Interpretazione della legge», delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il testo del codice civile, «nell'applicare la legge non si può ad essa

attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore», non può non rilevarsi — e riscontrare conseguentemente una lesione della autonomia finanziaria della regione siciliana — che l'espressione utilizzata («si tiene conto») appare connotata da una eccessiva vaghezza ed indeterminatezza.

Lessicalmente infatti l'azione che viene determinata con la locuzione adoperata sta in luogo di: «valutare, dare un peso, tenere in considerazione» (cfr. lessico universale italiano dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1979); con essa si intende generalmente il «prender nota, serbare memoria» di alcunché, e soltanto residuale può viceversa ritenersi il significato e l'accezione di «conteggiare» (cfr. Grande dizionario della lingua italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, 1964).

Ciò potrebbe pertanto comportare residue, indebite, potestà valutative discrezionali, e in mancanza di univoche indicazioni che consentono di ancorare la previsione in questione a precisi parametri quantitativi ed a individuati limiti temporali, potrebbe indurre a ritenere non necessariamente sussistente un obbligo di restituzione alla regione del *tantundem*, esatto equivalente del minor gettito tributario della regione siciliana quale risulta riscontrato, o comunque riscontrabile, a seguito dell'esame dei dati contabili in possesso delle tesorerie provinciali dello Stato.

Rileva specificare che la lesione della autonomia finanziaria della regione siciliana risulta anche se la restituzione in parola, ancorché integrale, non venga disposta nello stesso esercizio finanziario nel quale il minor gettito tributario in questione si determina.

Anche in tale ipotesi, oltretutto, ovviamente qualora detto importo non venga risarcito in modo integrale, si avrebbe una compressione delle risorse della regione ed il conseguente condizionamento delle sue scelte politiche, in lesione delle previsioni statutarie che riconoscono quale unico, legittimo limite, quello relativo a norme statali di principio e di grande riforma.

Non può invero contestarsi che tutte le scelte che comportino spese, restando ancorate alla necessità di una copertura finanziaria, restino condizionate anche con riferimento al momento temporale in cui le corrispondenti entrate vengono riscosse, provocando di contro, quindi anche il semplice slittamento temporale nell'acquisizione delle spettanze, una lesione dell'autonomia regionale.

Sia la non integrale restituzione della somma pari al minor gettito tributario riscosso dalla regione siciliana in conseguenza dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 448 del 1998, sia il ritardo nel provvedere all'accreditamento alla medesima regione del relativo importo, comporterebbero, altresì, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio della copertura finanziaria in esso contenuto; principio che si estende certamente oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (cfr. Corte costituzionale, sentenza 17 dicembre 1981, n. 189), e che comportando la necessità di un'identificazione precisa e puntuale dei mezzi di copertura, avrebbe imposto, in ordine al bilancio della regione siciliana, l'espressa previsione di un trasferimento di somme in favore della stessa regione, ed a carico dello Stato, di un importo pari a quanto da restituire in via compensativa con tributi di pertinenza della medesima.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto — in violazione dell'autonomia e delle attribuzioni finanziarie regionali, quali risultano dall'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nonché in violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione — non sanciscono, a carico dello Stato ed a favore della regione siciliana, l'obbligo di rimborso integrale ed immediato degli importi dalla medesima restituiti in nome e per conto dello Stato medesimo in applicazione dell'art. 1 della predetta legge n. 448/1998.*

*Con riserva di ulteriori deduzioni.*

*Si deposita con il presente atto l'autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 21 gennaio 1999).*

Palermo, addì 25 gennaio 1999

Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - avv. Liana CORDONE

## N. 211

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Como sul ricorso proposto da Peverelli Orlando contro l'ufficio imposte dirette di Como*

**Contenzioso tributario - Conciliazione extra-processuale - Possibilità delle parti di proporre la relativa istanza in via permanente e senza limiti - Mancata previsione di parametri normativi di riferimento - Attribuzione al giudice del potere di verificarne i presupposti e le condizioni di ammissibilità - Incidenza sul dovere di concorrere alle spese pubbliche in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale - Violazione dei principi della riserva di legge in materia tributaria - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e di soggezione del giudice alla sola legge.**

**Contenzioso tributario - Conciliazione extra-processuale - Attribuzione al dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze del potere di stabilire le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della relativa proposta - Violazione del principio che impone la riserva di legge in materia tributaria - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 48, comma 5 e 37, comma 4-bis).

(Cost., artt. 2, 23, 53, 97 e 101).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 502/97 depositato il 4 febbraio 1997, avverso avviso di accertamento n. 4471009208 - IRPEF '88 contro imposte dirette di Como da Peverelli Orlando, residente a Grandate (Como) in via Stazione, 2, difeso da Cairoli rag. Edoardo, residente a Como in piazza Duomo, 12.

1. — Con ricorso ritualmente proposto il contribuente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Botta di Como, impugnava l'avviso in epigrafe con il quale era stato accertato — su segnalazione della D.R.E. di Milano, che richiamava provvedimenti della procura della Repubblica — l'omessa indicazione per l'esercizio 1988 di redditi di lavoro autonomo occasionale per l'ammontare di lire 204 milioni, deducendo l'insussistenza della violazione, in ogni caso riconducibile all'esercizio 1987.

All'udienza del 6 novembre 1997 la commissione disponeva il rinvio a nuovo ruolo in pendenza del processo penale per i fatti di cui all'avviso impugnato.

Dopo la convocazione per l'udienza odierna — l'ufficio si era intanto ritualmente costituito chiedendo la reiezione dell'impugnativa — il 24 novembre 1998 veniva depositata proposta di conciliazione, accettata dal rag. Edoardo Cairoli di Como, quale procuratore speciale del Peverelli; della revoca del precedente incarico all'avv. Botta e del conferimento del nuovo mandato al rag. Cairoli era stata data comunicazione con atto depositato in segreteria il 24 ottobre 1998.

Successivamente, in data 28 dicembre 1998 il precedente difensore depositava copia della sentenza del tribunale di Como.

All'udienza di discussione le parti chiedevano provvedersi in ordine al raggiunto accordo conciliativo; al pagamento si procedeva il 2 febbraio 1999, nel termine di legge.

2. — Nell'intento di evitare che l'uso dei mezzi di tutela possa rinviare nel tempo l'adempimento dell'obbligo contributivo, sono stati introdotti strumenti di diversa natura volti a prevenire o ridurre l'insorgenza e/o pendenza di controversie tributarie (fra gli altri, l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale). La disciplina normativa non contempla criteri o indicazioni: da più parti pertanto, e sotto articolati profili, sono stati sollevati dubbi — in dottrina — sulla legittimità di tali previsioni, involgenti l'esercizio di un'incondizionata discrezionalità amministrativa.

In particolare, per quanto concerne la conciliazione, è stata denunciata la violazione:

degli artt. 23 e 97, perché le condizioni dell'accordo sono svincolate da qualsiasi parametro normativo;

degli artt. 2 e 53, perché il dovere di «concorrere alle spese pubbliche», nell'adempimento di «doveri inderogabili di solidarietà», si esplica attraverso l'incontrollata mediazione del funzionario tributario, cui compete determinarne la misura.

I dubbi permarrrebbero anche se fosse attribuito al giudice — ciò che viene concordemente escluso — un controllo di merito sull'accordo delle parti; non vengono meno, d'altra parte neppure ritenendo — secondo un'autorevole interpretazione — che la riduzione della pretesa non consegue ad uno sconto transattivo sull'esercizio del potere ma alla «rideterminazione del reddito».

In mancanza di «una corretta procedimentalizzazione di criteri legali ed amministrativi», sussiste possibilità di abuso o arbitrio»: e tanto è sufficiente in uno stato di diritto — la cui azione non può essere informata ai criteri di conduzione di un'impresa, che persegue finalità di convenienza economica — per ritenere la questione non manifestamente infondata.

3. — L'illegittimità della disciplina normativa della conciliazione extraprocessuale si coglie anche sotto ulteriori profili.

Con la sua introduzione, il legislatore del 1994 ha abbandonato i principi della riforma del 1972, che aveva ricondotto il rapporto d'imposta nell'ambito del diritto, eliminato ogni margine di discrezionalità; fedele a tali principi, rimosso il segreto bancario — nel quale veniva individuato il maggior ostacolo ad un'utile azione accertatrice — ritenendo essenziale il sindacato giurisdizionale per il funzionamento del sistema il legislatore del 1991 aveva previsto la normale ricorribilità in Cassazione della decisione tributaria di 2° grado (d.lgs. n. 546/1992). Anche la Corte costituzionale aveva favorito il disegno di contrastare il fenomeno evasivo nel rispetto dei principi dello stato di diritto, ritenendo consentito all'A.F. accertare induttivamente il reddito utilizzando elementi di fatto certi per risalire alle componenti occultate (sent. n. 293/1987); in tale linea di recente è stata poi riconosciuta efficacia retroattiva al c.d. redditometro, stante la sua natura procedimentale (Cass. n. 12483/1995).

Senza attendere l'effetto deflattivo del nuovo processo — voluto dal Parlamento appena da qualche anno proprio per ridurre il contenzioso — né procedere prima alla revisione delle strutture dell'A.F., nonostante il diffuso clima d'illegalità emerso in quegli anni, il successivo legislatore ha seguito altro percorso, inserendo le (diverse) regole d'impresa nell'esercizio di una funzione statale.

Prevista inizialmente nel d.l. 17 settembre 1994, n. 538, unitamente all'accertamento con adesione, la conciliazione introduce il principio dell'imposizione negoziata, anzi della determinazione concordata dell'obbligazione tributaria.

Il radicale mutamento d'indirizzo dell'ordinamento è evidente: all'esercizio del potere impositivo, come disciplinato in attuazione della delega di cui alla legge n. 825/1971, è stato sostituito il diverso principio dell'imposizione consensuale (che addirittura prescinde — nell'accertamento con adesione — da un qualsiasi precedente atto accertativo, potendo esplicitarsi sulla base di un semplice verbale di P.T.: art. 6 d.lgs. n. 218/1997).

La «rideterminazione» concerne solo i redditi — d'impresa o lavoro autonomo — per i quali la misura della base imponibile può presentare incertezze; non quelli di pensione o lavoro dipendente, certi nel loro ammontare, oggetto di prelievo fin dall'origine, destinati a subire ora — nella loro documentata entità — le limitazioni derivanti dalle modificazioni dello stato sociale: il contenuto dell'obbligo e la ricorrenza di tali limitazioni sono dunque correlati — nei primi — ad una capacità contributiva fittizia perché l'Amministrazione non è in grado di misurare la base imponibile secondo le regole giuridiche fissate sin dal 1972.

Al conseguimento di un immediato incremento delle entrate viene dunque sacrificata l'esigenza — giuridica e morale — del concorso alle spese pubbliche secondo la capacità effettiva; e ciò in via permanente, e senza alcun limite, non essendo neppure prevista — quanto meno — un'applicazione temporanea del detto istituto per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'A.F.

È innegabile, d'altra parte, la sua efficacia diseducativa: in vista di un possibile accordo, contribuente ed ufficio sono indotti, rispettivamente, ad occultare elementi di reddito e/o ricchezza ed omettere la ricerca dei dati rivelatori dell'effettiva capacità contributiva; l'assoluta libertà dell'Amministrazione influenza dunque, in via generale, il corretto esercizio dell'(iniziale) azione accertatrice.

Nel tentativo di allontanare i dubbi d'incostituzionalità, il 2° comma dell'art. 14 d.lgs. n. 218 cit., integrativo dell'art. 37 d.lgs. n. 545/1992, ne conferma invece la fondatezza: l'imparzialità dell'Amministrazione viene affidata alle diversificate iniziative dei dirigenti circa le condizioni della proposta e dell'accettazione, aventi efficacia nell'ambito del territorio dei rispettivi uffici, neppure portate a conoscenza del giudice tributario.

La denunciata violazione degli artt. 2, 23 e 97 della Costituzione non è quindi venuta meno.

4. — L'art. 48 d.lgs. n. 546/1992 aveva attribuito alla C.T.P. — nella forma di un normale giudizio — la definizione del rapporto tributario, in attuazione della delega di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 413/1991; la sentenza era reclamabile alla C.T.R.

Nel mutato quadro normativo — demandata la determinazione all'obbligazione al riservato ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione — non trova giustificazione un intervento del giudice circa i presupposti e le condizioni della conciliazione extraprocessuale.

Escluse concordemente verifiche e/o valutazioni di merito in ordine ai termini dell'accordo ed alla misura dell'imposta, estensiva e/o adeguatrice del suo controllo non varrebbe a sottrarre la conciliazione ai dubbi di incostituzionalità, involgendo la sua disciplina un'inammissibile disponibilità — in capo all'A.F. — del credito d'imposta; d'altra parte, venute meno le cause ostative inizialmente previste — tutte le controversie essendo ormai conciliabili — il suo intervento è palesemente ripetitivo dell'esame già compiuto in via preliminare (art. 27 d.lgs. n. 546) circa l'ammissibilità del ricorso e la capacità processuale del ricorrente; aggrava quindi inutilmente il procedimento della fattispecie conciliativa.

Nel nuovo sistema sembra del tutto coerente «l'assenza» del giudice.

Se (il sistema) è conforme ai valori costituzionali, un'«apparente» controllo vale solo a coinvolgerlo in un procedimento di esclusiva competenza dell'Amministrazione; saranno quindi riferibili anche a lui riserve e sospetti per eventuali violazioni e/o errori delle parti nell'accordo conciliativo, perché il rinnovato, inutile controllo lo rende formalmente partecipe dell'esercizio del potere di disposizione del credito: il riparto delle competenze ed il principio della separazione dei poteri, che la Costituzione accoglie, esigono che gli siano demandati solo il compito di dichiarare l'estinzione del giudizio.

5. — Le questioni di cui sopra rilevano nel caso di specie occorrendo provvedere, a norma dell'art. 48 cit., a seguito dell'avvenuto pagamento dell'imposta, secondo l'accordo delle parti.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 48, d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento;*

*dell'art. 48, comma 5, d.lgs. cit., in riferimento all'art. 23 della Costituzione, nella parte in cui consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione extraprocessuale della controversia tributaria;*

*dell'art. 37, comma 4-bis, d.lgs. n. 545/1992, con riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione, perché demanda al dirigente dell'ufficio la determinazione delle condizioni della proposta e dell'accettazione;*

*dell'art. 48, comma 5, d.lgs. cit., in riferimento agli artt. 97 e 101 segg. della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice la verifica dei presupposti e condizioni di ammissibilità della conciliazione.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina altresì che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.*

Como, addì 5 febbraio 1999

*Il presidente relatore: SICA*

## N. 212

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal pretore di Udine sezione distaccata di Latisana nel procedimento civile vertente tra Meneghello Bertilla e Ministero delle finanze ed altra*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi - Prevista notificazione degli accertamenti in rettifica nei confronti del solo marito - Responsabilità solidale dei coniugi (nella specie: della moglie separata, per dichiarazione infedele del marito) - Asserita, lamentata assunzione di tale responsabilità, oltre che per l'imposta dichiarata, anche per pagamenti futuri ed incerti, dipendenti da eventuali accertamenti fiscali - Lesione del principio di eguaglianza tra coniugi - Violazione del diritto di difesa e alla inviolabilità della corrispondenza - Incidenza sul principio della capacità contributiva.**

**(Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, commi 2, 3, 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3, 15, 24, 29 e 53).**

## IL VICE PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta *sub* n. 7270/98 racc., promossa da Meneghello Bertilla, rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo D'Alessandro, contro il Ministero delle finanze e la S.F.E.T. S.p.a., con ricorso in opposizione di terzo avverso l'esecuzione iniziata in odio alla stessa con atto di pignoramento dd. 26 ottobre 1998.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione di terzo dd. 13 novembre 1998 la Meneghello Bertilla espone:

che per l'anno 1992 aveva presentato la dichiarazione dei redditi congiuntamente al marito Bruno Vincenzo su un unico modello ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

che l'ufficio imposte di Latisana, a seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza di Lignano nei confronti di Bruno Vincenzo, aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato dallo stesso da L. 14.769.000 a L. 100.120.604;

che essa ricorrente, separatasi dal marito giusto decreto di omologa dd. 30 aprile 1996, era completamente estranea all'attività d'impresa del marito e non aveva mai avuto la possibilità di prendere visione della contabilità dello stesso e degli atti di verifica eseguiti dalla G.d.F.;

che in data 26 ottobre 1998 la S.F.E.T. S.p.a., nella sua qualità di concessionario del servizio di riscossione dei tributi, aveva pignorato i beni rinvenuti nella sua abitazione nonostante non fosse stato notificato né la cartella esattoriale né l'avviso di mora;

che l'atto di pignoramento doveva ritenersi illegittimo perché non preceduto dalla notifica del titolo e perché estranea al credito d'imposta reclamato dall'amministrazione finanziaria.

La Meneghello, pertanto, nella sua assunta qualità di terzo rispetto all'esecuzione promossa dalla S.F.E.T. S.p.a. instava preliminarmente per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione e nel merito per la dichiarazione di nullità del pignoramento eseguito nei suoi confronti nonché d'improcedibilità dell'esecuzione stessa per insussistenza del credito tributario in quanto afferente ad un rapporto a lei estraneo. Chiedeva, inoltre, di sollevare questione di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 114/1977 in riferimento agli artt. 3, 24, 29 e 53 della Costituzione.

L'esecuzione veniva sospesa con provvedimento di questo pretore pronunciato *inaudita altera parte*.

All'udienza del 9 dicembre 1998 si costituivano in giudizio la S.F.E.T. S.p.a. e l'Amministrazione finanziaria che, pur riconoscendo l'omessa notifica della Cartella esattoriale alla Meneghello, chiedevano la revoca del provvedimento di sospensione nonché la dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, in subordine, la dichiarazione di incompetenza di questo pretore oltre, comunque, al rigetto della proposta opposizione.

All'udienza del 20 gennaio 1999 questo pretore si riservava di decidere le questioni preliminari relative alla revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione e al difetto di giurisdizione e di competenza.

Ritiene, ora, questo pretore che per decidere le questioni sollevate dalle parti occorra necessariamente far ricorso all'applicazione dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, in relazione al quale si profila questione rilevante e non manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Appare evidente che avendo la ricorrente conclamato la sua qualità di terzo rispetto all'esecuzione mobiliare promossa dalla S.F.E.T. S.p.a. ed avendo, altresì, contestato la debenza del credito d'imposta vantato dall'Amministrazione finanziaria, occorre preliminarmente accertare, ai fini dell'ammissibilità della proposta opposizione ex art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, se in capo alla stessa sussista o meno, ex art. 17 della legge n. 114/1977 la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie del marito.

Non è revocabile in dubbio che se la Meneghello è solidalmente responsabile delle obbligazioni tributarie del marito, certamente non può essere considerata terza e, quindi, l'opposizione dovrebbe essere proposta avanti l'Intendenza di finanza ex art. 53, d.P.R. n. 602/1973.

Ove, invece, non fosse considerata solidalmente responsabile assumerebbe la posizione di terza e, quindi, come tale sarebbe legittimata a proporre opposizione di terzo innanzi a questo giudice.

Pertanto, ai fini della decisione della presente controversia, v'è la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 17.

La norma di cui all'art. 17 della legge n. 114/1977 è stata più volte denunciata, sotto vari profili, innanzi alla Corte costituzionale che ha sempre ribadito la legittimità della stessa in base a due considerazioni:

A) la denunciata violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione concernente la disparità di trattamento a parità di posizione contributiva tra coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta e coniugi che hanno presentato una distinta dichiarazione, è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto la disparità di trattamento sarebbe in rapporto di causalità efficiente con la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro sistema di dichiarazione. Il principio, poi, di cui all'art. 53 della Costituzione — capacità contributiva — non escluderebbe la potestà legislativa di stabilire prestazioni solidali a carico oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario (Cost. n. 316/1987);

B) in relazione alla denunciata violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 29 della Costituzione è stato affermato che il dubbio di costituzionalità può essere superato mediante un'interpretazione adeguatrice della normativa vigente (Cost. n. 184/1989). In detta sentenza è stato precisato che alla moglie, chiamata a rispondere per debiti tributari del marito, è sempre consentito proporre impugnazione avverso l'accertamento.

Questo pretore ritiene che la norma di cui all'art. 17, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni in materia di diritto alla difesa e di parità di coniugi, non si concili con il principio della ragionevolezza e con i principi di cui agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione sotto i profili che passa ad evidenziare:

1) la norma di cui all'art. 17 certamente riserva al marito una posizione di ingiustificato vantaggio rispetto alla moglie. Infatti, se il debito d'imposta nasce da un'infedele dichiarazione della moglie il marito viene prontamente ed immediatamente notiziato di tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria consentendogli così di esercitare sin dall'inizio il proprio diritto di difesa, mentre così non è nell'ipotesi inversa.

Pur ammettendo che la dichiarazione dei redditi congiunta costituisca per i coniugi una libera scelta, si da giustificare la responsabilità solidale per il debito d'imposta dichiarato, ciò non giustifica il differente grado di tutela riservato ai coniugi in ipotesi di conflitti con l'Amministrazione finanziaria. Non pare ragionevole che la moglie debba avere la conoscenza di atti lesivi della sua sfera giuridica soggettiva — si pensi all'avviso di accertamento — in via mediata (con il rischio, quindi, di dover subire le conseguenze di comportamenti colposi o dolosi del marito convivente, separato o addirittura divorziato) anziché in via diretta e personale.

E *jus receptum* che la donna ha assunto nella società e nella famiglia un ruolo di parità che non rende giustificabile la posizione di soggezione cui la stessa viene di fatto a trovarsi nei confronti del marito per il solo fatto di aver scelto di presentare una dichiarazione congiunta dei redditi.

Non è agevole comprendere perché debba essere proprio la moglie a subire una limitazione del suo diritto ad avere piena, diretta ed immediata conoscenza degli atti destinati ad incidere sulla sua sfera giuridica soggettiva anziché il marito.

La norma impugnata riguardata sotto il profilo testé considerato ferisce il principio di uguaglianza tra i coniugi perché nella sostanza riserva una diversità di tutela in ragione di una situazione dipendente dal sesso.

Non va sottaciuta, poi, la violazione del principio di cui all'art. 15 della Costituzione sicuramente applicabile anche alle donne coniugate.

La mancanza di coabitazione, per effetto della separazione o del divorzio, esclude in radice la presunzione di conoscibilità degli atti da parte della donna maritata e, quindi, la sicura violazione del diritto alla difesa e alla inviolabilità della corrispondenza.

Di fatto la donna maritata viene messa nella condizione di non conoscere gli atti idonei ad incidere sulla sua sfera giuridica soggettiva;

2) la norma di cui all'art. 17 nel consentire ai coniugi di presentare la dichiarazione dei redditi su un unico modello prevede che la determinazione dell'imposta debba essere fatta in modo separato nel senso che ognuno è tenuto a pagare l'imposta, in ossequio al principio di cui all'art. 53 della Costituzione, in modo proporzionale alla propria capacità contributiva.

Il fatto che si consenta ai coniugi di sommare le rispettive imposte e di detrarre dall'ammontare complessivo le ritenute e i crediti d'imposta eventualmente spettanti agli stessi non comporta, quindi, alcun apprezzabile vantaggio né per il contribuente né per l'amministrazione.

Da tale premessa normativa non può ragionevolmente farsi derivare una responsabilità solidale in capo ai coniugi per debiti nascenti da futuri accertamenti e dipendenti da comportamenti omissivi non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi.

Il tenore testuale della norma in esame, nella sua criptica formulazione non consente assolutamente di avere piena contezza della effettiva e dilatata portata applicativa della stessa ed in particolare della circostanza che con la dichiarazione congiunta i coniugi si assumono la responsabilità solidale di pagare non solo l'imposta indicata nella dichiarazione dei redditi, ma anche quella futura ed incerta dipendente da eventuali accertamenti fiscali.

Estendere la responsabilità solidale dei coniugi anche ai debiti d'imposta successivamente accertati nei confronti di uno solo di essi in conseguenza di un'infedele dichiarazione dei redditi significa fare assumere una responsabilità patrimoniale per fatti altrui e rispetto ai quali l'altro coniuge è del tutto estraneo.

Non pare che si possa affermare la sussistenza di una identità di rapporto tributario tale da giustificare una responsabilità solidale in capo ad entrambi i coniugi e ciò proprio sulla base del tenore testuale dell'art. 17, comma 2, il cui tenore letterale non rende immediatamente intelligibile l'assunzione di responsabilità solidale oltre che per l'imposta dichiarata, anche in punto affidabilità della dichiarazione dei redditi dell'altro coniuge.

Ove, si dovesse accedere alla tesi, secondo cui la dichiarazione congiunta dei redditi comporterebbe la responsabilità solidale anche per la infedele dichiarazione, peraltro affermata dall'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità si da costituire diritto vivente di riferimento comparativo per la valutazione della norma denunciata, si finirebbe con l'attribuire alla norma in esame un portato d'irrazionalità oltre che una valenza di vera «insidia normativa» per i cittadini.

Per tutte le ragioni dianzi esposte, ritenuta la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5, sotto i profili denunciati,

*P. Q. M.*

*Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, 3, 4 e 5, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29, 53 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Latisana, addì 27 gennaio 1999.

*Il vice pretore onorario: SECCI*

## N. 213

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1998 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Rizzi Daniele*

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione, in assenza dei requisiti della condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306/1992, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra condannati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

## IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 14 dicembre 1998, instaurato ai sensi degli artt. 47 e 54, o.p. 666 e 678 c.p.p. nei confronti di Rizzi Daniele nato a S. Arcangelo di Romagna 25 aprile 1962, detenuto in relazione alla sentenza 19 marzo 1986 della Corte di appello L'Aquila a. 22 (di cui condonato) per sequestro di persona a scopo di estorsione e violazione della legge sulle armi. Dec. pena 15 aprile 1983; scad. pena: 17 settembre 2000.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;

## O S S E R V A

In ordine all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal Rizzi si pone in via preliminare un problema di ammissibilità dell'istanza in quanto il detenuto sta espianando una condanna per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Al riguardo occorre premettere che nel caso di specie, come già accertato da questo tribunale con ordinanza 23 giugno 1995, non sussiste né il requisito dell'utile collaborazione, né le ipotesi di «impossibilità» o «inesigibilità» della condotta collaborativa, di cui alle sentenze nn. 357/1994 e 68/1995 della Corte costituzionale.

Va altresì premesso che il Rizzi, il quale dall'88 usufruiva di permessi premio interrotti a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. n. 306/1992, venne riammesso a tale esperienza trattamentale in virtù della sentenza n. 504/1995 della Corte costituzionale.

Inoltre, a seguito di istanza di semilibertà formulata dal Rizzi, questo tribunale, con ordinanza 24 settembre 1996, sollevava la questione di costituzionalità dell'art. 4-bis o.p., con riferimento agli artt. 27, comma 3 e 25, comma 2. In tale occasione il tribunale rilevava infatti come, nonostante l'iter trattamentale del detenuto fosse connotato da fattiva adesione all'opera rieducativa ed emergesse dalle informazioni trasmesse dal C.P.O.S.P. l'inesistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 4-bis, quale risultante dall'intervento delle sentenze della Corte costituzionale, impediva l'accesso alla misura alternativa richiesta — costituente naturale sviluppo dell'esperienza dei permessi premio —, così determinando una regressione incolpevole del trattamento rieducativo.

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1997, n. 445, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, legge n. 354/1975, «nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata».

A seguito di tale pronuncia, questo tribunale, con ordinanza 25 febbraio 1998, ammetteva il Rizzi alla semilibertà. Anche nel corso dell'esecuzione della misura alternativa il detenuto, come si evince dalle relazioni trasmesse dal carcere e dal C.S.S.A. di Roma, ha dimostrato di aver raggiunto un apprezzabile grado di risocializzazione, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni impostegli con il programma di trattamento ed espletando con senso di responsabilità l'attività lavorativa a cui è preposto. Pertanto, alla luce della positiva evoluzione trat-

tamentale, non vi è dubbio che il Rizzi abbia ormai raggiunto un livello di risocializzazione pienamente adeguato alla invocata misura alternativa dell'affidamento in prova, che di tale evoluzione costituirebbe il naturale sviluppo.

Sennonché ad avviso del Collegio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del detenuto, non può applicarsi al caso di specie la sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata. Detta pronuncia si riferisce infatti, coerentemente con il *petitum*, alla sola semilibertà.

Il contenuto della motivazione della sentenza n. 445/1997, nella parte in cui riguarda in via generale gli altri «istituti previsti dall'ordinamento penitenziario» non è altro che un *obiter dictum*. Pertanto tale principio, pur rivestendo un indubbio valore dottrinale, non può incidere sul sistema che vede intatta la disposizione normativa di cui all'art. 4-bis collegato con la norma contenuta nell'art. 47 o.p. Né sembra possibile estendere in via analogica la norma di cui all'art. 4-bis, così come risultante dalla decisione della Corte costituzionale, all'istituto dell'affidamento in prova, trattandosi di misura alternativa più ampia e strutturalmente diversa dalla semilibertà, in relazione alla quale permane il divieto espresso, in assenza dei requisiti di una condotta collaborativa o dell'inesigibilità della collaborazione, introdotto dal legislatore con il d.-l. n. 306/1992.

La norma così come va applicata, interrompendo la progressività del trattamento senza che vi sia una giustificazione derivante da una condotta colpevole del condannato o da collegamenti con la criminalità organizzata, è però di dubbia legittimità costituzionale, proprio alla luce delle affermazioni svolte dalla Corte costituzionale, che non sembra possano ragionevolmente limitarsi alla sola semilibertà. Invero nella citata sentenza la Corte, ribadendo principi già espressi in precedenza, con le pronunce nn. 306/1993 e 504/1995, ha nuovamente affermato che il trattamento rieducativo non può subire interruzioni quando, già all'epoca dell'entrata in vigore della normativa restrittiva, esso fosse caratterizzato da «adesioni comportamentali in sé sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente credibile».

Tali argomentazioni, affrontate in materia di permessi premio e di semilibertà, valgono anche per l'ulteriore progresso nel trattamento scaturente dall'ammissione del condannato meritevole alla misura alternativa dell'affidamento in prova, in relazione alla quale, la preclusione contenuta nell'art. 4-bis o.p., configura, quindi, una violazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, comma 3, ed una irragionevole disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, rispetto a chi si trova a fruire delle misure alternative alla detenzione unicamente perché la data del provvedimento concessivo è anteriore alla entrata in vigore della norma in discorso.

Deve pertanto sollevarsi, in quanto rilevante nel caso di specie, siccome è precluso al Rizzi di accedere alla più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p. in relazione all'art. 47, con riferimento alle norme contenute negli artt. 27, comma 3 e 3, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975 con riferimento agli artt. 27, comma 3 e 3, della Costituzione;*

*Sospende il procedimento di sorveglianza di cui in intestazione relativo all'istanza di semilibertà proposta da Rizzi Daniele;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle questioni sollevate.*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art. 23 della citata legge.*

Così deciso nella camera di consiglio, 14 dicembre 1998.

*Il presidente est.: LONGO*

## N. 214

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1998 dal tribunale di sorveglianza di Venezia  
sulle istanze proposte da Leocata Davide*

**Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannati per determinati delitti (art. 4-bis, legge n. 354/1975) - Concessione della detenzione domiciliare - Preclusione - Irragionevole disparità di trattamento, a fronte del previsto possibile accesso, per i medesimi condannati, ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).**

**(Cost., artt. 3 e 27).**

## IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla istanza presentata da Leocata Davide, nato a Catania il 3 dicembre 1973, in atto detenuto presso la casa di reclusione di Augusta, tendente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 47-ter l.o.p., in relazione alla condanna di cui alla sentenza del g.i.p. del tribunale di Venezia in data 14 luglio 1997, confermata dalla Corte d'appello di Venezia in data 3 febbraio 1998, per i reati di cui agli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, 110, 81 c.p., quarto comma, n. 2, legge n. 110/1975, pena inflitta: anni due e giorni venti di reclusione con inizio pena il 19 maggio 1997 e fine pena il 7 giugno 1999.

## MOTIVAZIONE

Il Leocata ha riportato condanna con il titolo in epigrafe per i reati di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di armi ai danni di un istituto di credito.

Con ordinanza di questo tribunale in data 8 settembre 1998 è stata rigettata l'istanza del condannato di affidamento in prova ai servizi sociali, e dichiarata inammissibile l'istanza di semilibertà.

In ordine alla richiesta di detenzione domiciliare, oggetto dell'odierno procedimento, in assenza delle condizioni soggettive necessarie ex art. 47-ter, comma 1, e delle gravi condizioni di salute che legittimerebbero la concessione del beneficio ex art. 47-ter, comma 1-ter, la verifica del Collegio potrebbe astrattamente vertere solo sull'applicabilità della forma *sui generis* di detenzione domiciliare prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo.

Con tale ultima disposizione il legislatore della novella, nel riformulare l'art. 47-ter, l.o.p., ha introdotto una nuova ipotesi di detenzione domiciliare, che costituisce il principale nucleo della strategia deflattiva delle pene detentive brevi sottesa alla legge n. 165/1998. Tale ipotesi di detenzione domiciliare particolare, applicabile per le pene, anche residue, inferiori a due anni di reclusione, è svincolata dalle condizioni soggettive caratterizzanti la forma tipica della misura: gli unici parametri previsti dal legislatore per la concessione del beneficio sono costituiti dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'affidamento in prova ai servizi sociali e dall'idoneità della misura *de qua* a evitare il pericolo di recidiva, salvo il limite speciale derivante dalla preclusione per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Considerato lo sbarramento previsto per tale tipologia di reati, e stante la condanna riportata dal Leocata per il reato di rapina aggravata, compreso nella previsione dell'art. 4-bis, l.o.p., allo stato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis non può essere esaminata nel merito, anche se la pena residua che il richiedente deve espriare è inferiore a due anni di reclusione.

Si appalesa, pertanto, rilevante la questione di costituzionalità della norma in esame, essendo ineliminabile l'applicazione della stessa nell'*iter* logico giuridico che questo tribunale deve percorrere per la decisione.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva che l'art. 4-bis, l.o.p., nel sottendere una presunzione di pericolosità sociale a carico dei condannati per reati di criminalità organizzata o comunque di elevato allarme sociale, esprime la precisa scelta legislativa di aggravare la relativa esecuzione della pena con modalità particolarmente contenitive per finalità di prevenzione generale e di sicurezza sociale, ma prevede, comunque, dei temperamenti al fine di adeguare il trattamento alla concreta pericolosità sociale dei condannati, temperamenti la cui portata è stata notevolmente ampliata con incisivi interventi della Corte costituzionale.

In particolare, per i reati compresi nella c.d. seconda fascia i benefici possono essere concessi, salvi gli inasprimenti temporali previsti in *sedes materiae*, qualora non sussistano elementi tali da far ritenere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Per i reati compresi nella c.d. prima fascia, invece, l'accesso alle misure alternative alla detenzione non è precluso in caso di prestata collaborazione rilevante *ex art. 58-ter*.

La valenza della condotta collaborativa, presa in considerazione dalla norma quale «dimostrazione certa del distacco del condannato dal circuito della criminalità organizzata», è stata oggetto nel tempo di una progressiva opera interpretativa della giurisprudenza, che ne ha modificato la portata.

Nella relazione al decreto-legge n. 306/1992, che ha modificato l'art. 4-*bis*, l.o.p., è precisato che «la rilevanza della collaborazione è da considerarsi in armonia con il dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena, perché è solo la scelta collaborativa che esprime con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento tende a realizzare».

Già nella previsione normativa, quale risultante dalle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 306/1992, la collaborazione può valere ai fini della concessione dei benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora ciò trovi giustificazione nella marginalità della partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso, tale da non rendere concretamente possibile una condotta collaborativa significativa (applicazione dell'art. 114 c.p., o dell'art. 116, comma 2, c.p.), o in altri indici legali (riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.).

Con progressivi interventi la Corte costituzionale ha poi equiparato alla collaborazione oggettivamente irrilevante la collaborazione impossibile, perché fatti e responsabilità sono già stati integralmente acclarati con sentenza irrevocabile (Corte cost. n. 68/1995), o perché la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, rende impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (Corte cost. n. 357/1994).

Nelle motivazioni delle sentenze della Corte costituzionale sono ben evidenziati i limiti di legittimità delle preclusioni operate dal legislatore per i reati di cui all'art. 4-*bis*, l.o.p.

Già nella sentenza n. 306 del 1993 la Corte costituzionale non ha mancato di sottolineare come la scelta del legislatore di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per taluni gravi reati abbia comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena, considerato che la «tipizzazione per titoli di reato non appare lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza, resa evidente dalle evoluzioni della norma in esame, alla configurazione normativa di «tipi di autore», per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o comunque non potrebbe essere perseguita».

Nella stessa sentenza viene chiarito che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena — da un lato quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, dall'altro, quella di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo — non può stabilirsi una gerarchia statica e assoluta che valga una volta per tutte e in ogni condizione: il legislatore può, cioè, nei limiti della ragionevolezza, far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della finalità rieducativa, che la norma costituzionale addita come tendenziale sol perché prende atto «della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione, non può condurre a superare la durata dell'afflittività insita nella pena detentiva determinata nella sentenza di condanna, per altro verso, il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena.

Nelle sentenze successive la Corte ha posto altresì l'accento sul principio della progressività trattamentale, che «esprime l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa della pena, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce». Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il

necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella «scala» degli istituti di risocializzazione (v. sul punto, in particolare, Corte cost. 16-30 dicembre 1997, n. 445).

Incentrandosi sulla condotta il presupposto per il conseguimento di benefici e l'attuazione del principio della progressività trattamentale, è la condotta «collaborativa» del soggetto (nel senso già chiarito, comprensivo della collaborazione inesigibile o irrilevante), che rileva come elemento dimostrativo della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, così come è la stessa condotta penitenziaria a consentire di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire (Corte cost. 16-30 dicembre 1997 n. 445).

Emerge in sostanza dalle argomentazioni della Corte che è proprio la rilevanza della condotta del soggetto, e la concreta pericolosità sociale che questa esprime, a rendere compatibile la normativa restrittiva dell'art. 4-bis, ispirata a finalità di prevenzione generale e di sicurezza sociale, con i precetti costituzionali.

L'art. 47-ter, comma 1-bis, nel precludere ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis l'accesso al beneficio della detenzione domiciliare prevista per le pene detentive inferiori a due anni di reclusione non accorda, invece, alcuna rilevanza alla concreta pericolosità sociale del soggetto desumibile dalla condotta e dalla sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità organizzata.

La preclusione espressa dalla norma è infatti assoluta, e pertanto può condurre a situazioni prive di ogni ragionevolezza e lesive del principio di rieducazione: un condannato per un delitto compreso nella previsione dell'art. 4-bis, ricorrendo i presupposti di legge, può accedere, in progressione trattamentale, ai benefici de permessi premio, della semilibertà, della detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1, e persino della più ampia misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali mentre non può ottenere in alcun modo la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, peraltro più contenitiva rispetto all'affidamento, senza che ciò trovi giustificazione nella concreta pericolosità sociale del condannato o comunque in una condotta allo stesso addebitabile, con un'irragionevole interruzione della progressività trattamentale.

La norma impugnata appare pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole discriminazione di situazioni tra di loro assimilabili, in violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza sottesi al precetto costituzionale, e inoltre dell'art. 27 Cost. per la compressione della finalità rieducativa della pena e la lesione del principio della progressività trattamentale.

Si impone, pertanto, la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, risultando rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47-ter, comma 1-bis per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

*P. Q. M.*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge n. 165/1990, nella parte in cui non prevede che il beneficio della detenzione domiciliare possa essere concesso ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis, l.o.p. nei casi in cui tale ultima norma consente l'accesso ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe le notifiche e comunicazioni prescritte, sospendendo il procedimento in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al condannato, al suo difensore di fiducia, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Venezia, addì 4 dicembre 1998.

*Il presidente est.: PAVARIN*

## N. 215

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 marzo 1999) dal pretore di Milano sezione distaccata di Abbiategrasso nel procedimento penale a carico di Pini Giovanni*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, in precedente procedimento civile riguardante il medesimo fatto storico, si sia pronunciato in ordine alla responsabilità dell'attuale imputato (nella specie: morte intervenuta a seguito di infortunio sul lavoro) - Incompatibilità a giudicare lo stesso fatto in sede penale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialità dell'organo giudicante - Compressione del diritto di difesa - Violazione delle direttive della legge di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 77).

## IL PRETORE

Con decreto di citazione emesso in data 26 giugno 1996 il p.m. ha citato l'imputato Pini Giovanni avanti al pretore di Milano, sezione staccata di Abbiategrasso, contestato il reato di cui all'art. 589 c.p.p. per avere nella qualità di responsabile di cantiere della Mira S.r.l., cagionato la morte di Russo Michele con colpa specifica in relazione all'inosservanza delle disposizioni degli artt. 68 e 69 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.

All'udienza del 21 ottobre 1997, la difesa dell'imputato ha evidenziato che questo giudice ha celebrato e definito un processo civile in cui la Mira S.r.l. è stata condannata a risarcire gli eredi di Russo Michele per la morte del loro congiunto dovuta all'infortunio sul lavoro descritto nel capo di imputazione.

La difesa, ha quindi sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha pronunciato sentenza in un procedimento civile riguardante il medesimo fatto storico.

Per valutare tale questione appare opportuno ricordare che nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3 del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate, con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990; pertanto si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio in precedenza imperante della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che invece sia stato instaurato dal legislatore diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che tranne alcune particolari limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo la sentenza penale in primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e dall'altro il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotta in giudizio.

Se non che il giudice civile che debba determinare il risarcimento del danno derivante da illecito deve a volte necessariamente accertare gli aspetti penali del fatto, allo scopo di liquidare il danno non patrimoniale o morale, che consiste nella sofferenza patita in conseguenza di fatto illecito, incidente nella sfera psichica e morale della persona.

Occorre ricordare che per il combinato disposto degli artt. 2 e 59 c.c. e 185 c.p.p. il danno morale è risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito che integri gli estremi di reato; pertanto il giudice civile al fine di rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto deve tenere conto non solo delle effettive sofferenze patite dall'offeso, ma anche della gravità dell'illecito di rilievo penale di tutti gli elementi della fattispecie concreta.

Nel caso specifico, come ha evidenziato la difesa dell'imputato questo giudice ha già in sede civile esaminato un fatto storico attribuito all'imputato e ha accertato la violazione di quelle norme antinfortunistiche che vengono indicate nel decreto di citazione a giudizio quale colpa specifica del reato di omicidio colposo contestato.

Ha inoltre accertato la sussistenza del reato al fine di concedere il risarcimento del danno morale.

Si deve poi evidenziare che questo giudice ha già esaminato il testimone Caravà Pietro indicato dal pubblico ministero e ha già preso visione in sede civile dei rapporti giudiziari dei Carabinieri e della U.S.L. riguardanti l'infortunio mortale di Russo Michele.

In tale situazione potrebbe sussistere il dubbio che sussistano pregiudizi sul merito derivanti da valutazioni espresse in sede civile, con il rischio che la valutazione conclusiva della responsabilità penale sia o possa apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione.

Pertanto l'art. 34 c.p.p., omettendo di prevedere l'incompatibilità a partecipare al giudizio penale del giudice che abbia già ritenuto in sede civile la sussistenza del reato, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché gli artt. 76 e 77 della Costituzione con riferimento alle direttive 67 e 103 dell'art. 2, comma 1 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, sussistendo contrasto con il principio dell'imparzialità del giudice compromesso dalla valutazione in ordine alla configurabilità del reato e alla sua riconducibilità, anche in senso lato, all'imputato, già espressa in sede civile con riferimento nel caso concreto al datore di lavoro dell'infortunato.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia all'esito del precedente giudizio in sede civile riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato già riconosciuto la sussistenza del reato.*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Abbiategrasso, addì 17 febbraio 1999

*Il pretore: ALCIONI*

99C0368

N. 216

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1998 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame nel procedimento penale a carico di De Luca Corrado*

**Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.**

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su appello proposto nell'interesse di De Luca Corrado avverso ordinanza 7 agosto 1998 della Corte di assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — De Luca Corrado è sottoposto a custodia cautelare in carcere a far data dal 5 dicembre 1995 per omicidio aggravato e armi in forza di ordinanza 25 novembre 1995 emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. *Spartacus* (per il reato di associazione mafiosa altra sezione di questo tribunale dichiarò la misura cautelare inefficace in applicazione dell'art. 297/3. In data 8 novembre 1996 l'imputato fu rinviato a giudizio avanti alla Corte di Assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la

propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della d.d.a. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C. V. A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C. V., deduce: «L'impugnata ordinanza va censurata. La Corte di assise di S. Maria C. V., infatti, ha espresso un provvedimento non ancorato alla norma giuridica di cui si chiede l'applicazione e quindi non sorretto da idonea motivazione. Il tenore letterale dell'art. 304, comma 6, c.p.p., idoneo a sostenere la richiesta e vieppiù non suscettibile di manipolazioni alla luce della sentenza n. 292 resa dalla Corte costituzionale in data 18 luglio 1998, imponeva al giudice adito la declaratoria di inefficacia della imposta misura. Opinare diversamente vale a disconoscere la valenza della norma invocata e ad offrire spazi interpretativi sconosciuti nel nostro sistema legislativo.

Preliminare alla valutazione di merito è la dovuta considerazione della valenza delle sentenze interpretative di rigetto. La Corte di assise di S. Maria C. V. correttamente ha sottolineato la limitata efficacia delle stesse nell'ambito dei procedimenti nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (pag. 2 ordinanza impugnata).

Tuttavia è opportuno notare la peculiarità della pronuncia della Corte costituzionale che nel caso in esame si limita al richiamo ad una corretta interpretazione letterale dell'art. 304, comma 6, c.p.p. In tale ottica risulta evidente che le argomentazioni dedotte dalla Corte a sostegno di quanto sopra valgono a rafforzare e non a chiarire il senso di una norma che esplicitamente, attraverso il richiamo al comma 2, dell'art. 303 c.p.p., va applicata al caso in esame. È necessario, dunque, considerare che la sentenza invocata nella misura in cui richiama una norma di segno univoco, non può essere disattesa attraverso motivazioni di ordine generale. Se è vero come è vero che la norma di cui all'art. 304 c.p.p., fa riferimento anche alle ipotesi di regressione del processo è altrettanto vero che il giudice chiamato alla pronuncia non può disconoscerne la portata, poiché in questa ipotesi non solo viene disattesa la pronuncia della Corte costituzionale ma anche violata una norma giuridica cogente.

Vorrà, ancora, il tribunale per il riesame osservare che la Corte di assise dopo aver preso le distanze da quella che viene definita una sentenza interpretativa di rigetto ma che nei fatti è un richiamo ad osservare una norma del codice di rito, incorre in una evidente contraddizione. Infatti, da un lato la Corte ritiene che «le statuizioni di cui all'art. 304 c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)... vanno considerate di carattere eccezionale ed in quanto tali sono insuscettibili di interpretazione analogica», dall'altro che «la citata normativa abbia valenza generale costituendo una regola di chiusura applicabile anche in ipotesi diverse dalla sospensione» (pag. 4 ordinanza di rigetto).

Se può condividersi la natura eccezionale dei primi quattro commi dell'art. 304 c.p.p. non può dirsi altrettanto dei commi 5 e 6. Questi ultimi recuperano la funzione di tutela della libertà personale, costituzionalmente garantita, tanto da porre degli sbarramenti alle eccezioni poste con l'istituto della sospensione. Sicché il riferimento alla impossibilità di estendere per applicazione analogica la regola del comma 6, dell'art. 304 c.p.p. è infondato. Inoltre vorrà il tribunale considerare che il giudice adito ha tratto dalla rubrica della norma di cui sopra «Sospensione dei termini...» l'esclusivo elemento interpretativo della stessa, e pertanto ha ritenuto, nella premessa che poi ha contraddetto, applicabile la disciplina di cui al comma 6, unicamente a statuizioni relative all'istituto della sospensione; tale criterio oltre a non essere confortato da alcuna statuizione di legge è in evidente contrasto con il tenore letterale della norma.

Infine non è condivisibile l'ordinanza nella parte in cui, superando tutto quanto esposto in motivazione, rigetta la istanza difensiva nel merito e segnatamente perché il periodo di custodia cautelare sofferto andrebbe computato, ai fini del calcolo relativo alla decorrenza dei termini, sottraendo lo spazio temporale che va dall'8 novembre 1996 al 22 ottobre 1997 e cioè dal decreto di rinvio a giudizio reso dalla dott.ssa Ceppaluni alla sentenza di incompetenza territoriale resa dalla V sez. della Corte di assise di Napoli, rappresentando quest'ultima fase un periodo disomogeneo visto l'incardinamento dibattimentale del processo. Tuttavia la norma di cui all'art. 304 tende ad evitare proprio situazioni siffatte. Infatti qualora dovesse aderirsi all'assunto della Corte di assise la norma in esame non avrebbe più alcun significato maturandosi, salvo in ipotesi di diverse regressioni, sempre il termine di fase prima di quello di fase raddoppiato. Infatti, come nel caso di specie, il termine «breve» non risultava maturato all'epoca del primo rinvio a giudizio (8 novembre 1996). La regressione nell'interpretazione della Corte, avrebbe comunque fatto maturare il termine breve successivo alla regressione stessa indicato dalla legge in anni uno e non quello raddoppiato che nel caso di specie risultava di anni uno e giorni 27.

È evidente dunque, che non può accedersi alla interpretazione emergente dalla ordinanza di cui ci si duole. Peraltro la Corte costituzionale, pur pronunciandosi in altro giudizio, ha in maniera chiara ed univoca specificato

che la norma di cui all'art. 304, comma 6, pone uno sbarramento assoluto e comunque non eccedente il doppio dei termine di fase in costanza di qualunque accidente processuale. Vorrà, infine, il tribunale considerare che in maniera conforme si è pronunciata in diverse sentenze la Suprema Corte. Si ribadisce, infine, che opinare diversamente viola un preciso dettato normativo più che la valutazione di un organo deputato, tra l'altro, alla corretta interpretazione delle leggi dello Stato ...».

2. — Non è dubbio che nel caso in esame, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, sempre ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione. Si era affermato, in particolare: che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo l'iter* processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. VI, n. 915/1993, Esposito); che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/1993, Massidda); che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/1996, Affuso, ha poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase. Il g.i.p. competente a decidere, aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ...ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici». Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del

procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996 tribunale di Reggio Calabria, Ardizzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — Come riconosce la difesa appellante, la soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (ss.uu. nn. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998 la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito. Nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6.

Anche prescindendo da tale rilievo, il Collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/3, alla sua collocazione e, soprattutto, alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal quinto comma dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del sesto comma dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al nono comma; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si dovrebbe desumere dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione. Né pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore e decisiva che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3». La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione. Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dall'emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del '95 avesse inteso invece equiparare, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione alle altre, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il Collegio deve tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Pertanto, la conclusione cui si è pervenuti esclude incontestabilmente che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile anche ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, per la semplice ragione che, se in tali casi il «limite finale» di durata della custodia nella fase va computato, come si è detto, a partire dal momento di nuova decorrenza del termine indicato per ciascuna delle ipotesi dai commi 2 e 3 dell'art. 303, è ovvio che detto «limite finale» giammai potrà essere superato (in quanto scadrebbe ben prima l'ordinario termine di fase), se non intervenga anche la sospensione dei termini. Il che appunto conferma che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini della custodia.

4. — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*. Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. nn. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il Collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303»;*

*Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, ai suoi esoneri, ai suoi difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Napoli, addì 23 novembre 1998

*Il presidente estensore: GUGLIELMO*

99C0369

N. 217

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1998 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame nel procedimento penale a carico di Mallardo Francesco*

**Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.**

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su appello proposto nell'interesse di Mallardo Francesco avverso ordinanza 5 agosto 1998 del tribunale di Napoli, III sezione, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Mallardo Francesco è sottoposto a custodia cautelare in carcere a far data dal 4 luglio 1995 in forza di ordinanza 3 luglio 1995 emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli per reati di associazione mafiosa e omicidio. In data 26 aprile 1996 fu rinviato a giudizio avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 25 febbraio 1997, dichiarò la propria incompetenza per il reato associativo e, previo stralcio, rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti al tribunale. A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 21 novembre 1997 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto del tribunale, deduce: «La ordinanza emessa dal tribunale con la quale veniva rigettata l'istanza proposta appare essere censurabile in quanto basata su una erronea interpretazione del combinato disposto dagli artt. 303, comma 2 e 304, comma 6, c.p.p. In sostanza il tribunale ha ritenuto che nei confronti del Mallardo non siano decorsi i termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a) nonostante l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza interpretativa n. 292/1998 emessa in data 7/18 luglio 1998.

Ed invero, nella suindicata sentenza, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che in caso di regressione del procedimento ad altra fase, ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, trova applicazione la

disposizione di cui al comma 6 dell'art. 304 c.p.p. secondo cui «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 1, 2, 3 c.p.p.»: in sostanza la Consulta ha chiarito che la disciplina prevista dall'art. 304, comma 6, c.p.p., per le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare deve ritenersi operante anche nelle ipotesi di regressione del procedimento ad altra ase o ad altro grado di giudizio previste dall'art. 303, comma 2 c.p.p. La conseguenza dell'intervento chiarificatore apportato dalla Corte costituzionale è che «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo».

Per quanto concerne la fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p. contestato al Mallardo, il termine di durata massima della custodia cautelare è pari ad un anno: applicando la disposizione di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., la durata della custodia cautelare, nella fase intercorrente tra l'esecuzione della misura e l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, non può essere superiore a due anni, pena la perdita di efficacia della misura medesima. Nel caso di specie il Mallardo, tratto in arresto il 4 luglio 1995 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Napoli per i reati di cui agli artt. 416-bis e 575 c.p., in data 26 aprile 1996 veniva rinviato a giudizio per i reati ascritti dinanzi alla 4ª sezione della Corte d'assise di Napoli per l'udienza del 29 ottobre 1996; in data 25 febbraio 1997, la Corte d'assise di Napoli, in via preliminare disponeva la separazione del procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e la trasmissione degli atti al p.m. per la formazione di autonomo fascicolo; in data 21 novembre 1997 il g.u.p. presso il tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio del predetto per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. dinanzi la 3ª sezione del tribunale di Napoli per l'udienza del 2 febbraio 1998. Il provvedimento che dispone il giudizio è stato pertanto emesso il 21 novembre 1997 ossia ben oltre il termine di due anni previsto dal combinato disposto dagli artt. 303, comma 1 e 304, comma 6 c.p.p.

Palesamente erronee appaiono pertanto le motivazioni addotte dal tribunale a sostegno dell'ordinanza di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Invero il tribunale, pur prendendo atto dell'intervento della Corte costituzionale, ha ritenuto che nei confronti del Mallardo i termini previsti per la fase processuale intercorrente tra l'esecuzione della misura cautelare e l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio non siano decorsi. In sostanza il tribunale ha ritenuto che, ai fini del computo dei termini di custodia cautelare previsti per la suindicata fase processuale, in caso di regressione del procedimento, debba essere sommato il periodo intercorrente tra l'esecuzione della misura cautelare e l'emissione del primo decreto di rinvio a giudizio ed il periodo intercorrente tra il provvedimento con il quale è stata disposta la regressione del procedimento ed il successivo decreto di rinvio a giudizio.

Tale interpretazione appare del tutto svincolata dal dato normativo e contraria altresì alle regole della logica alle quali comunque il giudice deve attenersi nell'attività di interpretazione del testo legislativo. Se ai fini del computo dei termini di custodia cautelare fosse valido il criterio adoperato dal tribunale certamente non vi sarebbe stata la necessità di un intervento della Corte costituzionale sul punto, in quanto se il termine di due anni, entro cui deve essere emesso il provvedimento che dispone il giudizio, deve essere calcolato secondo i parametri cui ha fatto ricorso il Collegio, ciò presuppone che almeno una volta è stato superato il termine massimo di un anno che comunque è previsto per la fase intercorrente tra l'esecuzione della misura cautelare e l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nonché per la fase intercorrente tra la regressione degli atti e l'emissione del nuovo decreto di rinvio a giudizio. Aderendo all'interpretazione adottata dal tribunale l'intervento della Corte costituzionale sarebbe meramente pleonastico ed irrilevante in quanto il superamento del termine di custodia cautelare pari ad un anno nel primo o nel secondo periodo preso in considerazione dal collegio, comporta di per sé la perdita di efficacia della misura cautelare e ciò anche a prescindere dalla interpretazione fornita dalla Corte costituzionale. Anzi, a ben vedere, la soluzione adottata dal tribunale si pone addirittura in contrasto con i principi dettati dalla Consulta in quanto, se l'obiettivo del legislatore, allorché ha previsto i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase processuale in oggetto, è quello di evitare che l'indagato rimanga in *vinculis* oltre un determinato lasso di tempo senza che sia stato emesso nei suoi confronti uno di quei provvedimenti che definiscono la fase processuale in oggetto, appare vessatorio ed illogico ritenere che l'emissione del decreto che dispone il giudizio oltre il termine di due anni dalla esecuzione della misura cautelare non determini la perdita di efficacia della misura cautelare medesima...».

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 216/1999).*

N. 218

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1998 dal pretore di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Beccaria Ines*

**Processo penale - Condanna per la responsabilità civile - Lamentata attribuzione alle dichiarazioni della parte civile di valore di mezzo di prova anche per l'accertamento della responsabilità civile - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento dell'imputato rispetto alla tutela della stessa situazione soggettiva accordata in sede civile.**

(C.P.P. 1988, art. 538).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. n. 5586/97 a carico di Beccaria Ines;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. — A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Beccaria Ines per rispondere dei fatti di cui alla epigrafe.

Esperita la istruttoria dibattimentale e dichiarato chiuso il dibattimento questo pretore provvedeva con la presente ordinanza.

2. — Con la medesima viene impugnato l'art. 538 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 primo e secondo comma Cost. nei limiti in cui imponga, una volta accertata ex art. 533 c.p.p. la responsabilità penale dell'imputato, di accogliere le domande civili anche allorché esse si fondino esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile.

3. — Come è evidente dal tenore letterale dell'art. 538 c.p.p., una volta accertata la penale responsabilità del prevenuto, il giudice penale, nella ipotesi in cui le domande civili siano state proposte nel processo penale ex artt. 74 e segg. c.p.p., non può non accogliere le domande civili qualunque siano i mezzi di prova sui quali si sia fondata la responsabilità penale. Quelle, proprio alla luce del disposto dell'art. 538 c.p.p., vanno comunque accolte una volta accertata la responsabilità penale dell'imputato qualunque siano i mezzi di prova sui quali questa sia stata affermata, i quali, pertanto, automaticamente, consentono l'accoglimento di quelle.

4. — Dalle disposizioni costituzionali sopra indicate si desume che a parità di situazioni deve compondere identità di disciplina; in secondo luogo il diritto alla difesa, in tutte le sue facoltà e poteri (compreso il diritto alla prova che costituisce una espressione del diritto alla difesa), non può assolutamente subire alcuna *deminutio*, o ampliamento, qualunque sia la forma processuale attraverso la quale un diritto soggettivo venga esercitato.

In altri termini allorché la giurisdizione venga esercitata su richiesta di parte e al fine di tutelare un diritto soggettivo, necessariamente le parti del rapporto obbligatorio sotteso al diritto soggettivo devono necessariamente essere poste in condizioni di parità soprattutto con riferimento proprio al diritto alla prova che impone ed esige: *a)* di attribuire, sul punto, gli stessi poteri alle parti; *b)* di attribuire lo stesso valore probatorio alle dichiarazioni delle parti.

Ne segue che *in subiecta materia* non può attribuirsi valore di testimonianza alle dichiarazioni di una delle parti e non all'altra.

Ciò è vero qualunque sia la forma processuale scelta per la tutela del proprio diritto soggettivo; invero — se la forma scelta può ragionevolmente incidere su altri aspetti, ad esempio sulla costituzione del rapporto processuale e finanche sul valore probatorio di alcuni criteri (si pensi a talune presunzioni in tema di responsabilità civile che, ovviamente, non hanno «diritto di cittadinanza» nel sistema penale vigendo ivi la presunzione di innocenza) — tale tutela, proprio alla luce dei principi costituzionali suddescritti, non potrà mai svolgersi ponendo

l'attore — parte civile — in posizione prevalente rispetto al convenuto attribuendo alle sue dichiarazioni, con riferimento all'accertamento della responsabilità civile, valore probatorio maggiore (essendo la sua una testimonianza) rispetto a quello del convenuto-imputato (le cui dichiarazioni sono acquisibili solo mediante l'esame della parte).

5. — È alla luce delle suesposte premesse che deve ritenersi, pertanto, che l'attuale disciplina della responsabilità civile accertata nel processo penale è incostituzionale nei limiti in cui imponga di attribuire alle dichiarazioni della p.c. anche per quanto afferisce l'illecito civile, valore di mezzo di prova (testimonianza chiaramente inammissibile e inutilizzabile, proprio alla luce dei suesposti principi costituzionali, in quanto tale nella giurisdizione civile). Ciò viola il diritto alla difesa dell'imputato-convenuto (nel particolare aspetto del diritto alla prova) che vede chiaramente diminuita la sua situazione soggettiva rispetto a quella che sarebbe ove il diritto soggettivo venisse tutelato nella sua sede naturale che è il processo civile (i cui principi generali costituiscono nella specie *tertium comparationis*).

6. — Due precisazioni si impongono. Innanzitutto, come è evidente dall'analisi suesposta, con la presente ordinanza non viene assolutamente posta in discussione la ammissibilità della testimonianza della p.c., e la sua utilizzabilità, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Invero la Corte si è più volte pronunciata nel senso della ammissibilità; peraltro con considerazioni che (condivisibili o meno che siano) risultano chiaramente utilizzabili anche nella specie. Si dice che la funzione del processo penale (quale è quella di accertare i reati e irrogare una giusta pena) è tale che non consente di ritenere rilevanti limitazioni probatorie tipiche ed esclusive di altra forma processuale, quale quella del processo civile. Ma se ciò è vero, allora, è evidente che tale criterio non può valere nella ipotesi in cui si discuta, come nella specie, della rilevanza della dichiarazione nell'ambito precipuo ed esclusivo della correlata responsabilità civile ove, giova ribadire, non possono non valere i principi fondamentali (tra i quali indubbiamente vi è quello della inammissibilità e inutilizzabilità come testimonianza delle dichiarazioni della p.c., attore) del sistema processualciviltico atteso che trattasi comunque di tutelare un diritto soggettivo e non un fine politico.

Quindi non può che ribadirsi che le ordinanze e sentenze della Corte costituzionale sono certamente ultronee nel caso di specie in quanto riguardavano altra questione; ma è altrettanto evidente che argomentando «a contrario» il criterio enucleato in esse implicitamente impone proprio quanto evidenziato (inammissibilità e inutilizzabilità della testimonianza della p.c. con riferimento all'accertamento della responsabilità civile correlata a quella penale).

7. — Si potrebbe obiettare che la suddescritta limitazione, essendo dettata non da norme costituzionali, ma da norme di legge ordinaria, non può né costituire parametro di valutazione della legittimità né *ex se* essere estesa in altro sistema.

Tale eventuale prospettazione non è di pregio, innanzitutto è evidente che l'attuale disciplina comporti di fatto una diversità di trattamento ove si ponga mente che la tutela della stessa situazione soggettiva subisce degli ampliamenti o diminuzioni, nelle possibilità concrete di difesa, a seconda della forma processuale scelta.

Analiticamente se essa fosse tutelata in sede civile l'attore non potrebbe fondare le sue domande solo sulle sue dichiarazioni; se così fosse è chiaro che esse sarebbero da respingere.

Al contrario se esse fossero tutelate in sede penale tale fondamentale limitazione non sussisterebbe; per cui, in tal caso, una volta accertata la responsabilità penale che giova ricordare potrebbe essere affermata solo sulla base delle dichiarazioni della p.c. le domande civili dovranno essere comunque accolte. Una tale evidente diversità ridonda in disparità ove si ponga mente: *a*) che essa si fonda esclusivamente sulla forma processuale che, chiaramente sul punto, non può giustificare una tale diversità trattandosi della medesima situazione (tutela di un diritto soggettivo) e di aspetto in sé non attenente alla finalità della specifica forma (in quanto il giudice non accerta la responsabilità penale ma esclusivamente la r. civile); *b*) che essa è espressione di una libera scelta della p.c., attore che però, in quanto tale, non può ripercuotersi *in peius* sull'imputato-convenuto; analiticamente tale scelta (proprio perché libera e insindacabile) non può deminuire, sul punto, e con riferimento alla situazione soggettiva azionata, le possibilità difensive del convenuto foss'anche, come nella specie, attribuendo diverso e inferiore valore probatorio alle dichiarazioni di questo.

Quindi è chiaro che l'attuale disciplina ridonda in disparità di trattamento.

8. — Ma v'è di più.

Le disposizioni civilistiche sulla base delle quali risulta inammissibile (e quindi inutilizzabile ove sia stata attuata), nella specie, la testimonianza della p.c. (99, 101 e 246 c.p.c. nella parte nella quale si riferisce all'attore) lungi dall'essere regole proprie ed esclusive del processo civile instaurato ex art. 163 c.p.c., per la loro intrinseca connessione con la situazione tutelata e soprattutto in quanto trovano i loro referenti proprio nell'art. 24 Cost., devono costituire il diritto processuale «comune» delle situazioni soggettive tutelabili in sede civile.

Essi, in altri termini, e per le considerazioni suesposte, debbono trovare applicazione ogni qualvolta sia azionata una situazione soggettiva civilisticamente rilevante.

Quindi, una diversa disciplina; comporterebbe una disparità di trattamento nonché, nella posizione del convenuto, una *deminutio* dei suoi poteri difensivi.

Si deve, pertanto, concludere che col ritenere rilevanti i suddetti principi processuali, non vengono introdotte limitazioni ma, stante la loro connotazione e i loro referenti costituzionali ciò è necessario, alla luce degli stessi, per garantire parità di trattamento a situazioni identiche (trattasi pur sempre di connotare le forme di tutela di un diritto soggettivo sia esso azionato in sede civilistica sia esso azionato in sede penale) nonché, sul punto, identità delle possibilità difensive dell'imputato-convenuto. Situazioni lese proprio dall'attuale disciplina.

9. — Questo pretore evidenzia alla Corte che, ove la questione fosse fondata, si dovrebbe imporre la declaratoria di incostituzionalità anche dell'art. 651 c.p.c. allorché (peraltro reiterando il meccanismo delineato già dall'art. 538 c.p.p.) attribuisca efficacia di cosa giudicata alla sentenza penale di condanna nei giudizi civili al meno per quanto afferisce all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla sua riferibilità all'imputato. Invero, anche in tal caso, al giudice civile è preclusa la possibilità di escludere tale diretta efficacia della sentenza di condanna ove essa si sia fondata solo sulle dichiarazioni della p.c. chiaramente inammissibili e inutilizzabili nel giudizio civile. Invero, anche in tal caso, l'automatismo delineato dall'art. 651 viola i succitati principi costituzionali.

10. — Riguardo alla rilevanza della questione è sufficiente rilevare che nella specie non solo la responsabilità penale si fonda sulle dichiarazioni della p.c. ma anche la correlata responsabilità civile è fondata esclusivamente sulle suddette dichiarazioni. A tal fine è sufficiente osservare che l'unico mezzo di prova richiesto è stato proprio quello della testimonianza della p.o. (poi p.c.). Quindi ove la Corte dovesse ritenere fondata la questione questo pretore si deve pronunciare sulla responsabilità penale mentre, con riferimento alle domande civili, si deve astenersi dal pronunciarsi (configurandosi in tal caso una ipotesi di *non liquet* pienamente legittima atteso che riguarda un ambito diverso dalla giurisdizione penale) restando fermo all'attore il potere, eventualmente, di iniziare l'azione civile senza precludere alcunché al medesimo.

In caso contrario, invece, questo pretore dovrebbe pronunciarsi sulla responsabilità penale ma anche sulla correlata responsabilità civile.

P. Q. M.

*Sospende il processo;*

*Dichiara non manifestamente indondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 538 c.p.p. ai sensi di cui a parte motiva;*

*Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.*

Brescia, addì 15 dicembre 1998

*Il pretore: TOSELLI*

## N. 219

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti da Sottile Sebastiano ed altri contro la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ed altro.*

**Edilizia e urbanistica - Regione siciliana - Divieto di nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi, con eccezionale possibilità di deroga, da parte dei piani regolatori comunali, per una densità territoriale massima di 0,30 mc/mq e previo parere favorevole della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali territorialmente competente - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia (legge n. 431/1985), costituenti principi di riforma economica e sociale e, in particolare, di quello relativo all'esclusione dal divieto di edificazione delle zone A e B dei Piani regolatori generali - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata e sul diritto di proprietà - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 437/1991, 110/1994 e 529/1995.**

(Legge regione Sicilia, 6 aprile 1996, n. 16, art. 10, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 6067 e 6068 del 1997 r.g. proposti da Sottile Sebastiano e Battiato Maria rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Galasso nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Crociferi n. 60;

Contro la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania domiciliataria (quanto al ricorso n. 6067 del 1997);

Il comune di Mascali, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tamburello nel cui studio è elettivamente domiciliato in via Ventimiglia n. 145 (quanto al ricorso n. 6068 del 1997); e con l'intervento (in relazione ad entrambi i ricorsi) della Ravi costruzioni S.n.c. di Giuseppe Raciti e Santo Villani, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trimboli, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via V. Giuffrida n. 37, per l'annullamento:

a) quanto al ricorso n. 6067 del 1997, della nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311 di revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato *ex art. 7* della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione di un complesso edilizio in territorio del comune di Mascali, frazione di Fondachello;

b) quanto al ricorso n. 6068 del 1997, della nota sindacale del 13 ottobre 1997, n. 22389 con la quale il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. 5444) presentata dalla parte ricorrente per la realizzazione di un complesso edilizio in Mascali, frazione Fondachello;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 9 dicembre 1998 il relatore consigliere Vincenzo Salamone;

Uditi per la parte ricorrente l'avv. Antonino Galasso, per la Soprintendenza ai beni culturali l'avvocato dello Stato Angela Palazzo, per il comune di Mascali l'avv. Giuseppe Tamburello e per la soc. Ravi costruzioni l'avv. Salvatore Trimboli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## F A T T O

Con il gravame n. 6067 del 1997 si espone che la parte ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel comune di Mascali, frazione di Fondachello, fg. 28 partt. 103, 309, 461 e 464, ricadente in ZTO B2 ed inserito nel tessuto urbano di detta frazione.

Per detta area il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia al comune di Mascali (prat. 5444), per la realizzazione di un edificio, ed ha ottenuto i pareri favorevoli della Commissione edilizia e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali in data 3 giugno 1997 con nota n. 2230/II.

Con la nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311 si è proceduto alla revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato *ex art. 7* della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione del complesso edilizio in questione, avendo verificato che l'area sulla quale avrebbe dovuto sorgere il complesso edilizio ricade nella fascia di rispetto boschiva ed inedificabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. n. 16 del 1996.

All'atto impugnato vengono mosse le seguenti censure:

- 1) violazione degli artt. 8 e ss. della legge reg. n. 10 del 1991 e difetto di giusto procedimento;
- 2) violazione dei principi in materia di autoannullamento e della circolare 31 marzo 1992, n. 5000 e difetto di motivazione;
- 3) violazione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia;
- 4) falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte alla applicazione del vincolo predetto;
- 5) violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione in quanto la normativa di cui agli artt. 4, e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà;
- 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'Amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.

Con il gravame n. 6068 del 1998 viene impugnata la nota sindacale del 13 ottobre 1997, n. 22389 con la quale il comune ha negato il rilascio della concessione edilizia (prat. 5444).

All'atto impugnato si muovono le seguenti censure:

- 1) violazione dell'art. 2 della legge reg. 31 maggio 1994, n. 17, in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che residua all'Amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi;
- 2) elusione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia;
- 3) vizi derivati dalla revoca del nulla osta della Soprintendenza, impugnato con il precedente gravame.

La Soprintendenza ai beni culturali di Catania, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame n. 6067 del 1997.

Il comune di Mascali, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame n. 6068 del 1997.

La Ravi costruzioni S.n.c. è intervenuta nel giudizio spiegando intervento adesivo ad entrambi i ricorsi. Alla pubblica audienza del 9 dicembre 1998 la causa è passata in decisione.

Con sentenza parziale deliberata alla camera di consiglio del 9 dicembre 1998 il Collegio, previa riunione, ha rigettato i ricorsi di cui in epigrafe con eccezione del motivo di censura che attiene al profilo di incostituzionalità della normativa ed ha, quindi, disposto la sospensione del giudizio per remissione alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, della questione di costituzionalità relativa.

Il Collegio ha ritenuto, in particolare, che non meritano accoglimento i primi tre motivi di censura del ricorso n. 6067 del 1997 con i quali rispettivamente si lamenta:

- violazione degli artt. 8 e ss. della legge reg. n. 10 del 1991 e difetto di giusto procedimento;
- violazione dei principi in materia di autoannullamento e della circolare 31 marzo 1992, n. 5000 e difetto di motivazione;
- violazione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia.

Osserva il Collegio che la nota della Soprintendenza del 3 ottobre 1997, n. 14311, di revoca del precedente nulla osta del 3 giugno 1997, n. 2230/II, rilasciato *ex art. 7* della legge n. 1497 del 1939 per la edificazione di un complesso edilizio in territorio del comune di Mascali, frazione di Fondachello, è stato adottato in condizioni di urgenza a provvedere, al fine di impedire una modificazione irreversibile del territorio, incompatibile con l'esigenza di tutela dei beni ambientali.

Le condizioni di urgenza esimono dal rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento.

La brevità del lasso di tempo intercorrente dalla data di adozione dell'atto rimosso in autotutela e la circostanza che non aveva ancora avuto inizio l'attività edilizia, esimevano la Soprintendenza dal motivare in ordine alla esistenza di un interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela; interesse pubblico prevalente, peraltro, *in re ipsa* nella fattispecie in relazione all'esigenza di salvaguardia dei beni ambientali.

Nessuna violazione del giudicato si configura nella fattispecie in quanto la sentenza di questo Tribunale amministrativo, sez. int. 2°, del 29 settembre 1995, n. 2233 riguarda la declaratoria della illegittimità del silenzio rifiuto de comune di Mascali in ordine al rilascio della concessione edilizia.

Il giudicato sul silenzio rifiuto non si riferisce, pertanto, alla procedura di rilascio del nulla osta ambientale di competenza di Amministrazione diversa da quella parte nel precedente giudizio e, comunque, non pregiudica il potere legislativo di imporre vincoli generalizzati sul territorio.

4) infondato è il quarto motivo di gravame con il quale si lamenta falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e violazione dell'art. 15, lett. e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sotto il profilo del travisamento, in quanto le aree con le caratteristiche o con destinazione a ZZ.TT.OO. A e B dovrebbero ritenersi sottratte alla applicazione del vincolo predetto.

Il Collegio è dell'avviso che al divieto di edificazione di cui all'art. 10, comma 1 della l.r. n. 16 del 1996 debba riconoscersi portata autonoma rispetto al vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 15 della l.r. 12 giugno 1976, n. 78; ciò in considerazione, sia della coincidenza solo parziale dell'ambito di operatività delle norme, sia del carattere speciale della disciplina contenuta nella legge n. 16 del 1996.

Va rilevato, inoltre, che le previsioni del citato art. 10 comprendono ed assorbono integralmente l'ambito di efficacia precedentemente coperto dalla lettera e) dell'art. 15 della l.r. n. 78/76 (ad accezione, ovviamente, di quanto concerne la tutela dei parchi archeologici), deve, pertanto, ritenersi che la sopravvenuta regolamentazione dell'intera materia ha determinato effetti abrogativi rispetto alla ricordata corrispondente parte della lettera e) dell'art. 15 della l.r. n. 78/1976, anche se quest'ultima disposizione non è compresa fra quelle espressamente abrogate dalla l.r. n. 16 del 1996 ed elencate all'art. 86.

In conseguenza di ciò, i divieti edificatori posti dal citato art. 10 operano anche per le zone «A» e «B» dei vigenti strumenti urbanistici interessati.

Meritano, pertanto, di essere condivise le conclusioni cui sono pervenuti l'ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione con nota n. 5970 del 26 marzo 1997, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 ed il Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 144/1998 del 21 aprile 1998.

5) non merita accoglimento il sesto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, errore sul presupposto ed incompetenza, in quanto l'imposizione del vincolo presupporrebbe l'inclusione dell'area negli elenchi che l'Amministrazione forestale è tenuta a compilare ed in quanto l'area in questione non avrebbe le caratteristiche per la qualificazione come boschiva.

La censura attiene all'esecutività delle prescrizioni di cui all'art. 10 anzidetto, in assenza di esplicita disposizione analoga a quella effettuata dall'art. 2, comma 3 della citata l.r. n. 15/1991, che ha reso «direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati» i vincoli di arretramento di cui all'art. 15, della l.r. n. 78/1976 con la prevalenza degli stessi «sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali».

La parte ricorrente prospetta l'ipotesi che detta efficacia debba farsi coincidere con la formazione dell'inventario forestale regionale, previsto dall'art. 5 della citata l.r. n. 16/1996, ovvero, in via subordinata, dall'approvazione del piano regolatore generale contenente lo studio agricolo-forestale ex art. 3, comma 11 della citata l.r. n. 15/1991, adeguato alle prescrizioni discendenti dall'applicazione degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 16/1996 (nonostante detto art. 3 faccia riferimento alle «prescrizioni dell'art. 15, lett. e), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78»).

Al riguardo il Collegio ritiene che la *ratio* e la lettera della disposizione normativa di cui ai commi 1 e 2 del già citato art. 10 depongono univocamente nel senso di dover ritenere efficace *ope legis* il vincolo di inedificabilità in esame, prevalendo quindi sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, analogamente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della citata l.r. n. 15/1991 (secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono, infatti, sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi»).

Il divieto edificatorio, infatti, non è condizionato ad alcun adempimento preliminare e l'eventuale deroga allo stesso divieto viene riferita ai «piani regolatori dei comuni», siano essi esistenti che ancora da approvare.

La inedificabilità quindi, è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo su elaborati grafici del P.R.G., e ciò nonostante che, a differenza di altri vincoli (cimiteriale, ferroviario, stradale, dei parchi archeologici ecc.), per i quali risulta agevole individuare le relative fasce di rispetto, richiede invece un'apposita valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate, come definite dall'art. 4 della menzionata legge n. 16/1996, che costituisce appunto il contenuto dello studio forestale del piano regolatore generale prescritto dall'art. 3 della citata l.r. n. 15/1991. Detta valutazione — che in attesa dello studio forestale potrebbe essere effettuata di volta in volta dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste o da professionista abilitato a iniziativa dei privati — non avrebbe, quindi, effetto «costitutivo» del vincolo boschivo, bensì «dichiarativo», in quanto assumerebbe una funzione «ricognitoria» della presenza di aree boscate aventi le caratteristiche di bosco, come definite dall'art. 4 della legge 16 in argomento.

Osserva purtuttavia il Collegio che, per gli strumenti urbanisti (adottati o approvati) i cui studi agricolo-forestali risultino redatti prima della entrata in vigore della più volte citata l.r. n. 16/1996, si presenta sempre la necessità di un riesame o di una semplice «verifica» degli stessi in ragione dei loro contenuti, al fine di pervenire eventualmente all'adozione di un'apposita variante al piano regolatore generale, e ciò, non tanto per dare operatività ai vincoli di inedificabilità in argomento, che agiscono, come già rilevato, *ope legis*, ma al fine di rendere facilmente riconoscibili i limiti dello *jus aedificandi* ed in relazione alla grave compromissione che si determina sul diritto di proprietà.

Detta variante, infatti, seppur non abbia i caratteri tipici di quella «urbanistica», in quanto non connessa a scelte discrezionali, attiene comunque alle funzioni del P.R.G., stante che, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, detto piano deve necessariamente indicare i «vincoli» presenti nel territorio comunale.

Quanto alla presenza nell'area di proprietà della parte ricorrente dei requisiti che rendono operativa la applicazione del divieto di edificazione, osserva il Collegio che, da adeguata istruttoria, è stato posto in rilievo come la stessa si trovi nella fascia di rispetto di un'area boschiva impiantata a seguito di intervento della pubblica amministrazione e che possiede caratteristiche di superficie e di copertura ben maggiore di quelle richieste dall'art. 4 della l.r. n. 16 del 1996.

Alla medesima funzione, meramente dichiarativa e non costitutiva, assolve la formazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale regionale previsto dall'art. 5 della l.r. n. 16 del 1996; nessuna disposizione del successivo art. 10, infatti, riconnette alla relativa redazione la imposizione del vincolo.

6) con riguardo al quinto motivo di censura con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4, e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, violerebbe precetti costituzionali quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il Collegio, ritenendo sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia e la non manifesta infondatezza, con la presente ordinanza solleva incidente di costituzionalità, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia in ordine a spese ed onorari del giudizio.

7) infondato in parte è il ricorso n. 6068 del 1997.

Non merita accoglimento il primo motivo di gravame, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 2 della l.r. 31 maggio 1994, n. 17, in quanto in ipotesi di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia il potere che residuerebbe all'Amministrazione è quello dell'autoannullamento in presenza dei relativi presupposti normativi;

La censura muove dal presupposto fattuale che antecedentemente all'adozione dell'atto impugnato si sia formata la fattispecie del silenzio assenso sull'istanza di rilascio della concessione edilizia.

L'iter procedimentale per il rilascio della concessione edilizia in questione è antecedente al mutamento della destinazione urbanistica dell'area, avvenuto *ope legis* ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, che ne ha determinato l'inedificabilità assoluta.

Ancora in data 16 luglio 1997 la parte ricorrente integrava la documentazione tecnica necessaria al rilascio della concessione edilizia ed in data 1° settembre 1997 gli uffici tecnici del comune palesavano l'esistenza di ragioni ostative al rilascio della concessione edilizia, evidenziate e fatte proprie dalla Commissione edilizia in sede di parere reso nelle sedute del 4 e 19 settembre 1997.

Infine in data 14 ottobre 1997 il comune, con l'atto impugnato, denegava il rilascio della concessione edilizia anche sulla scorta del diniego di nulla osta della Soprintendenza oggetto del precedente gravame.

Dalla ricostruzione delle fasi procedimentali seguenti alla richiesta di concessione edilizia è agevole desumere che nella fattispecie non si è determinata la formazione della fattispecie di silenzio assenso, ostandovi peraltro il difetto di un adempimento procedimentale essenziale che incombeva alla parte ricorrente, quale la produzione di perizia giurata di un tecnico attestante la conformità urbanistica delle opere edilizie da realizzare.

8) infondato è il secondo motivo di censura con il quale si lamenta la elusione di giudicato che si sarebbe formato sull'obbligo di provvedere in ordine alla domanda di rilascio della concessione edilizia.

Si deduce la elusione del giudicato, in reone alla sentenza di questo T.A.R. n. 2233/95, sez. 2ª, con cui è stato dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto formatosi su precedente istanza di concessione edilizia; ritengono, in particolare, i ricorrenti che nei loro confronti non può trovare applicazione la l.r. n. 16/1996, che impone il vincolo di inedificabilità nelle zone di rispetto delle fasce forestali, dovendosi avere riferimento alla disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge in questione, per effetto della suddetta sentenza.

Nel caso, però, non si configura elusione del giudicato in quanto, in primo luogo la sentenza n. 2233/95 non risulta notificata al comune; conseguentemente essa è passata in giudicato un anno e quarantacinque giorni dopo la data della sua pubblicazione (29 settembre 1995), e cioè ben oltre la data di entrata in vigore della l.r. n. 16/1996 (12 aprile 96). Le disposizioni della suddetta legge, pertanto, trovano applicazione anche nel caso in specie.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale il momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'istanza di concessione è quello della notificazione della pronuncia di annullamento del silenzio rifiuto o del diniego (tra le tante, espressamente, la stessa adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 gennaio 1986, n. 1, Cons. Stato IV, 14 gennaio 1997, n. 5; T.A.R. Catania, sez. 2ª, 8 marzo 1997, n. 381).

In ogni caso giova precisare che non può essere opposta all'interessato la diversa e deteriore disciplina urbanistica sopravvenuta alla notificazione della sentenza di annullamento del diniego (o del silenzio rifiuto), allorché la stessa consegue alle variazioni derivanti da atti che rientrano nella disponibilità del comune (P.R.G. e regolamento edilizio, piani particolareggiati, localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ecc.); e non anche alle variazioni conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e, in genere, ad atti che esulano dalla competenza e disponibilità del comune (come nel caso della l.r. n. 16/1996). Soltanto nel primo caso, infatti, la notificazione al comune della sentenza con cui si annulla il diniego (o il silenzio rigetto), può assumere valore inhibitorio dell'emanazione di eventuali atti capaci di vanificare le aspettative degli interessati.

È questa la *ratio* di tutte le decisioni in materia; significativa è in proposito la pronuncia del Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 1 del 1986, sulla quale in sostanza si fondano tutte le successive pronunce, in cui si rileva espressamente che «... riguardo a tutti i riferimenti normativi diversi dalla disciplina urbanistica .... appare pacificamente accolto il principio che le disposizioni sopravvenute dopo la richiesta di concessione non possono essere ignorate né eluse nel momento in cui l'autorità si accinge a provvedere in concreto. Ciò si dice, ad esempio, delle prescrizioni sanitarie, di quelle antisismiche, dei vincoli a tutela delle bellezze naturali e dei beni d'interesse storico o artistico, e via dicendo. In tutti questi casi non pare dubbio che si debba tenere conto della disciplina sopravvenuta ...» («Sent. cit., punto 5); ed ancora, occupandosi del «temperamento spesso apportato dalla giurisprudenza al principio recepito da questo Collegio ... temperamento grazie al quale si dice che restano inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il diniego o contro il silenzio rifiuto ...», il Consiglio ha rilevato che «questo temperamento può essere confermato, con la seguente precisazione: che la notificazione della sentenza deve intendersi fatta non solo e non tanto al sindaco quale titolare del potere di rilasciare concessioni edilizie in attuazione degli strumenti urbanistici, quanto al sindaco anche quale capo e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, titolare, quest'ultima, dell'iniziativa in materia di pianificazione urbanistica. Alla notifica della sentenza si può riconoscere, in tale ipotesi, il valore ed il significato implicito di diffida a non operare, ove ne abbia ancora la competenza, variazioni allo strumento urbanistico, che si riflettano sulla situazione così come definita al momento della sentenza» (pronuncia cit., punto 8). Tale principio è stato, poi confermato e ribadito da tutta la successiva giurisprudenza, secondo cui «non sono opponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il precedente atto o comportamento negativo» (Cons. Stato, IV, 14 gennaio 1997, n. 5).

Nel caso in specie la variazione che ha comportato l'inedificabilità del suolo, non soltanto è intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso contro il precedente comportamento negativo, ma consegue a disposizioni di legge e non ad eventuali modifiche dello strumento urbanistico poste in essere dal comune.

9) sono ugualmente infondate le censure con le quali si denunciano vizi derivati dalla revoca del nulla osta della Soprintendenza, impugnato con il precedente gravame, con l'eccezione della censura con la quale si lamenta la incostituzionalità dell'art. 10 della l.r. n. 16 del 1997 ed in relazione alla quale con la presente ordinanza si solleva l'incidente di costituzionalità.

## D I R I T T O

Con riguardo al quinto motivo di censura del ricorso n. 6067 del 1997 (e dedotto in via derivata con il ricorso n. 6068 del 1997) con il quale si lamenta la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto la normativa di cui agli artt. 4, e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 violerebbe precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza ed il diritto di proprietà, il Collegio, ritiene sussistere la rilevanza ai fini della decisione della controversia (essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi con coeva sentenza parziale) e la non manifesta infondatezza, e solleva incidente di costituzionalità.

La legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 contiene norme sul «riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione». Al titolo 1 la predetta legge contiene norme sulla forestazione ed all'art. 1 dispone che «la regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi».

All'art. 3 la legge regionale predetta dispone che «per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della regione, le norme del regio d.-l. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale».

L'art. 4 contiene la definizione di bosco per cui «si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto».

L'art. 10 definisce le attività edilizie consentite nelle zone boschive e prescrive:

«1) sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.

2) in deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto;

3) la deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica;

4) i pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali;

5) all'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

6) all'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui al comma 1;

7) il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale;

8) in deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole;

9) con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco;

10) le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497».

Il vincolo di immodificabilità assoluta per i terreni boschivi (introdotto precedentemente con l'art. 15, lett. e), della l.r. n. 78 del 1976) è proprio della legislazione regionale siciliana, mentre, come è noto, in ambito nazionale vige il vincolo imposto dalla legge n. 431 del 1985, che pone l'onere del preventivo nulla osta *ex lege* n. 1497 del 1939. Ebbene, anche l'art. 1 della legge n. 431 del 1985, prevede espressamente che «il vincolo .... non si applica alle zone A e B». Giova precisare che le zone A e B (sia nella normativa regionale, che in quella nazionale) sono esenti, non solo dai vincoli derivanti dalle zone di rispetto dei boschi, ma da qualunque vincolo derivante da zone di rispetto dal mare, da laghi e fiumi, da aree archeologiche, ecc., nessuno escluso. In altri termini, nessuna norma (nazionale o regionale) ha mai previsto vincoli naturalistico-ambientali che comportino la inedificabilità assoluta con riguardo alle zone A e B, nei cui confronti — viceversa — sono possibili vincoli storici, artistici, ecc.

Riguardo alla *ratio* dell'esclusione dal vincolo nelle Z.T.O. A e B, la giurisprudenza ha chiarito che il legislatore ha inteso non compromettere le utilizzazioni edilizie ed urbanistiche da tempo consolidate nei centri edificati (cfr. C.d.S. VI 19 maggio 1994, n. 794).

La giurisprudenza costituzionale, sin dalla nota sentenza n. 5 del 1980, ha chiarito che lo *jus aedificandi* è insito nel diritto di proprietà; e ciò, vale tanto più per le aree ricadenti nelle zone A e B del territorio comunale, atteso che rispetto ad esse si è già creata una rilevante aspettativa da parte dei proprietari circa le potenzialità edificatorie dei propri terreni.

A conferma di ciò e della rilevata *ratio*, in forza della quale le zone A e B sono escluse dai vincoli *ex l.r.* n. 78/1976 e legge n. 431/1985, la giurisprudenza ha già chiarito che l'esclusione da vincoli delle zone A e B non determina disparità di trattamento fra i cittadini delle varie zone, «giacché essa tiene conto di un'oggettiva diversità di situazioni» (cfr. C.G.A. 5 maggio 1993, n. 158).

Al contempo si è precisato che, in forza della propria competenza esclusiva *ex art. 14* dello statuto, la regione siciliana può dettare deroghe rispetto alle leggi Statali, sempreché tale diversità non sia arbitraria o irrazionale, ma risponda alla necessità di adattamento della disciplina generale alle particolari esigenze locali» (cfr. T.A.R. Palermo II, 21 luglio 1994, n. 809).

Ciò posto si osserva che la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni della legge n. 431/1985 costituiscono disciplina qualificabile come norme fondamentali di riforma economico-sociale, pertanto ha dichiarato illegittime quelle disposizioni delle regioni, anche a statuto sociale, che si discostavano ingiustificatamente dalle disposizioni nazionali, e ciò sia quando esse erano dirette in senso ampliativo (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1994, n. 110 e 9 dicembre 1991, n. 437), sia — per identità di *ratio* — quando la normativa regionale si dirigeva in senso restrittivo rispetto a quella nazionale, incidendo e comprimendo ingiustificatamente ed irrazionalmente il diritto di proprietà privata (Corte costituzionale 29 dicembre 1995, n. 529).

In altri termini: il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo *jus aedificandi*) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazioni e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio I, 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'art. 42, comma 3, della Costituzione, «per motivi di interesse generale»; ma nel caso delle zone A e B non vi può essere alcun interesse pubblico a comprimere il diritto di proprietà, fino ad escludere lo stesso *jus aedificandi* per tutelare un interesse paesaggistico o naturalistico in pieno abitato (e peraltro senza nemmeno la mediazione del potere di valutazione degli organi preposti alla salvaguardia dei vincoli paesaggistici); al che si aggiunge la palese disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale e con i proprietari di aree ricadenti sempre in zone A e B, ma limitrofi non a boschi, bensì a laghi, fiumi, mare, ecc.

Le Z.T.O. A e B (così come definite nel d.m. n. 1444/1968) sono, infatti, zone già fortemente urbanizzate ed antropizzate, pertanto, l'imposizione di un vincolo di immodificabilità assoluta su aree di tal fatta sarebbe del tutto illogico, poiché non ha senso impedire di edificare (entro certi limiti compatibili con la vicinanza ad un'area vincolata) in un area già edificata.

Dal che l'illegittimità costituzionale di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo.

In questa ottica giova evidenziare i deleteri effetti della predetta normativa, dato che nella fattispecie la zona di rispetto verrebbe a ricomprendere ampie aree degli abitati di tanti comuni delle pendici dell'Etna, dei Nebrodi,

delle Madonie, dei Peloritani, degli Iblei (si vedano, ad esempio, le situazioni dei comuni di Floresta, Ucria, S. Domenica Vittoria sui Nebrodi, di Milo, S. Alfio, Nicolosi sull'Etna) i cui centri urbani sono da sempre limitrofi a boschi.

Una rigorosa applicazione della predetta normativa determinerebbe un grave pregiudizio a questi (come ad altri) centri urbani, poiché ad ogni edificio demolito non potrà mai più essere sostituito un altro (casa o chiesa o caserma o municipio od ospedale ecc.), per la sussistenza del vincolo di inedificabilità che non consentirebbe mai di garantire la sopravvivenza del centro urbano, che inevitabilmente verrebbe via via diradato ed eliminato.

La conclusione non cambia neppure se in sede di nuovo strumento urbanistico si consentisse l'edificabilità con l'indice dello 0,30 mc/mq (art. 10, comma 2); sia perché questa scelta è frutto di un potere discrezionale e non un obbligo dell'Amministrazione, sia perché con un tale indice (estremamente ridotto) non si potrebbe certamente garantire la sopravvivenza dell'abitato i cui indici di cubatura siano attualmente di gran lunga maggiori.

In questi comuni l'applicazione della normativa di cui all'art. 10 della l.r. n. 16 del 1996 comporterebbe un grave degrado ed un pregiudizio allo sviluppo di antichi agglomerati urbani, e l'impossibilità di realizzare anche solo opere pubbliche all'interno dell'abitato esistente che dovranno, pertanto, essere realizzati all'esterno dell'abitato.

Sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere la non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale di una normativa che, contrariamente a quanto avviene in tutto il resto del territorio nazionale e a quanto è previsto per tutti gli altri vincoli, ha la potenzialità per determinare il degrado dei centri abitati per la tutela aree boschive (spesso di formazione successiva), garantita già dall'ordinamento con misure limitative dello *jus aedificandi* meno penalizzanti e, certamente, più compatibili nel bilanciamento di interessi di pari valenza costituzionale.

Tali preoccupazioni, peraltro, sono state pienamente condivise dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con il parere n. 30539 del 2 dicembre 1997 e dall'Assessorato territorio ed ambiente, il quale, con la nota 26 febbraio 1998, n. 65, ha aggiunto ulteriori gravi e rilevanti considerazioni, che conducono anch'esse, per altre vie, all'incostituzionalità delle norme predette.

Se lo scopo della norma è quello di creare una ampia fascia di rispetto come argine alle nuove ipotesi edificatorie degli strumenti urbanistici, tale scopo è adattabile alle zone di espansione dell'abitato e non già a quelle già edificate, quali sono le zone A e B, dato che nessun apprezzabile vantaggio alla tutela dei boschi può infatti comportare l'inedificabilità di ambiti urbani storicamente edificati.

Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale siciliana 6 aprile 1996, n. 16, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A e B (o con caratteristiche equiparabili) dei piani regolatori generali.*

*Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente della regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.*

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 1998.

*Il presidente: DELFA*

*L'estensore: SALAMONE*

## N. 220

*Ordinanza emessa il 26 giugno 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 marzo 1999)  
dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Boscaro Andrea*

**Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e con il pagamento dell'oblazione - Inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell'impugnato d.lgs. n. 758/1994 - Disparità di trattamento.**

**(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 25).**

**(Cost., art. 3).**

## IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 9571/93 r.g.n.r. - 1831/94 r.g. mod. 23, pendente nei confronti del sig. Andrea Boscaro, imputato dei reati di cui agli artt. 41, 44, 45 d.-l. n. 277/1991, reati accertati in data 10 giugno 1993 in Venezia-Murano;

## RILEVATO

1. — Che il sig. Boscaro è imputato, dei reati suindicati per avere — nella sua qualità di legale rappresentante della ditta «Salviati S.r.l.» — asseritamente violato la disciplina prevista in materia di prevenzione e igiene sul lavoro relativamente ai rischi connessi alla esposizione dei lavoratori al rumore.

2. — Che la normativa che interessa il presente procedimento è stata, di recete, innovata dal decreto legislativo n. 758/1994 — entrato in vigore a partire dal 26 aprile 1995 — il quale ha, sostanzialmente, ridefinito l'intero sistema sanzionatorio in materia di sicurezza e igiene del lavoro; in particolare detta normativa ha, da un lato introdotto nuovi meccanismi estintivi delle contravvenzioni accertate dall'organo di vigilanza; dall'altro, mantenuto la sanzione penale — prevedendo per tutte le contravvenzioni del settore la pena alternativa dell'arresto e della ammenda — solo per le inosservanze ritenute direttamente incidenti sulle condizioni psicofisiche dei lavoratori, trasformando in illeciti amministrativi una serie di violazioni ritenute «minori».

3. — Che le norme rilevanti ai fini delle problematiche connesse al presente procedimento sono:

a) l'art. 19, a mente del quale la disciplina introdotta con il decreto, si applica anche ai «reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o della ammenda in base alle norme indicate nell'allegato 1», il quale prevede anche i reati contestati all'imputato;

b) gli artt. 20 e 21 che prevedono una particolare procedura — successiva all'intervento con cui l'organo di vigilanza abbia accertato una contravvenzione — in virtù della quale viene impartita al contravventore una apposita prescrizione con la fissazione di un termine per la regolarizzazione, all'esito della quale è ammessa la definizione, in via amministrativa, della controversia, mediante il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;

c) l'art. 24 il quale prevede che «la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art 21», e che — ove l'adempimento intervenga in un tempo superiore a quello previsto dalla prescrizione, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione accertata avvenga secondo modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza — in ogni caso è possibile l'applicazione dell'istituto della oblazione speciale, di cui all'art. 162-bis c.p., con espressa previsione che, in tale caso, «la somma da versare è ridotta al quarto del massimo della ammenda stabilita per la contravvenzione commessa»;

d) l'art. 25, il quale contiene una norma di coordinamento secondo cui la disciplina ora ricordata non si applica «ai procedimenti in corso alla data in vigore del presente decreto».

4. — Che — come rilevato dalla difesa ed emerso agli atti del dibattimento — a seguito dell'accertamento delle contravvenzioni contestate nel capo di imputazione, sono state completamente adempiute le prescrizioni che erano state imposte dall'organo di vigilanza in sede di diffida, concernenti, in particolare:

a) la necessità di sottoporre i lavoratori alle periodiche visite mediche;

b) la necessità di assolvere all'obbligo di informazione sulla questione della esposizione al rumore dei lavoratori dipendenti;

c) la necessità di adeguare i locali della azienda mediante adozione di un impianto volto a ridurre il livello di rumorosità del reparto moleria della vetreria.

5. — Che, infatti, è stato documentalmente provato che:

a) come risulta da comunicazione del 29 luglio 1993, a partire dal luglio dello stesso anno, tutti i lavoratori sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari obbligatori;

b) come risulta dal verbale di assemblea della società del 4 febbraio 1994, tutti i lavoratori sono stati resi edotti delle problematiche connesse alla esposizione al rumore, in relazione a quanto previsto dal d.-l. n. 277/1991.

c) come comprovato dal progetto di ristrutturazione dell'azienda e dalla documentazione afferente il relativo pagamento, i locali della ditta Salviati sono stati integralmente sottoposti ad un intervento di bonifica acustica, volta a eliminare o comunque ridurre il livello di rumorosità nei limiti consentiti dalla legge, mediante confinamento e/o assorbimento della moleria.

6. — Che, conseguentemente, è evidente che, sin dal 1994, la azienda rappresentata dall'imputato si è adeguata alle prescrizioni imposte dallo Spisal, ponendo in essere quel «ravvedimento operoso» cui è ricollegata, nella disciplina prevista dal d.-l. n. 758/1994, la facoltà di ottenere l'estinzione del reato contestato mediante il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione rilevata.

7. — Che, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'art. 25 del decreto, sopra ricordato, tale facoltà è preclusa all'imputato Boscaro, atteso che il presente procedimento penale era già sorto quando è entrata in vigore la nuova normativa.

8. — Che a tale proposito la difesa ha giustamente fatto rilevare come — secondo la normativa precedentemente vigente ed applicabile al caso di specie — il sig. Boscaro avrebbe facoltà di accedere all'istituto della oblazione *ex art. 162 c.p.* che prevede, come noto, l'estinzione del reato a seguito del pagamento di un terzo del massimo della ammenda, mentre, invece — ove fosse applicabile la nuova disciplina normativa, all'imputato sarebbe consentito di ottenere l'estinzione del reato tramite il pagamento di somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista;

9. — Che, conseguentemente, appare condivisibile l'assunto della difesa secondo cui, risultando di tutta evidenza che all'imputato, per effetto della norma di esclusione di cui all'art. 25 citato, viene preclusa l'applicazione di una norma più favorevole, non pare possa dubitarsi che la disciplina della norma medesima — laddove esclude la applicabilità della normativa introdotta con tale decreto ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo — si presti a evidenti censure di legittimità costituzionale in relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

10. — Che, infatti, per effetto di quella disposizione vi è una illogica disparità di trattamento e discriminazione — che appare priva di qualsivoglia giustificazione razionale — rispetto a situazioni assolutamente analoghe atteso che, il contravventore che abbia adempiuto alle prescrizioni impostegli dall'organo di vigilanza o comunque eliminato le conseguenze dannose e/o pericolose del reato, è ammesso a godere di un trattamento sanzionatorio diverso a seconda del momento in cui (prima o dopo l'entrata in vigore del d.-lgs. n. 758/1994) si è aperto a suo carico il procedimento penale.

11. — Che una tale disparità di trattamento appare a questo giudicante, illogica ed irrazionale, soprattutto ove si consideri che, il giudizio sulla razionalità di una certa disciplina deve essere, come noto, valutato, oltre che in relazione alla posizione formale di chi ne è destinatario, anche in relazione alla funzione e allo scopo cui essa disciplina è preordinata.

12. — Che sotto quest'ultimo profilo, la normativa introdotta con d.-lgs. n. 758/1994 è stata voluta dal legislatore allo scopo di assicurare un efficace quadro di prevenzione a tutela dei lavoratori e, in particolar modo, al fine di garantire, sul luogo del lavoro, delle condizioni psicofisiche ottimali del lavoratore e della sicurezza del lavoro in genere, così come risulta, pacificamente, dai principi stabiliti nella legge delega.

13. — Che, allora, se la funzione e lo scopo che la normativa ha inteso perseguire sono questi — come appare indubitabile — pare a questo giudice essere assolutamente ingiustificato ed illogico — sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione — escludere dalla possibilità di accedere ad una procedura che consente la estinzione del reato a condizioni più favorevoli rispetto a quelle precedentemente vigenti, proprio colui che con la sua condotta ha realizzato esattamente lo scopo della nuova normativa, adeguandosi integral-

mente alle prescrizioni imposte dalla autorità di vigilanza e creando, conseguentemente, una situazione idonea a salvaguardare le condizioni psicofisiche del lavoratore e la sicurezza delle attività lavorative nei locali della sua azienda.

14. — Che la problematica dedotta risulta attinente e rilevante nel caso di specie perché, come sopra riferito, ancor prima dell'entrata in vigore del d.-lgs. n. 758/1994, l'imputato aveva adempiuto a tutte quelle prescrizioni impostegli, realizzando, quindi, le condizioni cui nella normativa sopravvenuta è ricollegato il trattamento sanzionatorio più favorevole.

15. — Che, pertanto, la questione di incostituzionalità dell'art. 25 d.-lgs. n. 758/1994 così come prospettata a questo giudicante dalla difesa in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata e di evidente rilevanza nella presente controversia, con la conseguente necessità di una verifica da parte della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.-lgs. n. 758/1994 nella parte in cui non prevede che, nei procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo — ove le prescrizioni impartite dalla Autorità preposta alla vigilanza in sede di diffida amministrativa siano state osservate o, comunque, eliminate le conseguenze dannose e/o pericolose della contravvenzione contestata — l'imputato non sia ammesso alla oblazione mediante il pagamento della quarta parte del massimo della ammenda, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.-lgs. n. 758/1994;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Venezia, addì 26 giugno 1996

*Il pretore: (firma illeggibile)*

99C0373

N. 221

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1999 dal pretore di Patti, sez. distaccata di Naso  
nel procedimento penale a carico di Agnello Calogero*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti conseguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sul diritto di difesa.**

**(C.P.P. 1988, art. 459).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL VICE PRETORE ONORARIO

Visti gli atti del procedimento n. 3555/98 r.g. Pretura — n. 3438/96 R.G.N.R. nei confronti di Agnello Calogero nato a Pisino il 20 giugno 1934 per il reato di cui agli artt. 17, 18 e 20, legge 2 febbraio 1974 n. 64 accaduto in Capo D'Orlando il 30 ottobre 1996 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore del suddetto prevenuto nella prima udienza dibattimentale del 14 gennaio 1999 «per violazione legge n. 234/1997 essendo stato il d.p. di condanna emesso senza preventiva audizione all'indagato» e sentito il pubblico ministero che nulla opponeva così provvede: rilevato che all'esame dell'opposto decreto penale di condanna

di cui in atti risulti che la richiesta del pubblico ministero è stata avanzata in data 31 gennaio 1998, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio e ad integrazione di quanto dedotto a verbale del suddetto difensore, la questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullità della richiesta del decreto penale di condanna allorché la stessa non sia preceduta dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p. per disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 555, comma 2 e 416 c.p.p. così come novellate dall'art. 2, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 234.

Al riguardo giova rilevare che la suddetta normativa, con il richiedere che il rinvio a giudizio nei procedimenti di competenza del tribunale ed il decreto di citazione a giudizio nei procedimenti di competenza pretorile siano preceduti a pena di nullità dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p., ha posto in capo all'indagato un diritto di difesa costituzionalmente garantito che verrebbe disatteso ove, come nel caso in specie, viene richiesto dal pubblico ministero l'emissione di decreto penale di condanna senza previo invito a rendere l'interrogatorio *de quo*.

Invero, l'espletamento di tale incombenza permetterebbe all'indagato, già nella fase delle indagini preliminari, di prospettare le proprie difese e/o le proprie ragioni e risolvere «*ab initio*» la propria posizione processuale fornendo al pubblico ministero tutti quegli elementi che possono rivelarsi utili al fine di un eventuale proscioglimento evitandogli così di essere esposto agli effetti pregiudiziali che un procedimento penale, quand'anche destinato a risolversi con una pronuncia assolutoria, inevitabilmente comporta al cittadino non senza peraltro rilevare che un esercizio ponderato di tale strumento sortirebbe ancor più l'effetto di economia giudiziaria di defrazionare i procedimenti che vengono portati in dibattimento.

Né vale sostenere in senso contrario che il procedimento speciale per decreto permette comunque all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa proponendo l'opposizione ex art. n. 461 c.p.p. in quanto tale opportunità gli verrebbe concessa allorché l'indagato ha assunto la veste di imputato e comunque dopo che lo stesso è stato condannato non senza peraltro rilevare che il decreto penale di condanna rivesta in ogni caso un contenuto più intenso ed ha una portata più incisiva rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio ed al decreto di citazione a giudizio e viene a frustare in maniera ben più pregnante le esigenze di garanzia e di difesa del cittadino nel senso sopra rappresentato.

Così come non vale sostenere che il g.i.p. per quanto riconosciuto nella giurisprudenza della Suprema Corte, ha pur sempre la possibilità di emettere ex art. 129 c.p.p. una eventuale sentenza di proscioglimento allo stato degli atti dopo aver preso cognizione dei motivi dell'opposizione proposta dall'imputato ex art. 461 c.p.p. in quanto, a ben vedere, l'opposizione a decreto penale non consente il pieno espletamento del diritto di difesa che l'indagato potrebbe esercitare più efficacemente in sede di interrogatorio ex art. 375 c.p.p. e che potrebbe permettere all'autorità giudiziaria di prendere in esame la difesa avanzata dall'indagato che se riscontrata, eventualmente anche a seguito di una indagine suppletiva che potrebbe rilevarsi utile alla luce delle argomentazioni difensive fornite dall'indagato, potrebbe condurre ad un suo proscioglimento anticipato senza che tale attività debba inevitabilmente essere demandata alla fase dibattimentale.

Non v'è chi non veda come, nelle ipotesi in cui il pubblico ministero presceglia il rito ordinario, l'indagato potrà utilmente esercitare la propria difesa nel corso dell'interrogatorio reso ex art. 375 c.p.p. con la prospettiva di vedere definita la sua posizione processuale con eventuale archiviazione ancor prima che venga esercitata l'azione penale mentre la scelta del pubblico ministero di richiedere l'emissione del decreto penale di condanna costringerebbe l'imputato che voglia esercitare il proprio diritto di difesa a richiedere al giudice la celebrazione del giudizio.

Orbene, la facoltà riservata alla mera discrezionalità del pubblico ministero, nella sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 459 c.p.p., di esercitare l'azione penale nei confronti dell'indagato ricorrendo alla speciale procedura per decreto piuttosto che emettere l'ordinario decreto di citazione a giudizio crea sicuramente una ingiustificata disparità con riguardo alla diversa posizione processuale in cui verrebbe a trovarsi l'indagato a seconda della scelta del pubblico ministero di esercitare l'azione penale in un modo o nell'altro per quanto sopra precisato.

Non può poi revocarsi in dubbio come nella fattispecie possa ravvisarsi, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87, la rilevanza della questione nell'ambito del giudizio in corso quanto meno con riferimento alla norma contenuta nell'art. 459 c.p.p. ed in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero, a prescindere da ogni considerazione circa probabili profili di illegittimità costituzionale che possono essere ravvisati in relazione alla violazione del diritto di difesa del cittadino nella mancata previsione accanto alla richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* e alla emissione del decreto di citazione a giudizio *ex art. 555 c.p.p.* della emissione del decreto che dispone il giudizio ad opera del g.i.p. ai sensi del combinato disposto degli artt. 565 e 464 c.p.p., si appalesa evidente che la norma contenuta nell'art. 459 c.p.p. si pone di certo su una situazione omogenea e comparabile a quella oggetto dell'intervento modificatore della novella n. 234/1997.

Quest'ultima ha infatti colpito di nullità, ove non siano preceduti dall'invito all'indagato a rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375 c.p.p., tanto la richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* quanto l'emissione del decreto di citazione a giudizio *ex art. 555 c.p.p.* che sono gli atti di diretta esplicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero equiparabili, nell'ambito della speciale procedura per decreto, sia sotto il profilo della funzione (esercizio dell'azione penale) che dell'organo competente (pubblico ministero), alla richiesta di decreto penale di condanna *ex art. 459 c.p.p.* con cui il pubblico ministero esercita appunto l'azione penale nello speciale procedimento per decreto.

La stessa novella n. 234/1997 ha espressamente inficiato di nullità la richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* ed il decreto di citazione a giudizio *ex art. 555 c.p.p.* che siano stati emessi in data successiva a quella di entrata in vigore della medesima normativa ossia successivamente alla data del 9 agosto 1997 atteso che la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della normativa *de qua*, statuisce che la novella n. 234/1997 non trova applicazione con riferimento ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge citata, è già stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Orbene, nel caso in specie, la richiesta di decreto penale di condanna, equiparabile per quanto sopra esposto ai suddetti atti con cui il pubblico ministero esercita rispetto ai procedimenti ordinari l'azione penale, è stata formulata dal pubblico ministero in data 31 gennaio 1998 con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alla norma contenuta nell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede, diversamente da quanto invece espressamente previsto rispetto ai procedimenti ordinari per la richiesta di rinvio a giudizio *ex art. 416 c.p.p.* e per il decreto di citazione a giudizio *ex art. 555 c.p.p.*, che la richiesta di decreto penale di condanna sia preceduta a pena di nullità all'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375 c.p.p. non potrebbe non aver diretta rilevanza nell'ambito del giudizio in corso;

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede, difformemente a quanto previsto rispetto ai procedimenti ordinari per la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416, c.p.p., e per il decreto di citazione a giudizio ex art. 555 c.p.p. a seguito della novella di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 234 ed a partire dalla entrata in vigore della medesima normativa, la nullità della richiesta di emissione di decreto penale di condanna ove non preceduta dall'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p., creandosi disparità di trattamento rispetto alle ipotesi contemplate dai citati artt. 555 e 416 c.p.p.*

*Dispone per l'effetto, la sospensione del procedimento specificato in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri mandando alla cancelleria affinché la stessa ordinanza venga altresì comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Naso, addì 14 gennaio 1999

*Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)*

## N. 222

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Cordopatri Maria Giuseppina contro il Ministero dell'interno ed altra*

**Giustizia amministrativa - Competenza territoriale del t.a.r. Lazio, secondo il diritto vivente, sui ricorsi contro atti amministrativi individuali emessi da organi centrali dello Stato (nella specie: revoca del programma speciale di protezione emanato dalla commissione centrale di cui all'art. 10, secondo comma, legge n. 82/1991) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale - Irragionevolezza per l'assenza di interesse ed esigenza di difesa dello Stato - Violazione del principio del decentramento della giustizia amministrativa.**

**(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3, secondo e terzo comma, combinato disposto).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma e 125, secondo comma).**

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 11/99 r.g. proposto dalla signora Cordopatri Maria Giuseppina, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Verdirame e Carlo Taormina ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Possidonea, 30 nello studio del primo;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso la quale è domiciliato *ex lege* in via del Plebisctio n. 15, per l'annullamento della deliberazione della commissione *ex art.* 10, legge n. 82/1991 del 20 ottobre 1998, di revoca dello speciale programma di protezione della ricorrente con contestuale remissione al capo della Polizia - Direzione generale di pubblica sicurezza, della predisposizione di opportune misure tutorie a mezzo dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Udito il relatore pres. Aldo Ravalli ed uditi, per le parti, l'avv. Verdirame e l'avv. St. Anyillo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## F A T T O

Con ricorso notificato il 9 dicembre 1998 e depositato il 5 gennaio 1999, la signora Giuseppina Maria Cordopatri, ha impugnato il provvedimento del 20 ottobre 1998 emesso dalla commissione *ex art.* 10, legge n. 82 del 1991, di revoca dello speciale programma di protezione precedentemente disposto nei suoi confronti quale teste collaboratore di giustizia.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato, con istanza di regolamento competenza notificata il 15 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971, ha indicato quale giudice territorialmente il t.a.r. del Lazio.

Nel corso della discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 1999 per l'esame della domanda cautelare, la parte ricorrente ha dissentito quanto alla competenza del t.a.r. in Roma.

Il collegio, alla predetta camera di consiglio, ha ritneuto di dover rimettere con atto separato alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 3, secondo comma e 31, quinto comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ha deciso sulla domanda cautelare sospendendo l'impugnato provvedimento di revoca del programma di protezione, con l'ordinanza n. 70 del 21 gennaio 1999, che di seguito si trascrive nella parte in motivazione.

Vista l'istanza di regolamento di competenza territoriale proposta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 21, legge n. 1034/1971 a favore del t.a.r. del Lazio - Roma;

Preso atto del mancato accordo tra le parti per il trasferimento del ricorso al predetto t.a.r. in Roma;

Considerato che la proposizione del regolamento di competenza non preclude di per sè al giudice adito di pronunciarsi sulla domanda cautelare.

Ritenuto, per il resto di dover rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 3, secondo comma e 31, quinto comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nei termini di cui alla separata ordinanza;

Considerato che per la ricorrente è stato disposto lo speciale programma di protezione ex art. 10, legge 15 marzo 1991, n. 82, con provvedimento dell'apposita commissione dell'11 febbraio 1998 «attesa la impossibilità di assicurare una adeguata tutela dell'incolumità dell'interessata a mezzo di misure ordinarie di protezione» e stante «l'importanza della collaborazione offerta da Codopatri Maria Giuseppina all'autorità giudiziaria», tutto ciò su richiesta della procura della Repubblica di Palmi;

Considerato che già nel marzo 1998 la interessata, nel restituire firmato il modulo «definito programma speciale di protezione che ricalca peraltro l'art. 12 già fattomi firmare due volte»; dichiarava di restare in attesa del programma che «dovrebbe contenere i punti ispiratori del mio e del vs. comportamento operativo», esprimendo «disagio e perplessità» per ragioni e con espressione di forte chiarezza;

Considerato che l'atteggiamento, se si vuole, «deciso» dell'interessata si è manifestato fin dall'inizio, ma su tali aspetti appare tuttora valido il parere dato il 21 maggio 1998 dal sostituto procuratore nazionale antimafia secondo il quale «le ripetute segnalazioni di violazione del codice comportamentale non sembrano intaccare i presupposti stessi dell'applicazione del programma, vale a dire la rilevanza del contenuto probatorio offerto dalla signora in vari procedimenti penali a varia autorità giudiziaria, il significato di rottura del fronte dell'omertà diffuso nel territorio calabrese tra le vittime ...»;

Considerato che già nel predetto parere si rimarcava «l'esigenza, già rappresentata nel precedente parere di rettifica del programma di applicare alla anomala categoria dei collaboratori testi-parti offese (diversissimi per estrazione sociale, formazione culturale, esigenze di vita ed interessi economici dai "normali" collaboratori provenienti dal mondo della criminalità organizzata) programmi personalizzati che consentono ... la prosecuzione delle loro attività economiche e professionali ... in caso contrario, si finirebbe con il favorire i disegni delle organizzazioni criminali che puntano alla espulsione violenta di tali soggetti dal luogo in cui operano»;

Visti i pareri di stessa provenienza e di identico segno 5 giugno 1998 (proc. naz. antimafia), 5 giugno 1998, 9 settembre 1998 (proc. naz. antimafia), 9 settembre 1998 e 30 settembre 1998, nonché quelli della procura della Repubblica di Palmi 11 giugno 1998, 13 agosto 1998 e 1° ottobre 1998;

Considerato che, anche da ultimo, gli ambienti giudiziari (relazione 5 ottobre 1998 di provenienza procura di Reggio Calabria), nel confermare la necessità di speciale protezione, avvertivano anche che le «violazioni comportamentali» addebitati alla Cardopatri erano «meritevoli di (ulteriore) particolare comprensione alla luce della personalità della teste»;

Ritenuto, in conclusione, che appare assolutamente prevalente l'interesse dello Stato a che per la ricorrente «esposta a grave ed attuale pericolo» prosegua nella protezione dello speciale programma, essendo recessivi, oltre che comprensibili e giustificati, atteggiamenti «decisi» e, se si vuole «di sfida» della collaboratrice di giustizia apparendo con ciò muniti, *prima facie*, di fondatezza le censure proposte nel ricorso;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

*P. Q. M.*

*Accoglie la suindicata dopmanda incidentale di sospensione e per l'effetto sospende l'impugnato provvedimento di revoca del programma speciale di protezione.*

*Dispone di proporre con ordinanza separata il giudizio di legittimità costituzionale di cui in motivazione.*

## D I R I T T O

L'impugnato provvedimento di revoca dello speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) riguarda un teste collaboratore di giustizia residente nella provincia di Reggio Calabria.

Poiché l'ammissione allo speciale programma di protezione, e quindi anche alla sua revoca, è deliberata dalla commissione centrale di cui all'art. 10, secondo comma, legge n. 82/1991, l'Avvocatura dello Stato ritiene competente per territorio non l'adito t.a.r. di Reggio Calabria, ma quello del Lazio con sede in Roma, in forza delle regole di cui all'art. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La competenza del territorio — che è mera individuazione della sede fra più uffici giudiziaria equiordinati e non già «gearchia di giudizi» — è nel senso che è competente il tribunale amministrativo regionale «locale» per i ricorsi contro atti emessi da organi centrali dello Stato la cui efficacia è limitata territorialmente alla sua circoscrizione.

«Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali è del tribunale amministrativo regionale con sede in Roma» (art. 3, terzo comma, legge n. 1034 del 1971).

L'incompetenza territoriale di un t.a.r. non è rilevabile d'ufficio, ma può solo essere eccepita con istanza proposta entro un breve termine di decadenza.

Nel caso in cui venga proposto il regolamento di competenza, «... i processi ... sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato» (art. 31, legge n. 1034/1971).

Poiché le regole sulla competenza individuano il «giudice naturale» della controversia, le relative norme, nel significato che hanno assunto nel «diritto vivente», devono essere innanzitutto rispettose del principio di cui all'art. 25, prima comma, della Costituzione.

Il rispetto del principio del giudice precostituito per legge («giudice naturale» ex art. 25 della Costituzione) costituisce adempimento di un dover del giudice adito sia nel caso in cui debba spogliarsi della competenza o rimetterne la decisione ad altri, sia nel caso in cui si ritenga legittimato quale giudice naturale della controversia a lui sottoposta.

Da ciò la proponibilità anche d'ufficio del giudizio di costituzionalità, e la sua rilevanza *ex se*, la volta in cui il giudice adito, avanti al quale è stato proposto regolamento di competenza, dubiti della legittimità costituzionale della norma sul riparto della competenza nel significato che, per la fattispecie legale, ad essa dà il Consiglio di Stato, quale Corte regolatrice della competenza. Ciò tanto più che la pronuncia sulla competenza non è dalle parti in alcun modo sindacabile, non essendo impugnabile con ricorso in Cassazione (così Cass. ss.uu. 2 febbraio 1977, n. 466).

La fattispecie legale in esame è caratterizzata dalla presenza di un atto emesso da organo centrale dello Stato rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza.

Tale fattispecie legale è uguale e sovrapponibile a quella rappresentata dal diniego di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i militari di leva, o dal diniego di esenzione dalla chiamata alle armi, con provvedimenti che vengono emessi da organo centrale dello Stato.

Per questa fattispecie legale (diniego di esonero dal servizio di leva) il Consiglio di Stato con giurisprudenza consolidata che dà luogo a «diritto vivente», ritiene che la competenza territoriale sia del t.a.r. Lazio con sede in Roma, per la considerazione che l'efficacia del provvedimento, emesso da amministrazione centrale, non è limitata ad una data circoscrizione territoriale, ma riguarda l'intero territorio nazionale (Consiglio di Stato IV 22 dicembre 1997, n. 1483, 28 maggio 1997, n. 567, 11 marzo 1997, n. 237 e 7 febbraio 1983, n. 62).

Lo stesso principio è ripetuto nel caso di controversia contro il diniego di riconoscimento dello *status* di obiettore di coscienza *ex lege* 15 dicembre 1972, n. 772 (Consiglio di Stato IV 10 marzo 1994, n. 242 e 23 aprile 1993, n. 463).

L'impugnazione, invece, della «cartolina precetto», che ha effetti equivalenti per il soggetto per quanto riguarda gli obblighi di leva, porta alla competenza del t.a.r. locale, essendo di provenienza di organo non centrale del Ministero della difesa (cioè, di provenienza del distretto militare, anche se su elaborazione di uffici centrali) (cfr. Consiglio di Stato IV 1° aprile 1996, n. 418).

Conseguentemente il collegio deve prendere atto che anche per la fattispecie legale in esame, secondo la regola individuata dal Consiglio di Stato contenuta all'art. 3, legge n. 1034/1971, sarebbe competente il t.a.r. del Lazio con sede in Roma.

Il collegio dubita della legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, della norma come sopra definita.

Innanzitutto, la precostituzione del giudice naturale deve avvenire «per legge» (art. 25 della Costituzione).

Nella fattispecie legale *de qua* in cui non si dà valore al criterio di collegamento della sede di residenza del cittadino, il giudice competente può dipendere ora da un elemento formale, conseguenza del sistema organizzativo che l'amministrazione centrale può definire anche con atto amministrativo (es., atto di decentramento), ora dal contenuto indeterminato e/o incompleto che l'amministrazione stessa dà al proprio atto, per cui per ciò stesso si presenta ad efficacia territoriale indeterminata e, quindi, non limitata.

In sostanza si darebbe che la norma *ex art. 3*, legge n. 1034 del 1971 consenta alla stessa amministrazione, che è parte nei giudizi, di determinare in virtù di propri atti amministrativi (non, quindi, «per legge») l'ufficio giudiziario competente nelle controversie riguardanti i suoi stessi atti.

Se tanto può avvenire, pare a questo collegio che non sia manifestamente infondato il dubbio di violazione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, anche alla luce di quanto ricavabile dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 176 del 20 maggio 1998 in tema di riserva assoluta di legge *ex art. 25*, primo comma, della Costituzione.

Il collegio ritiene, inoltre, che la norma di cui trattasi nel contenuto come sopra definito ad opera del Consiglio di Stato ordinatore della competenza, altera l'equilibrio, che appartiene alla valutazione del solo legislatore, fra il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino — che rientra fra i «principi supremi» del nostro ordinamento costituzionale (Corte cost. 2 febbraio 1982, n. 18) — e le esigenze degli organi centrali dello Stato per gli atti da essi emessi.

Ritiene in proposito il Collegio che il dover proporre ricorso in sede centrale a Roma da parte di un cittadino residente ed operante in una qualsiasi delle regioni italiane (pensiamo specialmente a quelle più eccentriche, non solo quindi la Calabria, perché al pari tali sono anche la Valle d'Aosta o il Friuli-Venezia Giulia, ma anche il Veneto) costituisce per intuibili e notori aggravii un ostacolo al diritto di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione), ostacolo che, in tanto può avere coerenza e giustificazione (art. 3 della Costituzione), in quanto sia individuabile una esigenza o un interesse ragionevole a beneficio degli organi centrali dello Stato.

Tale esigenza e interesse può ammettersi per gli atti a contenuto generale e, quindi, con efficacia normativa diffusa perché a priori ripetibili in astratto per una molteplicità di soggetti, ovunque si trovino nel territorio nazionale; sfugge invece per gli atti di organi centrali dello Stato individuali, come tali né astratti né ripetibili, che riguardano un determinato soggetto situato nel territorio, caso per il quale parrebbe piuttosto che la Costituzione abbia previsto organi di giustizia amministrativa in ambito decentrato (art. 125 della Costituzione). Né vi sono esigenze di difesa in giudizio per lo Stato, come per il caso di cui all'art. 25 c.p.c., essendo la sua Avvocatura distribuita sul territorio per distretti coincidenti con le sedi del t.a.r.

Resta, quindi, la posizione del cittadino, di fatto ostacolata fino a poter essere nella realtà impedita quanto all'agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi, da una regola di competenza territoriale accentratrice in Roma, che appare, per la fattispecie legale in esame non conforme con i richiamati principi della Costituzione.

In considerazione, quindi, della non manifesta infondatezza e della rilevanza, come dianzi precisate, della ripetuta questione di costituzionalità dell'art. 3, terzo comma, in combinato disposto con il secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il giudizio va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, per non manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 25, 24, 3 e 125 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, così statuisce:*

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3, terzo comma, in combinato disposto con il secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, 24, primo e secondo comma, 3, primo comma e 125, secondo comma della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio e gli adempimenti di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1034 del 1971;*

c) *dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura di questa sezione staccata, che provvederà altresì alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Reggio Calabria, in camera di consiglio, il 27 gennaio 1999.

*Il presidente, estensore: RAVALLI*

## N. 223

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Chieti sul ricorso proposto da D'Alessandro Enzo ed altra contro l'ufficio imposte dirette di Chieti*

**Contenzioso tributario - Giudizio innanzi le commissioni tributarie - Divieto di prova testimoniale - Lamentata, conseguente inutilizzabilità, a favore dell'amministrazione finanziaria, delle dichiarazioni rese da soggetti estranei alla lite, idonee a provare l'evasione fiscale - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio della capacità contributiva.**

**Contenzioso tributario - Giudizio innanzi le commissioni tributarie - Asserita, lamentata preclusione per il contribuente, nel caso in cui fosse riconosciuta a favore dell'amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese da soggetti estranei alla lite, di addurre prova contraria a tali dichiarazioni, a mezzo di altre dichiarazioni, rese, del pari, da soggetti estranei alla lite - Irragionevole lesione del diritto di difesa.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, primo e quarto comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 53).**

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2510 dell'anno 1996 del r.g.r. vertente tra D'Alessandro Enzo e Fontana Maria Rosa, elettivamente domiciliati in Francavilla al Mare alla via Adriatica Sud n. 6, presso lo studio del dr. Giuseppe Di Renzo dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso; ricorrenti e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chieti; intimato; impugnazione avviso di accertamento n. 3081003381 (I.R.P.E.F. + I.L.O.R. 1992);

Conclusioni per i ricorrenti: «si chiede che codesta on. commissione voglia ritenere valide le osservazioni riportate e le motivazioni addotte nel presente ricorso e voglia dichiarare nullo l'avviso di accertamento di cui alle premesse per insussistenza degli addebiti effettuati dalla G.d.F. e per l'indebito accertamento effettuato per parte sua dall'ufficio, relativamente alle rettifiche operate sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 1992; nello stesso tempo voglia vedere condannato l'ufficio al pagamento delle spese processuali del presente ricorso; in assoluto subordine, si chiede l'annullamento dei maggiori ricavi accertati dalla G.d.F. per mancanza delle prove certe ed inconfutabili, nonché di tutte le sanzioni applicate dall'ufficio, in relazione agli addebiti ed alle rettifiche apportate, in ulteriore subordine voglia annullare tutte le rettifiche operate sull'imponibile I.R.P.E.F. del D'Alessandro ed ammettere proporzionalmente le deduzioni I.L.O.R. al coniuge in quanto non c'è stata assoluta volontà di evadere e le maggiori imposte scaturiscono solo da una difforme valutazione ed interpretazione delle norme di legge».

*Svolgimento del processo*

Con ricorso notificato il 28 novembre 1996 — e depositato il successivo 12 dicembre — D'Alessandro Enzo e Fontana Maria Rosa, titolare il primo dell'omonima impresa di onoranze funebri (avente sede in Francavilla al Mare) e collaboratrice la seconda della stessa, impugnavano l'avviso di accertamento n. 3081003381, protocollo n. 02/785, emesso dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chieti e notificato loro il 2 ottobre 1996, con il quale — con riferimento all'anno d'imposta 1992 — il reddito d'impresa dichiarato, ai fini I.R.P.E.F., era stato rettificato in aumento — con l'imputazione di maggiori ricavi (per L. 22.250.000) e con la ripresa a tassazione del costo relativo a «corrispettivi inesigibili» (per L. 29.724.000), previa parziale compensazione con i ricavi di competenza dell'anno 1991, per L. 24.700.000, recuperati ad imposizione per tale annualità ed imputati dall'azienda al 1992 — nella misura di L. 27.274.000 e quindi maggiorato da L. 46.099.000 a L. 73.373.000; quanto al reddito dichiarato ai fini I.L.O.R., veniva accertato un imponibile di L. 49.142.000; limitatamente al secondo dichiarante (Fontana Maria Rosa), veniva ritenuto carente il requisito della prevalenza del lavoro svolto nell'attività inerente il «bar» presso il proprio stabilimento balneare e quindi veniva accertato «ai fini I.L.O.R. il reddito d'impresa minore di L. 2.175.000», dichiarato ai soli fini I.R.P.E.F.

Deducevano la illegittimità dell'atto impugnato sulla base delle seguenti censure: 1) l'accertamento era basato su dichiarazioni provenienti da «persone non direttamente interessate», come nel caso dei familiari dei defunti; 2) lo stesso riguardava «per lo più prestazioni eseguite da terzi», qual'era il Dell'Osa Nicola che aveva riscosso corrispettivi per L. 18.450.000» ... o per prestazioni proprie o per pagamenti anticipati per servizi di terzi, come

acquisto fiori, tasse ecc.; 3) le eventuali differenze riscontrate, fra il riscosso ed il fatturato, ove esistenti, si riferivano «a somme estranee alle prestazioni di servizi, perché corrisposte a titolo di rimborso spese anticipate per commesse effettuate in nome e per conto del cliente»; 4) con riferimento alle somme percepite dal Dell'Osa, esso D'Alessandro aveva provveduto ad emettere al cliente fatture per il solo servizio di trasporto; 5) l'ufficio, pur prendendo atto che alcune fatture erano state emesse «successivamente alla verifica», aveva erroneamente ritenuto che le stesse riportavano un importo inferiore a quello corrisposto, per una differenza di L. 7.500.000, siccome ciò era manifestamente illogico considerando che esse erano state rilasciate dopo l'inizio delle operazioni di constatazione; 6) ove si fosse tenuto, pertanto, conto delle somme riscosse dal Dell'Osa per L. 14.750.000 (in relazione a prestazioni proprie e ad anticipazioni per spese) e della insussistenza dell'anzidetta differenza per L. 7.500.000, i maggiori ricavi accertati di L. 22.500.000 sarebbero stati azzerati; 7) correttamente le prestazioni eseguite nel 1991 erano state fatturate nel '92, considerandosi l'atipicità del rapporto con i clienti, la difficoltà nella individuazione del beneficiario della prestazione, ossia dell'erede tenuto al pagamento del servizio, il tempo necessario per il disbrigo delle pratiche burocratiche *et similia*; 8) la variazione in diminuzione dell'utile di bilancio per l'importo di L. 29.724.000 a titolo di «corrispettivi inesigibili» si era resa necessaria in quanto la U.S.L. n. 4 di Chieti non aveva provveduto ad emettere le delibere di pagamento delle prestazioni fatturate, per cui i ricavi non erano né certi né definiti ex art. 75 T.U.I.R.; 9) il reddito d'impresa non era assoggettabile ad I.L.O.R. ex art. 115 T.U.I.R.; 10) la rettifica I.L.O.R. per il coniuge dichiarante era erronea in quanto doveva ritenersi sussistente il carattere della prevalenza del lavoro svolto nell'attività d'impresa.

Parte ricorrente concludeva, pertanto, nei sensi trascritti in epigrafe.

All'odierna pubblica udienza, all'esito della discussione, alla quale partecipava anche il rappresentante dell'ufficio che chiedeva la reiezione del ricorso, riportandosi alle motivazioni contenute nell'avviso di accertamento, la causa veniva posta in deliberazione ed indi decisa come da dispositivo.

## D I R I T T O

Per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica va *in limine* esaminata la censura sintetizzata al capo *sub* 1) della parte narrativa, con la quale si deduce sostanzialmente l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni rese da soggetti estranei alla lite (e cioè dai familiari dei defunti che hanno fruito delle prestazioni dell'impresa ricorrente: cfr. gli allegati, dal n. 35 al n. 45 ed anche altri, al p.v.c. 18 dicembre 1992 della G.d.F.), dalle quali si è originato gran parte del maggior *quantum* reddituale accertato.

Essa appare fondata.

In effetti, la normativa processuale (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), al comma 4 dell'art. 7, sancisce il divieto di acquisizione della prova testimoniale, disponendo testualmente che: «Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale».

Nel giudizio tributario è, difatti, ammessa la sola prova documentale, *ex* artt. 22, comma 4, 23, comma 2, e 32, comma 1, del citato testo legislativo; quanto ai poteri di investigazione d'ufficio, al lume del disposto di cui all'art. 7 cit., le commissioni tributarie: «esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta (comma 1); «possono» — quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità — «richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici ... *omissis* ..., ovvero disporre consulenza tecnica» (comma 2); nonché possono «ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia» (comma 3).

Orbene, è indubitabile che la preclusione del mezzo di prova testimoniale non consente di attribuire efficacia probatoria alle dichiarazioni provenienti da terzi, poiché diversamente si concreterebbe una sostanziale ed evidente elusione del suindicato veto.

Né potrebbero ritenersi sottratte a tale interdizione le affermazioni stesse qualora siano raccolte dalla Guardia di Finanza ovvero da altro organo investigativo tributario nel corso di un procedimento di verifica fiscale, siccome anche in questa eventualità non verrebbe comunque a vanificarsi la loro essenza di dichiarazioni di persone non coinvolte nel processo.

Non può che condividersi, pertanto, il principio enunciato dalla commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. II, 10 luglio 1998, n. 118 (pres. e rel. Russo), secondo cui: «Nel contesto del processo tributario, in cui è negata qualsiasi rilevanza alla prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalle persone fisiche non possono in

alcun modo entrare nella valutazione delle commissioni; così non è possibile prendere in considerazione le espressioni verbali raccolte dalla polizia tributaria sia a carico sia a discopla di chicchessia» (cfr., nello stesso senso, commissione tributaria centrale, sez. XI, 8 ottobre 1990, n. 6298).

Deve, inoltre, tenersi nella debita considerazione che, quantunque volesse riconoscersi valore probatorio alle pluricite dichiarazioni, il contribuente, dal suo canto, non potrebbe mai giovare di addurne, a sua volta, altre, attesa l'assoluta inefficacia — ai fini istruttori — delle stesse; e ciò costituirebbe una evidente ed irragionevole lesione del suo diritto di difesa.

La sezione reputa che la scrutinata doglianza, pur essendo meritevole di accoglimento, suscita due distinti dubbi di costituzionalità dell'art. 7 cit. — da risolversi, necessariamente, prima della decisione della lite — così riassumibili (in termini essenziali):

1) violazione degli artt. 24 e 53 della Costituzione in quanto l'amministrazione finanziaria, istituzionalmente deputata a salvaguardare il principio della capacità contributiva e sulla quale grava l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, non può avvalersi delle dichiarazioni di terzi idonee a provare l'evasione fiscale;

2) violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione poiché — ove si ammettesse l'utilizzabilità delle stesse — il contribuente non potrebbe addurre prova contraria a mezzo di altre dichiarazioni scritte di soggetti estranei alla lite, eventualmente asseverate; nel caso *de quo* le stesse sono state prodotte dal contribuente (cfr. docc. allegati al ricorso) ma, per le ragioni suesposte, non sono esaminabili.

La rilevanza delle anzidette questioni di costituzionalità è di tutta evidenza, siccome — quanto a quella *sub a)* — l'espunzione dal materiale istruttorio degli allegati del p.v.c. della G.d.F., contenenti le provalazioni di persone estranee alla lite, determinerebbe l'accoglimento della lagnanza espressa dai ricorrenti, e — in relazione all'altra (*sub b)*), il cui presupposto è costituito dalla ipotetica scrutinabilità delle citate dichiarazioni — l'omessa valutazione, probatoria delle asserzioni scritte di terzi prodotte dai ricorrenti medesimi, contrastanti quelle anzidette, potrebbe concretamente comportare la reiezione del motivo di gravame.

Le argomentazioni suesposte danno indubbiamente conto della non manifesta infondatezza degli evidenziati sospetti di incostituzionalità.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art. 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto, con gli artt. 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'utilizzabilità, ai fini decisori, delle dichiarazioni rese da terzi agli organi deputati agli accertamenti tributari;*

*Dichiara, altresì, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 4 citati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono — nella ipotesi, venissero ritenute probatoriamente efficaci le anzidette dichiarazioni — che il contribuente, al fine di contrastarne il contenuto, possa addurne altre, provenienti egualmente da soggetti estranei alla lite;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 gennaio 1999.

*Il presidente: QUINZIO*

*Il giudice estensore: GIALLORETO*

## N. 224.

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 dal giudice di pace di Cesena nel provvedimento civile tra Redenti Enrico ed altra e Consorzio di bonifica Savio e Rubicone*

**Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione nella competenza del tribunale delle cause di cui trattasi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.**

[R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, c.p.c., art. 9 (*recte*: 12 febbraio 1933, n. 215)].

(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 113).

## IL GIUDICE DI PACE

In esito all'udienza del 13 ottobre 1998 in cui la causa era trattenuta in decisione, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 795 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1997, promossa da Redenti Enrico e Melania Blanc, rappresentati e difesa, corne da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gian Raniero Paulucci de Calboli, con studio in Forlì, e dall'avv. Saverio Calandra, con studio in Cesena;

Contro il Consorzio di bonifica Savio e Rubicone, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, assistito e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gian Paolo Nascetti e dall'avv. Chiara Malaguti, del Foro di Bologna; avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

## OSSERVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1997 per l'udienza del 3 febbraio 1998, Redenti Enrico e Melania Blanc convenivano in giudizio il Consorzio Savio e Rubicone perché fosse dichiarato non dovuto il contributo di bonifica loro imposto con riferimento agli immobili di cui sono proprietari in Milano Marittima (Cervia), chiedendo la restituzione di L. 782.087 pagate a tale titolo per il periodo 1988-1997.

Si costituiva in giudizio nei termini di legge il Consorzio convenuto, eccependo in rito l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

Dopo lo scambio di memorie, attinenti principalmente i profili di rito, le parti concordemente chiedevano, all'udienza del 5 maggio 1998, che il giudice si pronunciasse sulle eccezioni di incompetenza.

All'udienza del 13 ottobre 1998, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa, istruita solo documentalmente e ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione sulle questioni di rito, con termine alle parti fino al 10 dicembre 1998 per il deposito di memorie conclusionali.

## RITENUTO IN DIRITTO

1. — Con la sentenza n. 9493 del 23 settembre 1998 le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato che anche le azioni intese all'accertamento negativo e al recupero dei contributi pretesi dai Consorzi di bonifica ai sensi del r.d. n. 215/1933 rientrano nella competenza del tribunale in materia di imposte e tasse posta dall'art. 9 cod. proc. civ., sull'assunto che i detti contributi sono qualificabili come «prestazioni di natura sostanzialmente tributaria pur se l'ente impositore è diverso dall'amministrazione finanziaria».

Tale assunto contrasta palesemente con quanto statuito, sul punto e pochi mesi prima, dal massimo Organo di legittimità, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998, così motivata:

«nella giurisprudenza di questa Corte è ormai principio consolidato quello secondo il quale è discriminatoria e arbitraria, sotto il profilo dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate non tributarie (sen-

tenze n. 318 del 1995, nn. 239 e 272 del 1997)» — e, per quanto concerne i contributi di bonifica, «il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte»;

«i contributi in questione non sono configurabili per caratteri ontologici come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare ... una loro «assimilazione» alle entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedimentali della riscossione coattiva».

Sulla base delle predette valutazioni la Corte costituzionale ha stabilito che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2, del r.d. n. 215/1933, che estende il sistema privilegiato di esazione delle imposte dirette anche ai contributi in discorso, esclude irragionevolmente l'applicabilità dei poteri di cui gode il giudice ordinario nelle controversie in materia non tributaria, e ha dichiarato incostituzionale la norma suddetta per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Questa conclusione è, d'altra parte, coerente con la ricostruzione della nozione di tributo operata tradizionalmente in dottrina e giurisprudenza: i contributi di bonifica possono, infatti, considerarsi estranei a tale nozione poiché, ai sensi del già richiamato r.d. n. 215/1933, sono finalizzati solo ed esclusivamente a coprire il costo del servizio prestato dall'Ente impositore (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 7511/1993), piuttosto che ad assicurare un provento finanziario all'ente; invero, è proprio sulla base di analoghe considerazioni che è stata costantemente negata la natura tributaria delle c.d. «tasse postali» (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Cass., sez. I, 23 luglio 1987, n. 6427; Cass., sez. I, 2 aprile 1992, n. 4027).

Giova, ai fini di diritto che qui occupano, ricostruire brevemente i connotati giuridici ed istituzionali del «potere impositivo» e del «rapporto tributario» che ne discende, onde apprezzare compiutamente le somiglianze e le diversità che, nell'economia dell'ordinamento costituzionale dello Stato, quel «potere» e quel «rapporto» per qualche verso assimilano e per qualche altro distinguono dall'imposizione e dalla riscossione del contributo consortile.

Ciò al fine di verificare, giusta l'appena ricordato insegnamento del giudice delle leggi, la correttezza costituzionale del rinvio alle regole sulla esazione delle imposte dirette operato, in tema di contributi consortili, dall'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Sotto il profilo storico, è innanzitutto da considerare che originariamente i contributi di bonifica non erano coattivi, trattandosi di corrispettivo di un servizio attuato nell'interesse degli associati e, come tali, di certo non rientranti nella categoria dei tributi.

Questa considerazione, pur non escludendo in via di principio che il successivo legislatore abbia voluto mutare in tributaria la originaria natura associativa del contributo consortile, è comunque utile ad escludere, per la contraddizione «che non consente», che tale contributo sia o possa essere considerato ontologicamente e necessariamente tributario. Il che affida all'interprete il compito di accertare se, come e, nel caso, quanto in armonia alla Corte Costituzionale, il legislatore del r.d. n. 215/1933 abbia inteso trasformare la natura del contributo consortile da associativa in tributaria.

Anche sotto questo riguardo si torna alla necessità di descrivere ed esaminare le più generali e sistematiche somiglianze e diversità che corrono tra il rapporto tributario e l'imposizione del contributo consortile, onde valutare su quale dei due crinali giuridico-istituzionali ha inteso collocarsi il legislatore del più volte citato r.d. n. 215/1933.

In prima e generalissima approssimazione, la qualificazione di tributo può essere attribuita in senso proprio unicamente a quelle prestazioni obbligatorie che lo Stato impone senza far corrispondere ad esse nessuna particolare utilità o specifica contro-prestazione, ma rivolgendone i proventi unicamente a fini generali di organizzazione, di difesa e di progresso dell'intero ordinamento.

In successivo accostamento al tema, è certamente tributaria la natura delle prestazioni patrimoniali richieste al cittadino contribuente per finanziare uno specifico fine di pubblico interesse (imposte di scopo) per usufruire di particolari servizi pubblici divisibili ed a domanda individuale (tasse) per ottenere una autorizzazione o per rimuovere un divieto all'esecuzione di determinate attività (concessioni ed autorizzazioni amministrative di vario genere e di diversa specie).

Di contro, è pacifica la natura non tributaria di tutta una multiforme serie di prestazioni patrimoniali cui il cittadino è comunque tenuto per legge, in omaggio all'art. 23 della Costituzione, nei confronti di svariati enti pubblici ed organismi privati, la cui attività è considerata dall'ordinamento meritevole di particolare tutela sotto il profilo della certezza delle fonti di finanziamento.

Così come è certamente e per converso pacifico che la coattiva riscossione in via amministrativa posta dal legislatore a presidio della più sicura esazione di talune prestazioni patrimoniali non è elemento sufficiente ad affermarne la natura intrinsecamente tributaria.

È il caso, quello da ultimo ricordato, dei contributi che taluni cittadini — in ragione dell'attività svolta, dei beni posseduti o dell'appartenenza a talune categorie — obbligatoriamente debbono ad alcuni Ordini Professionali, ad alcuni Enti Pubblici Economici, persino a talune private Associazioni di Produttori. Senza troppo dilungarsi in minute, defatiganti e tendenzialmente infinite casistiche, balza all'occhio che tra il potere impositivo ed il rapporto tributario propriamente considerati e le prestazioni patrimoniali obbligatorie e non tributarie corre una preminente differenza giuridico-istituzionale: nell'un caso il potere impositivo viene esercitato ed il conseguente rapporto tributario intrattenuto da una specifica struttura — nazionale o locale, centrale o decentrata — dello Stato-apparato, organicamente incardinata nel sovrano sistema dei poteri originari dello Stato-ente; nell'altro caso, il soggetto — pubblico o privato — beneficiano della prestazione patrimoniale obbligatoriamente dovuta (e, all'occorrenza, coattivamente esigibile) non esercita alcun originario potere statale di imposizione, né con il cittadino-obbligato intrattiene alcun rapporto da tale originario potere sorretto, ma soltanto gode di un vantaggio (obbligatorietà ed esigibilità della contribuzione dovutagli) discrezionalmente accordatogli dal legislatore, per motivi del tutto estranei alla natura del rapporto contributivo di cui il soggetto-beneficiario è titolare.

Sembra, dunque, lecito ritenere, in conclusiva approssimazione sul punto, che il potere impositivo in senso proprio è prerogativa originaria ed esclusiva dello Stato-ente, che tale potere può essere esclusivamente esercitato dalle strutture dello Stato-apparato (empiricamente identificabili nell'Amministrazione finanziaria in senso lato, centrale o decentrata, nazionale o locale che sia)

Ne consegue che tributario può dirsi esclusivamente il rapporto che lega una struttura dello Stato-apparato deputata alla imposizione ed alla esazione di un tributo ed il cittadino-contribuente al pagamento di tale tributo obbligato, perché solo nell'ambito di un rapporto di cui lo Stato-apparato sia parte essenziale e necessaria è giustificabile, anche sotto il profilo della compressione dei mezzi di difesa, lo stato di «originaria soggezione» del cittadino-contribuente di fronte all'originario «potere di supremazia» esercitato dallo Stato-ente per il tramite delle competenti strutture dello Stato-apparato.

Viceversa, è certamente da escludere che i soggetti non incardinati nello Stato-apparato, pur se forniti dal legislatore del potere di esigere e riscuotere coattivamente prestazioni patrimoniali a carico dei cittadini, possano in alcun modo esercitare un «potere originario di supremazia» (quale necessariamente è il potere impositivo) e, di conseguenza, altrettanto da escludere è la natura tributaria del rapporto da tali soggetti intrattenuto con il cittadino obbligato alla contribuzione.

Quest'ultimo pare essere il caso del contributo consortile di bonifica, come in particolare disciplinato dagli artt. 860 c.c. e 10 e 21 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, contributo che ha certamente natura di prestazione patrimoniale imposta dal legislatore ad una particolare categoria di contribuenti e dal legislatore stesso confortata con modi e procedure di riscossione particolarmente efficaci, «assimilabili» (come ha esattamente rilevato Cass. s.u. 5443/1991 e Corte costituzionale n. 26/1998) ai modi ed alle procedure di esazione delle imposte dirette.

Infatti, l'imposizione e la riscossione del contributo consortile di bonifica nulla hanno in comune con l'originario potere impositivo dello Stato-ente, così come i Consorzi di bonifica certamente parte non sono dello Stato-apparato.

Pertanto il rapporto che dall'imposizione e dalla riscossione del contributo consortile discende non può avere, sempre in nome del principio aristotelico di non contraddizione, natura tributaria, essendo tale natura originariamente e necessariamente connessa all'esercizio del potere statale di imposizione.

Del resto, a specifica riprova della peculiare autonomia logica e giuridica del contributo consortile di bonifica rispetto alle imposte ed alle tasse propriamente dette, possono essere invocate, sia pure «a contrario», inequivocanti disposizioni di legge, il cui tenore in nessun modo si concilia con la presunta natura tributaria del contributo consortile.

Innanzitutto, l'art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, che non prevede, nel tassativo elenco delle materie della giurisdizione tributaria, le controversie concernenti i contributi consortili di bonifica; poi lo stesso art. 9, comma secondo, c.p.c. che non cita, accanto alle «imposte e tasse», alcuna sorta di «contributo», con ciò indirettamente escludendo — in base al brocardo per cui *ubi lex voluit, dixit* — che la giurisdizione esclusiva del tribunale possa essere in via di interpretazione estesa alle controversie su prestazioni patrimoniali ontologicamente e necessariamente diverse dalle tasse e dalle imposte, quali s'è argomentato essere i contributi consortili di bonifica; infine, ma non da ultimo, lo stesso rinvio alle norme per la esazione delle imposte dirette ed ai privilegi propri dell'imposta fondiaria, operato dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933, logicamente esclude la natura tributaria del contri-

buto consortile di bonifica, in quanto — se davvero tale fosse la sua natura — nessun senso avrebbe quel rinvio a norme che al contributo consortile sarebbero di per sé applicabili, in ragione della sua stessa natura giuridico-istituzionale.

3. — L'art. 9, comma 2, c.p.c. stabilisce che il Tribunale è competente in materia di «imposte e tasse», ovvero in materia soggetta alla riserva di legge fissata dall'art. 23 della Costituzione.

Se è vero che la vigente normativa sulla bonifica assegna al Consorzio di bonifica il potere di imporre i contributi consortili, è altrettanto vero che ai detti contributi — non classificati e non classificabili nella tipologia né delle imposte né delle tasse, perché non previsti e non stabiliti da quella primaria potestà di istituire tributi, di competenza esclusiva degli organi legislativi — non è possibile attribuire valenza d'imposizione tributaria al rapporto obbligatorio intercorrente tra l'Ente e i consociati, anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933 «oneri reali ... esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali».

Onere reale dunque che, reso esigibile con le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria, non costituisce però obbligazione di natura tributaria, perché non può essere la «natura tributaria» o la «vicinanza alla tassa» (sentenza Cassazione n. 9534/1997) che fa il tributo, ma è la «legge» e solo la «legge» ad istituirlo, precisandone la classificazione, gli elementi costitutivi nei loro collegamenti alle spese pubbliche, le relative guarentigie formali, intese ad evitare che il cittadino-contribuente possa subire arbitrarie imposizioni fiscali o parafiscali.

Lo stesso privilegio speciale (art. 2746 c.c.) accordato dall'art. 2755 c.c. ai crediti per i contributi di bonifica costituisce ulteriore motivo che porta ad escludere ogni valenza tributaria del credito maturato dal Consorzio proprio perché «prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria», commisurata, come è noto, al solo reddito dominicale composto dalla rendita ricardiana sommata all'interesse dei capitali investiti stabilmente nel terreno (come appunto quelli impiegati nelle spese di bonifica) per accrescerne la produttività.

Né è da confondere l'attribuzione delle potestà di esazione dei contributi «prestare» dallo Stato ai Consorzi al fine di assicurare cogenza all'obbligazione, con l'attribuzione di una potestà impositiva tributaria agli stessi non conferita in mancanza dei formali presupposti giuridici istituzionali.

Va altresì rilevato, sempre per quanto concerne la specifica problematica qui trattata, che l'espressione usata dalla legge per definire i contributi di bonifica non ha valenza qualificatoria, dato che i contributi, pur essendo definiti «oneri reali», senz'altro non sono diritti reali. È infatti ampiamente noto che i diritti reali sono un *numerus clausus*, ovvero che sono tali solo il diritto di proprietà e i diritti reali su cosa altrui regolati dal codice civile: una categoria in cui il diritto del Consorzio ai contributi certamente non rientra, trattandosi piuttosto di un diritto pubblicistico di natura personale, inserito in un rapporto che corre non tra l'immobile ed il Consorzio, ma tra quest'ultimo ed il proprietario dell'immobile.

E in via generale la giurisprudenza è univocamente concorde nell'escludere che gli oneri reali abbiano natura reale, dato che li definisce obbligazioni *propter rem*, ovverosia «semplici diritti di credito» (cfr., per tutte, Cass., sez. I, 1645/1986).

E la giurisprudenza della Cassazione, anche in relazione alla limitazione della competenza del Conciliatore alle «cause relative a beni mobili» (clausola che è stata sostanzialmente riprodotta nella norma che delimita la competenza del giudice di pace), ha avuto modo di affermare che «il conciliatore, nei limiti della sua competenza per valore, può certamente giudicare sulle azioni personali concernenti beni immobili e, in particolare, sulle cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni» (Cass., sez. III, 1841/1987; nello stesso senso cfr. anche Cass. 280/1973 e 3798/1969).

Anche la dottrina che recentemente ha commentato le norme sulla competenza del giudice di pace si è trovata concorde nel rifiutare ogni lettura indebitamente estensiva della clausola in discorso, univocamente escludendo che dalla competenza del giudice di pace esulino i diritti personali su beni immobili.

Anzi, nel caso del diritto ai contributi consortili, non si può neppure parlare di diritto personale su un immobile, dato che esso ha ad oggetto una somma di denaro, ovverosia un bene mobile; talché il collegamento con beni immobili è addirittura meno intenso di quello che si ha nell'ipotesi di diritti personali su immobili, presa in considerazione dalla dottrina.

In conclusione, poiché il contributo consortile non è oggetto di un diritto reale, ma solo ed esclusivamente di un diritto personale, ogni azione in proposito è regolata dalle norme relative alle azioni sui beni mobili: talché essa non può che rientrare nella competenza del giudice di pace sulle cause relative a beni mobili, di cui all'art. 7 c.p.c.

4. — La legislazione in materia, rappresentata dal già citato r.d. n. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro sommariamente, la riscossione dei contributi di bonifica, nonché ad indicare i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne la natura, la procedura di accertamento e di contenzioso e le sanzioni.

Inoltre, i criteri di quantificazione dei detti contributi e la loro ripartizione tra i consorziati afferisce alla sfera di discrezionalità dell'ente impositore e questo sembra, in effetti, contrastare con i principi fondamentali che governano la materia tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 3, 23, 53 e 119 della Carta costituzionale.

D'altronde, nessuna legge tributaria vigente affida alla discrezionalità dell'ente impositore il potere di stabilire il parametro di determinazione del *quantum* del tributo e ciò attesta un'evidente deviazione dai principi dell'ordinamento, tale da escludere, di per se stessa, la natura tributaria della contribuzione di bonifica.

La semplice circostanza che l'art. 21 del r.d. n. 215/1993 (oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla Corte con la già richiamata sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998) estenda la peculiare disciplina del rapporto tributario al rapporto di bonifica non appare *ex se* sufficiente ad acclararne la natura tributaria, in quanto la suddetta norma, come già accennato, non si occupa della qualificazione della natura del rapporto, bensì del grado di imperatività ed esecutività del provvedimento amministrativo adottato dal Consorzio di bonifica.

Ma vi è di più. Se è vero, come la dottrina più evoluta ha posto in evidenza in tempi recenti, che il criterio che consente di tracciare adeguatamente la linea di confine della nozione di prestazione imposta è rappresentato dalla compromissione patrimoniale, ebbene il contributo di bonifica non presenta siffatta connotazione. Più specificamente, laddove si assiste a compromissione patrimoniale si è in presenza di imposizione, e vi è imposizione solo qualora il fine perseguito è costituito dal prelievo.

Da tale rapporto di reciprocità tra prelievo e compromissione patrimoniale deriva che non vi è prestazione imposta qualora a fronte delle prestazioni si colloca l'erogazione di una controprestazione in una relazione di equivalenza.

La decisiva circostanza che presupposto sostanziale per l'assoggettamento all'obbligo del contributo è rappresentato dalla ricorrenza di uno specifico, diretto e concreto vantaggio fondiario per l'immobile in derivazione causale con l'opera di bonifica, traducendosi in un incremento di valore dell'immobile stesso, comporta, alla stregua di quanto precisato, l'inconfigurabilità di una compromissione patrimoniale: non si è in presenza di un sacrificio, come nel caso di una prestazione imposta, bensì di un beneficio concreto e specifico del proprietario dell'immobile medesimo, da cui la negazione della finalità fiscale del contributo di bonifica.

5. — Alle considerazioni che seguiranno occorre premettere che la giurisprudenza della Corte costituzionale afferma, univocamente e costantemente, che ogni deroga ai criteri generali in tema di competenza deve necessariamente trovare fondamento in un qualche interesse pubblico (cfr., da ultimo, Corte cost. 9 marzo 1990, n. 117).

In applicazione di tale principio sono state dichiarate incostituzionali, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., numerose deroghe a detti criteri che non erano giustificate e supportate da un interesse apprezzabile.

Ad esempio, è stata dichiarata incostituzionale la deroga alla competenza del pretore in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, *ex art. 444 c.p.c.*, che era stata disposta dall'art. 9 della legge n. 949/1967, siccome non «sorretta da alcun apprezzabile interesse» (cfr. Corte cost. n. 369/1993). È stato parimenti dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge n. 2388/1952, che «fissa(va) una disciplina la quale si distacca dalle regole generali in materia di competenza per territorio», ove per ciascuna delle controversie promosse contro l'ENPALS si affermava la competenza del Foro di Roma, dato che questo riparto comporta per le parti del giudizio, diverse dall'ENPALS, non residenti nella circoscrizione del Foro di Roma, «il sacrificio di un maggior costo del processo», senza che ciò fosse giustificato da nessun apprezzabile interesse (cfr. Corte della Costituzione n. 4/1969).

Ed è stato altresì ritenuto illegittimo l'art. 23 della Legge n. 210/1985, il quale disponeva che la trattazione delle controversie di lavoro, relative al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, dato che tale regola (in assenza di rilevanti ragioni di interesse pubblico che giustificassero la deroga ai criteri ordinari di riparto di competenza) era «effettivamente in grado di rendere più gravoso (per le parti private del processo) il costo del giudizio, quando questo abbia a svolgersi in una sede più lontana rispetto alla loro residenza» (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990, n. 117).

6. — Nel nostro caso l'applicazione alle controversie in tema di contributi di bonifica della competenza funzionale del Tribunale in materia di imposte e tasse, *ex art. 9, comma 2, c.p.c.*, comporta sicuramente per le parti oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti all'applicazione dei criteri ordinari di riparto di competenza.

Basti considerare che, in esito all'applicazione dell'art. 9 c.p.c., nelle controversie di modico valore (com'è la maggior parte delle controversie in tema di contributi di bonifica, compresa quella in argomento) risulta esclusa la competenza del giudice di pace e quella del pretore, ovvero sia dei giudici che, nella maggior parte dei casi, hanno una sede più prossima alla residenza della parte privata.

L'affermazione della competenza del tribunale esclude inoltre l'applicazione della norma di cui all'art. 82 c.p.c., che davanti al giudice di pace consente alle parti di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, ovvero sia con costi sensibilmente minori; e anche delle norme che prevedono l'esenzione fiscale per le cause di modico valore.

È dunque di tutta evidenza che, in esito all'applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 2 c.p.c. alle controversie in tema di contributi di bonifica, si perviene a una rilevante disparità di trattamento tra i cittadini che azionano pretese nei confronti dei Consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di identico valore contro altri soggetti.

7. — È altresì indiscusso che anche la norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p.c., pur essendo posta dal Codice di rito, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ. costituisce norma eccezionale siccome derogatoria, rispetto agli ordinari e generali criteri in tema di riparto di competenza posti dallo stesso Codice. Pertanto, data la rilevata disparità di trattamento cui conduce l'applicazione di detta norma *in subiecta materia*, per verificarne la legittimità alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., occorre accertare se la sua permanenza risulti giustificata da un qualche apprezzabile interesse pubblico.

8. — L'applicazione di detta norma alle controversie relative alla contribuzione di bonifica non pare giustificata già sulla base della inconfigurabilità ontologica delle presentazioni patrimoniali in questione come tributi; considerazione che, come s'è detto più sopra, ha già condotto la Corte, con la sentenza n. 26/1998, a dichiarare illegittima l'estensione a questa prestazione di norme dettate per prestazioni autenticamente tributarie.

A ciò si aggiunga che la *ratio* dell'art. 9, comma 2, c.p.c. non pare comunque giustificarne l'estensione alla fattispecie in argomento.

Com'è noto, la richiamata norma del codice di rito sostanzialmente riproduce i contenuti dell'art. 6, comma 6, della legge n. 2248/1865, all. E, che attribuiva le controversie «relative alle imposte così dirette, come indirette» ai tribunali di circondario, escludendo la competenza di altri giudici civili perché l'art. 69 dello Statuto Albertino garantiva l'inamovibilità dei soli giudici del tribunale: talchè, disponendo diversamente, il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria — che storicamente costituisce senz'altro la prima e principale fonte di attrito tra i sudditi e il Sovrano, ispirando alcune delle prime garanzie costituzionali — sarebbe stato affidato a giudici privi di garanzie di indipendenza nei confronti del Sovrano stesso, e poi del Governo.

Il vigente codice di procedura civile aveva ripreso questa norma solo perché era stato emanato — con r.d. 443/1940 — prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che invece riconosce tale garanzia a tutti i giudici, facendo così venir meno la *ratio* che in passato aveva ispirato il legislatore, e ogni giustificazione per indebite applicazioni analogiche o estensive della stessa.

9. — Da tutto quanto sopra risulta dunque evidente che, relativamente ai contributi consortili, la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non trova giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico, e che essa deve quindi ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

10. — In relazione a quanto premesso, il giudicante osserva:

A) L'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione dichiarante la competenza esclusiva del tribunale, ex art. 9 c.p.c., a decidere sulla domanda che contesti la sussistenza dei presupposti in base ai quali sono dovuti i contributi ai Consorzi di bonifica, così escludendo la competenza per valore del giudice di pace e del pretore, si appalesa in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, specialmente per ingiustificata compressione del diritto del soggetto sottoposto a contributo consortile di bonifica ad agire in giudizio personalmente, senza il ministero e l'assistenza di un difensore, come stabilito dall'art. 82 c.p.c., la cui norma è chiaramente finalizzata a rendere meno oneroso, specie per i cittadini meno abbienti, il primo grado di giudizio, nei casi in cui il valore della controversia non superi il milione di lire.

È indubbio, quindi, che il ricorso al giudice di pace costituisce lo strumento in assoluto più agevole per ottenere giustizia, anche perché le spese di causa sono estremamente limitate, dato che per le cause di valore inferiore a L. 2.000.000 la controversia è esente dal bollo: esenti dal bollo non sono, invece, le controversie avanti il tribu-

nale, che, anzi, comportano spese di iscrizione a ruolo di diverse centinaia di migliaia di lire, così scoraggiando ad azionare la difesa dei propri interessi coloro che sono o si ritengono vittime di modesti abusi contributivi da parte dei Consorzi di bonifica;

B) la prospettata questione di costituzionalità è rilevante nel presente giudizio, poiché dalla sua soluzione dipende la possibilità per il giudicante di decidere sul merito del richiamato atto di citazione o declinare la propria competenza per materia.

*P. Q. M.*

*Ritenutane la rilevanza in relazione agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, solleva, di ufficio, dubbi di costituzionalità:*

1) *in ordine all'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1993, n. 215, nella parte in cui rinvia «alle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette» la disciplina della riscossione di prestazioni patrimoniali non tributarie, quali debbono essere considerati i contributi consortili di bonifica;*

2) *in ordine all'art. 9 c.p.c., ove deferisce alla competenza esclusiva del tribunale le controversie in materia di «imposte e tasse», in quanto applicabile anche ai contributi di bonifica.*

*Sospende il presente giudizio.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Cesena, il 12 gennaio 1999

*Il giudice di pace: BERTOZZI*

99C0377

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buzzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 6

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOPILA  
Via Ugo Baesi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Creanzolo, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **BASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRAMO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villarossa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 61

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37-
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Riccaoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **POLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 508.000</li> <li>- semestrale ..... L 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 416.000</li> <li>- semestrale ..... L 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 115.500</li> <li>- semestrale ..... L 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 107.000</li> <li>- semestrale ..... L 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 273.000</li> <li>- semestrale ..... L 150.000</li> </ul> | <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 108.000</li> <li>- semestrale ..... L 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 267.000</li> <li>- semestrale ..... L 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <b>Completo.</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L 982.000</li> <li>- semestrale ..... L 520.000</li> </ul> |
|--|---|

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

|  |         |
|--|---------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....  | L 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione ..... | L 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....                          | L 2.600 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....                            | L 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....                    | L 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....                         | L 1.500 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|  |           |
|--|-----------|
| Abbonamento annuale .....  | L 182.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L 1.500   |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|  |           |
|--|-----------|
| Abbonamento annuale .....                        | L 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato ..... | L 8.000   |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|  |             |
|--|-------------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....                         | L 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....  | L 1.500     |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) ..... | L 4.000     |

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |           |
|--|-----------|
| Abbonamento annuale .....  | L 474.000 |
| Abbonamento semestrale .....                                       | L 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... | L 1.550   |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 6 0 9 9 \*

**L. 9.000**